

## RESOCONTO STENOGRAFICO

612.

### SEDUTA DI VENERDÌ 21 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI PRETI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni di legge:</b>			
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	56830	56790, 56791, 56793, 56794, 56795, 56796, 56798, 56803, 56805, 56812, 56813, 56814, 56822, 56823, 56824, 56829, 56830, 56839, 56841, 56842, 56850, 56853	
<b>Proposte di legge:</b>			
(Annunzio) . . . . .	56783	BOATO MARCO ( <i>Misto-GDU</i> ) . . .	56789, 56790, 56830
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	56829	CASINI CARLO ( <i>DC</i> ) . . .	56805, 56812, 56813, 56814
<b>Proposte di legge (Seguito della discus- sione):</b>		CODRIGNANI GIANCARLA ( <i>PCI</i> ) . . . . .	56850
Bottari ed altri; Magnani Noya ed al- tri; Anselmi ed altri; Mammi ed al- tri; Zanone ed altri; Trantino ed al- tri; d'iniziativa popolare; Reggiani ed altri — Nuove norme a tutela della libertà sessuale (201-833-1057- 1437-1457-1495-1551-1631).		CRUCIANELLI FAMIANO ( <i>PDUP</i> ) .	56784, 56786
PRESIDENTE 56784, 56786, 56787, 56789,		DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO ( <i>PR</i> ) .	56822, 56823, 56824
		FACCIO ADELE ( <i>PR</i> ) . . . . .	56798, 56803
		GREGGI AGOSTINO ( <i>Misto</i> ) . . .	56787, 56789, 56790, 56791, 56794, 56795, 56796
		RODOTÀ STEFANO ( <i>Misto-Ind. Sin.</i> ) . .	56824, 56842
		VIOLANTE LUCIANO ( <i>PCI</i> ) . . . .	56814, 56822
		ZANFAGNA MARCELLO ( <i>MSI-DN</i> ) . . . .	56841

## VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>		<b>Corte dei conti:</b>	
(Annunzio) . . . . .	56853	(Trasmissione di documento) . . . . .	56783
<b>Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa:</b>		<b>Nomine ministeriali:</b>	
(Annunzio di ordinanze di archiviazione) . . . . .	56829	(Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978) . . . . .	56783
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . .	56853

**La seduta comincia alle 9,30.**

RAFFAELE GIURA LONGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 20 gennaio 1983 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FERRI ed altri: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (3875);

MORAZZONI ed altri: «Ulteriore proroga del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 420, relativa al sistema aeroportuale di Milano» (3876);

IANNIELLO ed altri: «Proroga dei termini di prescrizione degli assegni di conto corrente ed equipollenti nelle regioni Campania e Basilicata» (3877);

LO BELLO ed altri: «Norme per l'esercizio dello sport del tiro a segno» (3878).

Saranno stampate e distribuite.

**Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il ministro della marina mercantile, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della ricostituzione del Comitato direttivo dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla X Commissione permanente (Trasporti).

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 14 gennaio 1983, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte per gli esercizi 1978, 1979 e 1980. (doc. XV, n. 17/1978-1979-1980).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

**Seguito della discussione dei progetti di legge: Bottari ed altri; Magnani Noya ed altri; Anselmi ed altri; Mammì ed altri; Zanone ed altri; Trantino ed altri; d'iniziativa popolare; Reggiani ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale (201-833-1057-1437-1457-1495-1551-1631).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Magnani Noya ed altri, Anselmi ed altri, Mammì ed altri, Zanone ed altri, Trantino ed altri, d'iniziativa popolare, Reggiani ed altri: Nuove norme a tutela della libertà sessuale.

È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, noi non abbiamo presentato alcun progetto di legge, perché aderiamo sostanzialmente a quello d'iniziativa popolare, e ciò giustifica anche l'assenza delle nostre tra le firme che sono in calce al testo unificato predisposto dalla Commissione. Dirò pochissime cose, perché condivido gran parte (anzi, praticamente tutto) della relazione della collega Bottari, così come le considerazioni svolte ieri dalla collega Salvato nel suo intervento. Mi limiterò quindi ad alcuni accenni e ad alcune contestazioni, in relazione all'intervento della collega del gruppo della democrazia cristiana.

A me pare che una domanda sia ricorsa continuamente, nel dibattito, sulla quale è opportuna qualche precisazione: il provvedimento che stiamo esaminando è coerente con la società civile? Stiamo forse realizzando un'operazione paternalistica, autoritaria o comunque una violazione delle libertà collettive o personali? Rispettiamo la soggettività sociale, che è emersa nel corso di questi anni, o realizziamo forse, attraverso una legge, una seconda violenza, una seconda espropriazione nei confronti della donna? Credo si tratti di un interrogativo importante, sia perché pone il problema generale del ruolo del

legislatore e della legge, sia perché ci obbliga ad una riflessione sulla realtà sociale, sui soggetti o sul soggetto sociale per eccellenza, che in questi anni ha svolto — e lo dico in modo non retorico, ma, se volete, in modo scientifico — un ruolo centrale nella lotta sociale e politica in questo paese. A mio parere, infatti, il movimento delle donne, che non vuol dire ovviamente tutte le donne, ma una parte corposa, un'avanguardia, come avviene nella storia di tutti i movimenti di massa, è stato probabilmente il movimento più avanzato che si sia espresso nel corso di questi ultimi dieci anni. Non mi interessa ricercare le ragioni di questo fatto, quale cumulo di contraddizioni abbia portato a questo tipo di risultato, quali diverse soggettività ed elementi di obiettività si siano incontrate; comunque, al di là di questi fatti ci siamo trovati di fronte ad un grande e straordinario movimento che ha segnato una serie di conquiste — basti pensare al divorzio e all'aborto — che hanno avuto come protagonista centrale il movimento delle donne.

Ora, l'interrogativo che dovremmo porci — a mio parere — è se questo movimento, se questa soggettività che si è espressa nel corso di questi anni è una soggettività che sostanzialmente, al di là di alcune eccezioni, si può ridurre ad un processo di liberalizzazione e di modernizzazione di questo paese o se invece è qualcosa di più. Dobbiamo, quindi, domandarci se il movimento delle donne ha portato a superamento strutture, sistemi e ideologie arcaiche o ha rappresentato qualcosa di più e di diverso.

A me pare — se ho ben compreso — che l'intervento svolto ieri dalla collega Salvato ponesse questo problema, rilevando come la presenza del movimento delle donne abbia rappresentato in questo paese qualcosa di peculiare e di originale non riconducibile alle categorie economicistiche e modernistiche. Anzi, ritengo proprio che il movimento delle donne abbia rappresentato la critica più radicale a due facce del sistema, per alcuni versi contrapposte e per altre complementari, cioè la critica ad una morale codina, ad

un conformismo ideologico e ad un atteggiamento, ad una pratica economicistica non solo delle corporazioni sociali, ma anche del movimento di classe di questo paese.

Credo che da questo punto di vista dobbiamo partire, se vogliamo ragionare anche in merito al progetto di legge che stiamo discutendo; nella sostanza il movimento delle donne ha rappresentato una rottura profonda, rispetto a quelli che sono criteri ed elementi di organizzazione nella società maschilistica, che poi si sono tradotti in una certa organizzazione della società, della famiglia e delle relazioni sociali e affettive. Da questo punto di vista, il movimento delle donne ha rappresentato una vera e puntuale critica a questo tipo di assetto, ottenendo delle sostanziali conquiste e producendo così della cultura e della politica.

Nella sostanza abbiamo avuto — se vogliamo richiamare alcune analogie — un procedimento o un processo che, come via via ha trasformato la stessa classe operaia da oggetto di produzione a soggetto produttore e poi a soggetto politico, anche se questo ultimo passaggio è tutt'altro che scontato, ha reso possibile il passaggio tra oggetto della morale, della moralità, della famiglia, della società, del lavoro e della cultura a soggetto attivo e capace di produrre nuovi valori, nuova organizzazione e nuova materialità all'interno di questo sistema.

Credo che questo sia il passaggio politico vero, profondo con il quale dobbiamo confrontarci nel momento in cui andiamo a discutere questi problemi; qui il valore straordinario di una legge che rompe la vecchia dicitura giuridica da «delitto contro la moralità» a «delitto contro la persona». Questo passaggio, che per alcuni versi è storico, non è un regalo tecnico che viene dato dai nostri legislatori, ma un riconoscimento politico ad una storia che si è realizzata nel corso dei decenni e, in particolare, nel corso di questi ultimi anni.

Qui si pone allora, io credo, il punto che è stato oggetto della polemica: mi riferisco alla procedura d'ufficio. Io non ho

assolutamente un atteggiamento pregiudiziale: ho ascoltato con interesse gli interventi, e sono tuttora disponibile ad ascoltare, ed anche a convincermi di quelle che possono essere opinioni diverse dalle mie.

Cosa dicevano ieri i colleghi Garavaglia e Mellini? È singolare, questo tipo di incontro. Io non voglio essere assolutamente provocatorio e strumentale, ma certo è singolare che due posizioni così antagonistiche dal punto di vista dell'atteggiamento culturale, prima ancora che politico, nei confronti della società, si saldino e si unifichino poi su questo punto. Sia la collega Garavaglia, sia il collega Mellini, dicevano che la procedura d'ufficio non va bene, perché nella sostanza finisce per annullare il ruolo della persona, finisce per espropriare ed esercitare ulteriormente una violenza nei confronti della donna, che verrebbe portata, suo malgrado, sui banchi dei tribunali.

Io non sono insensibile a questa affermazione; mi rendo conto che esiste un problema vero, dietro questo discorso. È vero, e d'altronde i dati stanno a dimostrarlo: la stragrande, enorme maggioranza delle violenze, degli stupri, nelle diverse gradazioni, sono a tutt'oggi silenziose, non hanno una loro voce, e dal punto di vista sociale e dal punto di vista giuridico.

Ma io qui mi pongo due problemi. Il primo è da un punto di vista, se volete, generale, di principio. In primo luogo non si tratta, come diceva la collega Garavaglia, di un discorso sulla sessualità: qui siamo nell'ambito della violenza. Qui non si tratta di mettere in discussione la sessualità personale; non stiamo discutendo dei diritti sessuali delle persone. Vi è stata un po' una commistione, su questo problema, che a mio parere non è legittima. Qui si tratta di discutere sulla violenza.

Parlando di violenza sessuale, c'è da dire intanto che l'attributo «sessuale» rischia di essere riduttivo, perché la violenza è fisica, morale, psichica, ed è anche una violenza sessuale. È giusto che tale violenza si realizzi e si consumi, unicamente e soltanto, nell'ambito delle due

persone, tra il criminale, diciamo così, e chi viene offeso dalla violenza? È giusto che la collettività, diciamo, si esautori da un intervento nei confronti di questa dialettica infernale che si stabilisce tra il violentatore e chi viene violentato?

Io credo che ci sia un conto che la società, la collettività deve pagare, storicamente deve pagare; e che un atteggiamento liberale — perché di questo si tratta — come quello del collega Mellini rischi poi di essere oscurantista, e cioè un atteggiamento che lascia questo conto non saldato. Si afferma che si tratta di rinviare all'individuo, alla persona, alla sua responsabilità individuale; ma di fatto, poi, si crea, a mio parere, un alibi ai molti silenzi che coprono le violenze sessuali.

La seconda questione è di tipo pratico, ma molto pesante; perché è assolutamente evidente che il non mettere in moto una procedura d'ufficio vuole dire condannare, ancora una volta — anche se abbiamo modificato il titolo del provvedimento, spostando l'accento dalla moralità alla persona —, condannare al silenzio la stragrande maggioranza delle violenze, che avvengono su questo terreno. Questo è quello che si avrebbe di fatto. Noi rischiamo con questa legge di fare un atto formale, di dare un riconoscimento politico-culturale, ma di non configurare gli strumenti sufficienti per poi dare concretezza a questo riconoscimento. Nella sostanza, quindi, questo atteggiamento liberale, che pure ha una sua importanza, rischia di essere un atteggiamento conservatore e di lasciare le cose come stanno.

Vi è poi un altro elemento pratico, che vorrei non fosse disconosciuto, ed è il valore preventivo che una definizione di questo tipo comporta; perché non vi è alcun dubbio che ancora una volta, nella logica e nella mentalità di chi violenta e di chi stupra, la possibilità dell'impunità, che segue alla forza del ricatto, alla forza della vergogna, alla forza della complicità che si può realizzare, è grande. Quindi la procedura d'ufficio spezza questa possibile, ipotetica forza di ricatto che chi violenta, già prima di violentare, pensa di

poter esercitare su chi subirà la violenza.

Sono queste le ragioni che, dal punto di vista generale e dal punto di vista degli effetti pratici, mi portano a considerare la procedura d'ufficio come un passaggio necessario; non è che sia un passaggio ottimale, perché l'ideale dovrebbe essere una sorta di armonia perfetta tra quella che è la libertà individuale, la libertà collettiva e la libertà sociale. Ma le cose non stanno così: sappiamo benissimo che storicamente si è creato un abisso tra i diritti della donna e quelli che sono i diritti formali di questo sistema; abisso che deve essere colmato, anche con scelte della natura qui configurata, cioè anche con la procedura d'ufficio.

Noi siamo per estendere la procedura di ufficio anche all'interno della coppia.

ALESSANDRO TESSARI. Ho l'impressione che si apra un capitolo pericoloso!

MARIA LUISA GALLI. Sembra che non sappiate che cosa succede!

MARCO BOATO. Bisognerebbe ricordare che su questo c'è un dibattito che dura da molti anni!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate proseguire l'onorevole Crucianelli!

FAMIANO CRUCIANELLI. In realtà, una parte consistentissima delle violenze sono proprio quelle che si consumano in quell'ambito, dove il ricatto è ancora maggiore, dove la possibilità di rompere questo tipo di tradizione è ancora più difficile. Mi rendo conto delle obiezioni che si possono fare, ma io sono convinto che qui sia necessaria una scelta dura, se vogliamo realizzare un passo avanti e dare concretezza alla legge.

La legge non deve rispecchiare passivamente quelle che possono essere alcune espressioni sociali nella loro variegata e multiforme realtà. A mio parere, in questa come in altre occasioni, deve operare una forzatura, deve operare a livello più alto, in termini progressivi. Anche

sulla presenza che viene richiesta — in modo riduttivo, in questa legge — di parti civili, che possono essere collettivi di donne e organizzazioni, credo che qui si segni un passaggio molto importante, che non ha un valore, io credo, soltanto per il provvedimento che qui stiamo analizzando, ma che può avere un valore anche in prospettiva, cioè il fatto che alcuni interessi collettivi, alcuni interessi sociali possano divenire essi stessi parte civile. Mi rendo conto che qui si può riaprire il discorso che viene fatto sulla procedura di ufficio. Ma credo che il valore liberatorio, emancipatorio e progressista che una norma di questo tipo introduce sia opportuna anche in relazione ad una serie di obiezioni, che possono essere fatte.

Vi sono poi alcune critiche che noi dobbiamo fare, che poi faremo nel merito, quando esamineremo gli emendamenti e gli articoli. Noi non siamo molto d'accordo sull'articolo che riguarda la molestia, ma per motivi diversi, perché riteniamo che si rischia di introdurre una sorta di gerarchia e una dissertazione sulla molestia, la violenza, eccetera, insomma per una serie di questioni che però discuteremo poi nel merito, in modo specifico quando andremo ad affrontare il problema.

Voglio poi dire, per concludere e richiamarmi quindi ad un discorso generale della collega Bottari o della collega Salvato, non ricordo bene, che faceva prima fuori dell'Assemblea, che vi sono state anche obiezioni sul fatto che noi stessi discutendo questo tipo di provvedimento, e che cioè vi sia stata un'obiezione del tipo: «ma, qui ci sono gli operai che manifestano in piazza; qui abbiamo dei problemi, abbiamo una trattativa che sta avvenendo tra Confindustria, Governo e sindacati, grandi problemi economico-sociali che stanno scoppiando, e noi discutiamo questo problema? Non è un lusso quello che ci stiamo concedendo?». Io credo di no, ma anche qui senza retorica; anzi, credo che il tipo di discussione che qui stiamo facendo, sia un fatto di grande valore politico, perché proprio a sinistra,

se vogliamo discutere, oggi se un problema centrale la classe operaia può avere — di problemi ne ha molti — è quello della crescita della maturità politica, sociale, collettiva e quindi la possibilità di avere, nel seno di lotte che diventeranno sempre più aspre, soggetti e figure sociali che politicamente si cementano e si unificano in questa battaglia progressista, democratica, di emancipazione, di liberazione. Quindi, da questo punto di vista, questa legge non è un lusso, anzi è in piena assonanza, in piena coerenza, anzi è un aiuto, se volete, diretto al tipo di lotte, al tipo di manifestazioni, al tipo di battaglia che il movimento operaio più in generale sta facendo.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

**AGOSTINO GREGGI.** Vorrei fare una osservazione preliminare. Più si sente parlare di questo progetto di legge, più si riflette su di esso e più, almeno personalmente, ritengo si debba — da un lato — essere grati ai movimenti, alle azioni, alle persone che ci hanno portato a discutere di questa materia, indubbiamente, ma più aumentano anche — d'altro lato — le perplessità su una serie di innovazioni delicate e su una serie di mancanze di innovazioni non meno delicate.

Se i colleghi consentono, vorrei cominciare raccontando rapidamente un episodio della mia vita, che credo sia molto significativo. Cinque o sei anni fa, per la prima volta nella mia vita, mi trovai ad andare a visitare la casa di Maria Goretti. Credo che tutti conoscano questo fatto della storia d'Italia: una giovane ragazza, una bambina di dieci-undici anni uccisa in atto di violenza sessuale, addirittura uccisa. La visita è stata estremamente suggestiva. Nella stanza dove la fanciulla rimase uccisa, dove fu colpita, c'è una piccola statua, con il gesto di questa ragazza che proteggeva se stessa in una certa parte. E la suorina che mi accompagnava raccontava l'episodio, che in parte si conosce. Mentre la suorina parlava, io, criticandomi o tendendo a criti-

carmi, mi dicevo: ma, guarda, in fondo questi fatti enormi succedevano anche 60-70 anni fa, quando non c'era il dilagare della stampa pornografica, quando non c'erano i film «porno», non c'era la attuale, diffusa esaltazione della totale liberalizzazione sessuale. E mi stavo criticando, mi stavo dicendo: Agostino, tu forse esageri, stabilendo certi rapporti tra pornografia e violenza sessuale. Mentre io mi avviavo a criticarmi, la suorina aggiunse un particolare: il Serenelli, mi pare si chiamasse così colui che uccise Maria Goretti (si trattava in definitiva di un coetaneo, forse vi erano più di tre anni di differenza di età, ma, non erano molti), preoccupava un po' la sua famiglia e quelle vicine, perché si sapeva che aveva degli opuscoletti pornografici e si sapeva che durante le sue soste all'aperto, nelle sue solitudini di contadino, leggeva questi libretti. Ora, se vi è una carenza grave in questi provvedimenti, essa è da individuare nel fatto che non si considerano determinate e sicure cause del dilagare delle violenze sessuali, e non si provvede in alcun modo al riguardo.

È inutile costruire degli argini a valle, quando si lasciano disboscare le montagne. In questa materia di sesso, di violenza sessuale, di eccitazione e perversione sessuale, assistiamo ad un'opera di disboscamento di tutte le montagne e colline, mentre con metodi diversi, cattolici e non cattolici cercano di costruire in pianura degli argini, che però sono destinati ad essere travolti, come forse saranno molte delle buone intenzioni di questi provvedimenti, se non provvederemo ad impedire — anche ed intanto — il disboscamento delle colline e delle montagne.

Inizierò con alcune osservazioni riguardanti le novità introdotte in positivo e quelle introdotte eliminando tutele precedenti (perché c'è anche questo); poi passerò a sottolineare la mancanza di alcune novità importanti (da introdurre).

È indubbiamente un fatto positivo quello di trasferire questa materia dal titolo IX dei delitti contro la moralità pubblica ed il buoncostume al titolo XII dei delitti contro le persone. Mi pare, però,

che sostituire la precedente intitolazione del capo secondo del titolo XII relativo ai delitti contro la libertà personale con l'espressione «contro la libertà sessuale» sia riduttivo e tecnicamente non esatto.

MARCO BOATO. Non credo si tratti di questo. Non si trasforma il titolo precedente, si aggiunge.

AGOSTINO GREGGI. Prima esisteva un titolo relativo ai delitti contro la libertà personale, che comprendeva una serie di delitti che sostanzialmente ora manteniamo, cambiandone alcuni e specificandone meglio altri. Ora trasferiamo questa materia dal titolo IX (delitti contro la pubblica moralità ed il buoncostume) al titolo XII (delitti contro le persone): questo mi trova assolutamente consenziente, però questa materia era già prevista nel codice penale precedente. Oltre tutto non è materia da «codice Rocco», ma di «codice Zanardelli»; questa è materia del codice penale italiano da sempre.

Precedentemente il codice penale parlava di delitti contro la libertà personale. Viceversa ora questa materia la denominiamo delitti contro la libertà sessuale. Mi sembra che passare dall'aggettivo «personale» a quello «sessuale» sia una limitazione, ed una incoerenza rispetto al contenuto di questi provvedimenti. La ragazza violentata non subisce violenza mentre vuole o non vuole esercitare attività sessuale, è violentata come persona. Potremmo avere la violenza contro una persona che non vuole esercitare attività sessuale, o per la quale il mondo sessuale è estremamente limitato, o al quale può avere addirittura rinunciato. La violenza, dunque, è contro la persona, contro i diritti generali della persona. Non si tratta di una violenza contro la realtà sessuale della persona offesa, ma di una violenza alla persona, manifestata dall'aggressore con motivazione e contenuti di carattere sessuale. Mi sembra che questa osservazione possa avere un suo valore.

La seconda novità è abbastanza delicata: mi riferisco alla introduzione del reato di molestia sessuale.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

MARCO BOATO. Se consenti l'interruzione, vorrei dirti che la tua osservazione precedente non è esatta.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, non faccia perdere il filo del discorso al collega. Potrà intervenire successivamente.

MARCO BOATO. Siccome l'osservazione fatta prima dal collega Greggi mi sembra importante, vorrei precisargli che il titolo IX, capo primo, era relativo ai delitti contro la libertà sessuale. Ora questo tipo di delitti è stato collocato in un'altra sezione.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, non possiamo trasformare la discussione in un dialogo. Prosegua, onorevole Greggi.

AGOSTINO GREGGI. Ripeto la mia osservazione di fondo: parlare di delitti contro la libertà sessuale è meno adeguato che parlare di delitti contro la libertà personale. Infatti, se la sessualità è il motivo dell'aggressore, l'offesa per l'aggredita (o aggredito) non è soltanto sul piano dei contenuti sessuali, è offesa alla persona.

Non è che la persona vorrebbe esercitare attività sessuale e lo fa in modo non gradito; la persona potrebbe non volere esercitare questa attività. Della sua scelta può non far parte l'intenzione, l'interesse, ad atti e manifestazioni sessuali. Quindi, mi pare che sarebbe meglio lasciare la definizione più generale di libertà personale.

Seconda novità: la molestia sessuale. Le novità introdotte a questo proposito sono notevoli; su di esse mi pare si possa essere d'accordo, anche se mi sembra eccessivo parlare soltanto di arresto e non di ammenda, cioè saltare immediatamente alla limitazione della libertà personale, per un fatto che poi è difficilmente interpretabile. Che cosa sarà la molestia sessuale quando andremo in tribunale, quando ci sarà la denuncia? Può essere molestia sessuale, vedendo passare una bella ragazza, magari molto giovane, dire: «Quanto sei

bona!». Così come molestia sessuale può essere quella di strusciarsi ad una ragazza (o ragazzo) o a una signora in autobus.

Ora, partire con sei mesi di arresto, a quale conseguenza porterà?

MARCO BOATO. Eviterà di strusciarsi!

AGOSTINO GREGGI. Ma no, caro Boato, porterà alla conseguenza (qui ci vuole un po' di esperienza processuale) che non ci sarà più un processo in questa materia! Quale giudice, quale avvocato o quale pubblico ministero chiederà cinque mesi di arresto perché qualcuno ha molestato sessualmente, in questo modo, una ragazza?

Mi pare che ci sia una sproporzione tale per cui si rischia che l'ottima intenzione di punire la molestia sessuale sortisca l'effetto contrario: quando facciamo le leggi dobbiamo sempre tener presente cosa succederà nella loro applicazione!

DOMENICO PINTO. Se uno lo fa con te, mentre sei in autobus, se cioè un maschiotto ti viene dietro e si struscia, tu che fai?

AGOSTINO GREGGI. Mi difendo personalmente!

DOMENICO PINTO. E magari lo ammazzi!

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, prosegua pure. Lei cerca le interruzioni!

AGOSTINO GREGGI. Non cerco le interruzioni, me le fanno; e io sono felice quando me le fanno!

Comunque, riequilibrando il discorso, frammentato dalle interruzioni, mi pare che introdurre un reato di molestia sessuale sia un fatto positivo; però, bisogna stare attenti a non gravarlo con pene tali per cui nella prassi processuale penale corriamo il rischio che non ci sia mai più un reato, denunciato e punito, per molestia sessuale.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

Inoltre, noi ci preoccupiamo — e qui colgo una contraddizione sulla quale vale la pena di riflettere — della molestia sessuale, giustamente, e prevediamo l'arresto fino a sei mesi, ma non ci preoccupiamo delle continue molestie sessuali che si realizzano con manifesti o con film che circolano senza divieti per i minori. Queste anche sono molestie sessuali!

Se esiste la molestia sessuale è perché esiste un pudore: mi pare evidente! Allora, se esiste un pudore, esiste anche l'offesa al pudore, arrecata con un manifesto per strada!

Ed esiste anche il reato di oscenità: e mi pare che l'ideologia prevalente in questa proposta di legge tenda a distruggere la stessa oscenità. Noi sappiamo che colleghi comunisti e radicali, quasi in massa, hanno sottoscritto una proposta di legge (è stata annunciata, ma forse la saggezza fermerà la presentazione) che elimina il reato stesso di oscenità. Cioè, noi eliminiamo il reato di oscenità e poi ci preoccupiamo della molestia sessuale, prescrivendo un arresto fino a sei mesi: mi sembra che vi sia una contraddizione piuttosto grave!

MARIO POCHETTI. Quella proposta di legge è unitaria: è stata firmata anche da molti colleghi democristiani! E tu lo sai!

AGOSTINO GREGGI. Forse in questo caso c'è stata una circonvenzione di incapaci: forse non si sono resi conto di quello che firmavano! Vedremo quante di quelle firme resisteranno!

MARIO POCHETTI. Attento che ti querelano, Greggi!

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, lei polemizza con tutti, chiama in causa tutti!

AGOSTINO GREGGI. Signor Presidente, stiamo dialogando tranquillamente! (*Commenti del deputato Boato*). È evidente, caro Boato, e questo permette di approfondire i problemi, cosa che non

avviene quando uno parla per mezz'ora e tutti gli altri stanno zitti.

Stavo dicendo che introdurre il reato di molestia sessuale mi sembra un fatto positivo: però bisogna farlo in modo che poi la norma sia efficace (e cioè senza esagerazioni) e cercando di essere coerenti. Ma il discorso della coerenza lo affronterò da un altro lato.

Terza novità: «Per i delitti previsti dalla presente sezione si procede d'ufficio». Ma questa sezione comprende la molestia, per la quale anche si dovrebbe quindi procedere di ufficio.

MARCO BOATO. Non è vero perché la molestia è introdotta con una aggiunta all'articolo 660 del codice penale, secondo me sbagliando. Comunque in questo modo la fattispecie non rientra in questa sezione.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, lei parlerà tra poco e potrà dire tutto quello che vuole: non siamo in Commissione e non possiamo trasformare il dibattito in un dialogo continuo, anche perché così i tempi si allungano spaventosamente.

MARCO BOATO. Comunque, secondo questa proposta di legge la molestia diventa un reato contravvenzionale e non vi è procedibilità di ufficio. Almeno dovrebbe leggere il provvedimento, prima di parlare!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, sia buono!

AGOSTINO GREGGI. All'articolo 1 di questa proposta di legge si parla di introduzione di una «sezione» nuova. Poi si prevede l'introduzione di un nuovo articolo 609 *decies* in cui si parla della querela, dicendo che «per la presente sezione si procede d'ufficio».

MARCO BOATO. Ma la molestia sessuale non rientra in quella sezione: rientra tra i reati contravvenzionali. Devi leggerli la proposta di legge!

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

AGOSTINO GREGGI. Lo dici con tanta sicurezza, che verificherò.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, potrà dire tutto dopo. E lei, onorevole Greggi, continui pure: non si può ridurre l'intervento di un deputato ad un continuo dialogo tra due persone. Lei continui a parlare, e lei, onorevole Boato, cessi di interrompere ogni due minuti!

AGOSTINO GREGGI. Comunque, ciò che stavo dicendo della molestia è soltanto una cosa incidentale. L'importante è chiedersi se siamo preoccupati, o no, di difendere le persone. Perché uno dei modi di difendere le persone aggredite con violenza sessuale è quello di rispettare il loro diritto al privato. Può esserci una persona che, subita una violenza sessuale, preferisca (per sue ragioni, per la sua dignità, per il suo pudore) non esporsi alla trafila di un processo. Noi invece imponiamo a questa persona un processo! Le imponiamo cioè la pubblicità del fatto! Facciamo l'ipotesi di un reato sessuale commesso contro una nostra figlia di 14 o 15 anni: viene a saperlo la polizia che — con questa proposta di legge — procede d'ufficio e si arriva ad un processo. Dunque, contro gli interessi di questa ragazza e della famiglia, che preferiscono aver subito l'offesa ma non...

ALESSANDRO TESSARI. Su questo stesso principio si fondano la mafia, la camorra, la 'ndrangheta!

PRESIDENTE. Onorevole Tessari!

AGOSTINO GREGGI. L'interruzione non è pertinente. Sono d'accordo con voi, quando volete pubblicizzare questo discorso, scuotere la gente perché reagisca, ma non si può imporre a ciascuno di reagire in ogni occasione. Scusa, Tessari, tu hai figlie?

ALESSANDRO TESSARI. No, ma non è un buon motivo perché io debba stare zitto!

AGOSTINO GREGGI. Non intendevo dire questo, ma invitarti a riflettere. Chi ha delle figlie, se una di esse fosse aggredita, reagirebbe molto violentemente contro l'aggressore (questo sia chiaro), però...

MARIO POCCHETTI. Non è lei che si deve vergognare, ma quello che l'ha aggredita!

AGOSTINO GREGGI. Certo, ma io che vedo una figlia aggredita, esposta ad una esperienza dolorosa, tristissima, posso ancora esporla ad uno o due anni di processo, a tre, quattro, cinque sedute, in modo che lo sappiano tutti? Può non essere un diritto di un genitore e della ragazza offesa di non esporsi a tutto ciò?

Ripeto che sono d'accordo con voi e con questa proposta di legge, quando si dice che questo tipo di reato deve emergere per punire duramente gli aggressori; ma non possiamo spingere questa nostra giusta volontà fino al procedimento d'ufficio, sempre! Lo trovo assurdo: bisogna raggiungere una formulazione adeguata e sarei d'accordo a procedere d'ufficio «se il fatto fosse notorio». Se il fatto è divenuto noto, coprirlo sarebbe un danno anche sociale, e questo mi parrebbe motivo per la presentazione di apposito emendamento: se intorno al fatto si è creata notorietà (*Commenti del deputato Pochetti*), si è mossa l'opinione pubblica, a quel punto si ha il dovere di sostenere il processo, al quale non si può rinunciare. Ma se il fatto si è limitato a poche persone e quindi non è notorio, perché vogliamo imporre, a chi ha subito la violenza fisica, di subire anche quella morale conseguente alla pubblicità di un processo? Questa mi pare una considerazione importante. Concordo sul pubblicizzare questo tipo di reato e di non favorire col silenzio la mafia, caro Tessari. Mi sembra però che la procedura d'ufficio, in ogni caso, possa andare anche contro la volontà, gli interessi, la delicatezza delle persone: non possiamo imporla.

DOMENICO PINTO. ...del papà, innanzitutto!

AGOSTINO GREGGI. Del papà, è evidente, e della madre: della famiglia, mi pare chiaro. Scusate, ma un fatto di violenza sessuale è un fatto traumatico; per questo siamo tutti d'accordo sull'aggravare le pene e sull'intervento più attivo. Ma appunto per la gravità e la delicatezza della materia, non possiamo pubblicizzare per forza tutto. Non è un delitto contro lo Stato, è un delitto contro la persona, contro la libertà delle persone, essenzialmente. Tutto il codice penale è fondato sulla responsabilità personale e sui diritti personali. Anche qui, la tendenza a procedere d'ufficio mi trova consenziente, nel senso di pubblicizzare al massimo, di reagire di più: ma imporre la norma che si debba sempre procedere d'ufficio, con un processo che può durare diversi anni, mi induce a riflettere sulla seguente circostanza. Una fanciulla di 14 anni, aggredita e violentata in una strada semibuia o magari di giorno in un parco, rischierebbe di trascinarsi dietro la relativa vicenda giudiziaria per quattro o cinque anni, mentre — scusate, cari amici: vi prego di rifletterci — avrebbe tutto l'interesse e diritto a dimenticare la cosa; interesse di genitori, parenti ed amici è che quel trauma sia quanto più possibile cancellato. Trascinare la cosa per quattro o cinque anni, potrebbe significare consacrare la violenza per tutta la vita! D'accordo sulla tendenza sostanziale, nutro molte perplessità sul modo di realizzarla.

La quarta novità è rappresentata dalle associazioni e movimenti che intervengono come parte civile. Mi sono trovato in qualche processo a chiedere la costituzione di parte civile per associazioni che tutelavano interessi generali. Esisteva un Comitato tra romani pro Pio XII che aveva svolto un'intensa attività di difesa di quel papa contro aggressioni ignobili, false e calunniose. Chiesi la costituzione di parte civile, ritenendo di avere il diritto di farlo, perché il Comitato era per Pio XII, ma non mi fu concesso. Forse quella fu un'esagerazione negativa. Che vi sia quindi più larghezza nell'ammettere la presenza di parti civili attive nel processo,

è positivo, ma attenzione: si sta affermando qui il principio che, quasi quasi, l'associazione od il movimento si sostituisce alla parte lesa: se questa rallenta, quella spinge. Che cosa allora vogliamo difendere: i diritti della persona o la pubblica moralità? Si direbbe che queste associazioni tendano a sostituirsi agli interessi ed alla sensibilità delle persone, per rendere il fatto ancora più pubblico, pubblicizzandolo con più ampi dibattiti. Che questo sia avvenuto negli ultimi anni, è un fatto positivo e do atto a chi ha promosso tale pubblicità in questi anni, d'aver creato una situazione nuova, sostanzialmente positiva. Ma consacrare ciò in una legge, quasi sancendo il principio che, più che la tutela della persona aggredita, c'è quella della pubblica moralità, così giustificando l'intervento dell'associazione, mi sembra molto pericoloso. D'altra parte, il testo unificato parla di «contribuire all'accertamento dei fatti e delle responsabilità»: che significa? La parte civile, rappresentata dall'avvocato nel processo, ha i diritti delle parti e può chiedere determinate cose; a che scopo si aggiunge la frase: «per contribuire all'accertamento dei fatti e delle responsabilità»? Che cosa si vuole di più?

Anche qui la tendenza è positiva e concordo: ma fin dove possiamo spingerla? Per quale motivazione? Se in Italia resta una cosa seria e democratica, è il procedimento penale. Nel procedimento penale vi è lo scontro delle tesi e degli interessi; vi è un pubblico ministero e vi è la difesa e tutto avviene in pubblico. Ora squilibrare questo processo, cioè trasformare una procedura positiva, utile e democratica, in uno scontro che tende a divenire ideologico, mi sembra che sia molto delicato e piuttosto pericoloso.

Quinta novità: il principio è che il procedimento si faccia, tendenzialmente, a porte aperte. Sono d'accordo, anche se occorre far salvo il principio introdotto dall'articolo 609 *duodecies*: «salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse». Qui prevale l'interesse della parte lesa; vi è però un'altra frase che a mio giudizio occorre soppri-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

mere: «In tal caso il giudice decide, sentite le altre parti». Noi potremmo riscontrare questo assurdo: la parte lesa vuole il processo a porte chiuse, ma il giudice decide il procedimento a porte aperte avendo sentito le altre parti, cioè avendo sentito la parte civile e le altre parti.

MARCO BOATO. Ci si riferisce al difensore dell'imputato!

AGOSTINO GREGGI. Ma la parte civile è parte, quando il processo è cominciato ed il giudice sente anche la parte civile. Noi concediamo alla parte lesa il diritto del processo a porte chiuse, ma questo diritto non è pieno.

MARCO BOATO. Ma è evidente: la parte lesa non può ordinare la chiusura delle porte, è il giudice che la può ordinare!

AGOSTINO GREGGI. Noi possiamo dire che il giudice ordina il processo a porte chiuse, quando la parte lesa lo richieda: l'interesse superiore da tutelare è quello della parte lesa. Se essa non vuole il processo a porte aperte, ha diritto ad essere accontentata: questo se vogliamo affermare un principio di tutela nei confronti della parte lesa. Se invece a noi non interessa la parte lesa, ma perseguiamo altri obiettivi, allora la norma diventa ipocrita. Sono fondamentalmente d'accordo su questo articolo, però occorre sopprimere la frase: «In tal caso il giudice decide, sentite le parti». Ritengo che ciò sia importante se vogliamo riparare alla violenza sessuale che è stata compiuta, e se vogliamo dare serenità al processo stesso.

Sesta novità: «Ai fini dell'accertamento dei reati previsti dalla presente sezione non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa». Non riesco a comprendere quali conseguenze si potranno avere in sede di processo a causa di questa nuova norma. Nel dubbio sono favorevole a questa novità, in quanto se vi è stata violenza questa deve emergere a prescindere dalle qualità della persona. Eventual-

mente gli avvocati difensori potranno sempre dare il loro contributo.

Vorrei ora soffermarmi su alcune novità che a mio giudizio sono negative. Non ho compreso ciò che si dice nella relazione che accompagna questo progetto di legge. Precisamente a pagina 5 si afferma che: «Viene abolito il divieto di rapporto sessuale con chi non è in grado di resistere a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica e fisica; attraverso questa abolizione si intende salvaguardare il diritto alla sessualità dei soggetti portatori di *handicap* e dei malati di mente».

DOMENICO PINTO. Di mente!

AGOSTINO GREGGI. A parte il discorso sui malati di mente — ogni giorno leggiamo sui giornali di delitti commessi da questi irresponsabili, o per meglio dire di atti di violenza difficilmente perseguibili, in quanto gli autori non sono nelle condizioni di intendere e di volere —, noi sopprimiamo, come elemento costitutivo, il caso della violenza usata su persona malata di mente, in nome del diritto alla sessualità dello stesso malato di mente. È chiaro che il malato di mente mantiene i suoi diritti normali (non possiamo togliergli anche il diritto alla sessualità) ma qual è il caso? Siamo di fronte a violenze vere, a violenze presunte? Qui bisogna stare molto attenti, perché il malato di mente può essere facilmente vittima di violenza. È molto più facile rendere vittima di violenza un malato di mente che non una persona non malata di mente. Qui bisogna forse fare maggiore chiarezza; forse non riesco ancora a veder chiaro, ma su questo bisognerebbe riflettere un pochino. Salta un'altra cosa piuttosto importante...

PRESIDENTE. Cerchi di concludere, onorevole Greggi.

DOMENICO PINTO. Si è stancato, Presidente, o sta scadendo il termine?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

AGOSTINO GREGGI. Signor Presidente, sto nei limiti di tempo, mi faccia parlare.

Salta un'altra cosa, salta, cioè, la violenza commessa attraverso l'inganno con la sostituzione di persona. Nel codice precedente la violenza fisica poteva essere esercitata attraverso la minaccia ed anche attraverso l'inganno; nella nuova formulazione il caso di violenza esercitata attraverso l'inganno viene eliminato. Questa è una svista o no? In questo modo la violenza esercitata con la sostituzione di persona non sarebbe più punita. Questo lo vogliamo, o no? Vorrei domandarlo al relatore e farlo riflettere. Non credo che vogliamo eliminare questa ipotesi, perché anche questo è un caso di violenza.

Salta, inoltre, un'altra ipotesi piuttosto delicata: quando noi diciamo che non sono punibili gli atti sessuali consensuali tra minori, allorché la differenza di età fra gli stessi non supera i tre anni, diciamo una cosa estremamente delicata. Infatti un diciassettenne potrebbe avere rapporti sessuali con una bambina di 14 anni, con una minore in senso totale; un ragazzo di 15 anni, magari molto attivo, molto vivace, potrebbe arrivare ad avere rapporti con una bambina di 12 anni.

DOMENICO PINTO. Un ragazzo di 15 anni può essere... attivo, una ragazza di 14 anni è una bambina!

AGOSTINO GREGGI. Neanche tu hai figli, Pinto?

PRESIDENTE. Proseguo, onorevole Greggi!

AGOSTINO GREGGI. Proseguo, ma queste sono cose importanti! Noi ragioniamo sempre nell'utopia, stiamo sempre fra le «nuvolette», ma la realtà è fatta di queste cose: che cosa succede ad un genitore — perché poi la responsabilità è dai genitori — se l'atto sessuale è commesso su una bambina di 11 anni da un minore di 14 anni?

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. A 11 anni si ricade sotto la fattispecie prevista dallo articolo 2.

AGOSTINO GREGGI. La violenza è presunta? Ma se diciamo che questi atti sessuali non sono punibili! Allora bisogna chiarire questo punto. Sono convinto che nelle intenzioni c'è la presunzione, ma attenzione al termine che usiamo: qui non c'è la presunzione, perché se affermiamo che non vi è punibilità quando vi è una differenza di 3 anni questo è un principio che fa saltare l'articolo precedente. Questo lo vogliamo?

MAURO MELLINI. Semmai è il contrario, quando non c'è una differenza di 3 anni.

MARCO BOATO. Infatti, l'obiezione è quella di Mellini, non la tua; i ragazzi e le ragazze hanno rapporti sessuali, cosa vuoi fare, sbatterli in galera?

PRESIDENTE. Se qui si parla in libertà, allora non si è più in un'aula parlamentare! Onorevole Greggi, lei crea una complicazione enorme: cerchi di non provocare chi la pensa diversamente da lei, continui!

MAURO MELLINI. Ma ha il diritto di dire quello che vuole!

AGOSTINO GREGGI. Mi pare che Mellini mi stia difendendo e lo credo bene, caro Presidente! Ma se quello che io dico provoca reazioni, significa che pone dei problemi, altrimenti i miei colleghi sarebbero gente poco rispettabile, se interrompesero solo per interrompere! Se quello che io dico crea dei problemi o delle riflessioni nuove, mi pare che sia un fatto positivo nel dibattito. Quindi io non creo alcuna complicazione.

MARCO BOATO. Il Parlamento è fatto per questo!

AGOSTINO GREGGI. Infatti, il Parlamento vale essenzialmente per questo, perché qui finalmente si può fare un dibattito guardandoci in faccia, invece che essere totalmente dominati dai mezzi di comunicazione sociale: esce un articolo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

su un giornale, e noi siamo tutti «masturbati» da quell'articolo. Stiamo discutendo in aula e dovremmo rinunciare a discutere nell'unico luogo dove possiamo, dove siamo costretti a discutere guardandoci in faccia sia pure da posizioni diverse! Infatti, la verità nasce da questo dibattito, non nasce dalle campagne di stampa dei mezzi di comunicazione sociale. Mi pare, quindi, che anche in questo ci sia da riflettere.

C'è un quarto punto che desidero sottolineare. Salta anche l'articolo 526 del codice vigente, nel quale è previsto il caso di «seduzione con promessa di matrimonio, commessa da persona coniugata». Sopprimendo l'intero capo primo del titolo nono — secondo quanto afferma l'articolo 13 —, facciamo saltare anche questa previsione, ripeto, contenuta nel codice attualmente in vigore. Intendiamo farlo davvero o no? Ci sembra che non sia il caso di preoccuparci della violenza commessa da persona coniugata, con promessa di matrimonio? Ci sembra un fatto che debba diventare lecito, non punibile?

Vorrei che il relatore ed i colleghi riflettessero anche su questa materia. Desidero dirlo ancora una volta: facciamo saltare un caso che è frequente e che potrebbe ulteriormente estendersi. Lo vogliamo? Vogliamo rendere non punibile la persona coniugata che seduce con promessa di matrimonio una ragazza? È violenza, mi pare. C'è la truffa, c'è il chiaro inganno. Vogliamo rendere non punibile questo reato? Mi pare che si debba riflettere e riflettere attentamente in materia.

E vi è un altro caso sul quale desidero richiamare l'attenzione dei colleghi. Mi riferisco a quanto detto dal collega Mellini, cui mi associo completamente. Conserviamo l'ipotesi dell'atto sessuale compiuto con l'abuso della qualità di pubblico ufficiale, anche se stabiliamo una pena piuttosto ridotta (diamo lo sconto, ha detto Mellini). Dobbiamo dare uno sconto al pubblico ufficiale che approfitta della sua posizione per commettere violenza contro una persona, contro una donna e, magari, di questi tempi, contro un ra-

gazzo (può succedere anche questo, ormai: violenza sessuale non solo contro le donne, ma anche contro gli uomini. Fra poco dovremo costituire una lega maschilista, per difendere i maschi da altri maschi)...

DOMENICO PINTO. Ma guarda caso!

AGOSTINO GREGGI. Guarda caso? Può succedere.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto!

AGOSTINO GREGGI. A parte lo sconto che facciamo all'articolo 6, vi è da aggiungere la previsione di violenza sessuale compiuta in occasione di rapporti di lavoro, compiuta nel mondo del lavoro. Mellini ieri è stato estremamente efficace, e non vi è bisogno che aggiunga altre parole. Il valersi della possibilità di dare lavoro, l'approfittare della qualità di superiore nel rapporto di lavoro, è fenomeno piuttosto diffuso, che tende ulteriormente a diffondersi. Non vogliamo prenderlo in considerazione, o rientra nella casistica generale? Forse il rapporto di violenza nel mondo del lavoro, cui mi riferisco, merita una maggiore considerazione, perché ritengo che in questa materia la violenza si stia diffondendo in misura piuttosto notevole, se vogliamo guardare la realtà.

ADELE FACCIO. C'è sempre stata!

AGOSTINO GREGGI. Da rilevare che non vi sono molti processi in materia, perché c'è il silenzio della parte offesa. La parte offesa subisce perché, altrimenti, rischia il posto di lavoro. È materia che sembra a me estremamente delicata e importante. C'è sempre stato: oggi, nella cresciuta corruzione generale, i casi possono moltiplicarsi...

Infine, manca totalmente il discorso sul freno delle cause che portano alla esasperazione della violenza. Credo che i colleghi abbiano presente quel che ho cercato di rappresentare in una interrogazione presentata ieri.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

MARCO BOATO. Diventeremmo matti a leggere tutte le interrogazioni!

AGOSTINO GREGGI. Allora ne parlo. Ho presentato una interrogazione al Governo per sapere se ritenga un fatto socialmente importante (oppure no) quanto è stato denunciato dal procuratore generale della Corte di cassazione, all'apertura dell'anno giudiziario, secondo il quale i delitti in questa materia, fra il 1980 ed il 1981, sono aumentati dal 20 al 40 per cento...

ADELE FACCIO. Sono aumentate le denunce...

AGOSTINO GREGGI. La situazione si va appesantendo e questo sembra a me un fatto molto importante. Nello stesso tempo, in Italia si va appesantendo la situazione relativa ai divorzi ed alle separazioni legali. Non a caso parlo di questi due mali (perché sono un male, evidentemente, anche il divorzio e la separazione legale), che si stanno diffondendo nel nostro paese. Vi era in proposito un emendamento della democrazia cristiana, che mi pare sia stato rivendicato dalla collega Garavaglia, sul quale vorrei insistere. Intendiamo o meno porci con attenzione il problema delle cause? Vogliamo renderci conto per quale ragione si verifica questo aumento del 20, 30, 40 per cento di delitti in questa materia? Senza parlare dei delitti clandestini... Per anni abbiamo parlato, ci siamo lasciati prendere dal «culturame» degli aborti clandestini. Nessuno sa quanti erano e quanti sono. Anche qui vi sono i reati clandestini: questo fenomeno di violenza è, cioè, diffusissimo. Vogliamo operare sulle cause?

Per quanto riguarda le cause, allora, bisogna dire che la situazione è piuttosto pesante. I reati stanno aumentando. Vorrei ricordare che alcuni mesi fa avevo preso l'iniziativa di invitare i colleghi ad una visione riservata di film pornografici. A parte gli impegni parlamentari, ho trovato una certa difficoltà perché i gestori delle sale cinematografiche di Roma hanno fatto una specie di serrata, schie-

randosi tutti in modo solidale con i produttori ed i distributori di film pornografici. Oggi forse la difficoltà potrà essere superata. Mi deciderò a chiedere alla Presidenza della Camera che ci permetta di compiere questa esperienza nella saletta in cui si proiettano le pellicole per i parlamentari (*Commenti*). Non so se i colleghi abbiano visto questi film: si tratta di fatti che scardinano...

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, le restano solo tre minuti per concludere il suo intervento.

AGOSTINO GREGGI. La ringrazio, signor Presidente.

Questi film — dicevo — servono a caricare di violenza sessuale coloro che vanno a vederli.

ROSANNA BRANCIFORTI. Appunto!

AGOSTINO GREGGI. Vogliamo fare qualche cosa al riguardo? O forse vogliamo arginare la violenza sessuale e lasciarne impunte le cause? Mi auguro che il dibattito su questi temi cominci con una simile presa di coscienza. Vorrei quindi invitare cordialmente molti colleghi, preoccupati di questi problemi, a compiere una seria riflessione sulle cause.

Vorrei anche invitare i colleghi ad un'altra riflessione, perché certe contraddizioni che emergono nel provvedimento indicano la necessità di un chiarimento: una riflessione sulla sessualità e sulla natura dell'uomo. La natura dell'uomo è infatti tale da non consentire che si parli di queste cose con leggerezza. La teoria del sesso come bicchiere d'acqua, l'idea che si possa dar luogo a stimoli, in questo campo, senza provocare reazioni negative, sono concezioni ormai chiaramente fallimentari, senza alcun riscontro nell'esperienza storica di tutte le civiltà. Noi stiamo andando verso l'abolizione del reato di oscenità: cominciamo cioè a ragionare ed operare in un modo che non ha riscontro in alcuna civiltà ed in alcun periodo della storia dell'umanità. Stiamo ora violentando, direttamente, la natura

dell'uomo. Se esiste una ecologia dell'orso marsicano e del lupo appenninico, esiste anche un'ecologia dell'uomo. E chi non capisce tutto ciò, dovrebbe riflettere, prima di inoltrarsi su tesi, discorsi, ideologie, su progetti di legge che invece riguardano la natura dell'uomo, senza tener conto delle esigenze che vi sono connesse.

Forse, si sta avvicinando il tempo di una nuova lotta di classe: quella delineata da Marx è ormai superata dallo sviluppo economico e tecnico e dalla maturazione democratica. C'è un'altra lotta di classe da accendere, a mio giudizio: quella che riguarda da un lato il 99,99 per cento e dall'altro lo 0,01 per cento degli uomini. Si tratta della lotta tra le masse popolari, tra le famiglie, tra le realtà sociali ed i potenti padroni degli strumenti della comunicazione sociale. In Italia e nel mondo, ci troviamo di fronte ad una siffatta operazione, che non sappiamo da dove nasca, che non riusciamo a controllare, perché forse non ce ne rendiamo neppure conto, ma che è guidata da persone abilissime e potentissime e tende a scardinare non certo soltanto la religione, o la nobiltà o le monarchie o il padronato, ma la natura stessa dell'uomo. In questa azione io vedo una coerenza ed un obiettivo. Un uomo scardinato da certe sue realtà (e tale scardinamento si realizza anzitutto e più facilmente sul piano sessuale, con conseguente scardinamento delle famiglie)...

MARCO BOATO. Poi, diventa schiavo del comunismo!

AGOSTINO GREGGI. Non del comunismo, ma dei padroni del comunismo (*Proteste all'estrema sinistra*).

Concludo, ringraziando il collega Boato per la sua interruzione che mi permette di ripetere ed insistere: l'uomo, a questo punto, diventa schiavo di qualcuno. Non credo che diventerà schiavo del comunismo perché anche il comunismo ha i suoi padroni. Ci sono, nel mondo, altri padroni più potenti del comunismo, che hanno il dominio degli strumenti della

comunicazione sociale... (*Interruzione del deputato Branciforti*)... e che si stanno adoperando prepotentemente, contro tutti, contro i cattolici e contro i comunisti, i quali speriamo arriveranno a rendersene conto (*Interruzione del deputato Ciai Trivelli*). I comunisti si rendono conto di questo pericolo, ed infatti — nei paesi di loro dominio — impediscono il dilagare di certe forme di eccitazione e di corruzione, mentre in Italia sembra che siano alleati e protettori dei corruttori.

Quindi, concludendo, signor Presidente, mi auguro che il dibattito su questo provvedimento rappresenti un grosso momento di riflessione su temi di fondo estremamente importanti, non soltanto per la pubblica moralità, ma per la libertà dell'uomo e per la sua dignità, nello sforzo di far crescere questi valori.

Mi auguro che la Camera possa portare fino in fondo il dibattito su questi temi, al servizio dell'uomo.

Ieri sera ho partecipato ad un dibattito nel quale sono stato rimproverato, insieme all'onorevole Manzini, uomo generoso e superiore moralmente e culturalmente, di battermi contro qualcosa, mentre è necessario battersi per qualcosa. Il mio discorso — almeno nelle intenzioni — non è contro qualcuno o contro qualcosa, ma per qualcuno: è un discorso per l'uomo secondo la natura e le vere profonde esigenze dell'uomo... e, chi vuole servire l'uomo, deve rendersi conto della sua natura e delle sue vere esigenze, che risultano anche dalla esperienza storica di tutti i popoli e di tutte le civiltà, e dalla riflessione che ognuno può fare, responsabilmente.

Forse nelle intenzioni siamo tutti a favore dell'uomo, però spesso le ideologie o le divisioni di parte ci impediscono di vedere chiaramente...

ROSANNA BRANCIFORTI. Anche la stupidità!

AGOSTINO GREGGI. Certamente, ma è meno diffusa della buona fede. Riconoscendo le buone intenzioni di tutti, invito i colleghi a riflettere bene nel momento in

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

cui esaminiamo questo progetto di legge e a rendersi conto che, ad esempio, mentre è difficile e lungo aumentare il reddito, la giustizia sociale e così via, è invece molto più facile e rapido mettere in crisi l'uomo, soprattutto le giovani generazioni, creando mentalità sbagliate. Purtroppo in Italia ciò sta avvenendo in misura larghissima. Quindi, battiamoci sì, ma per l'uomo, secondo la sua natura.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Faccio. Ne ha facoltà.

**ADELE FACCIO.** Penso che l'onorevole Greggi volesse parlare della persona e quindi vorrei invitarlo a rispettare questo termine, perché fino a quando si parla di uomo, oggi che anche in alcuni testi classici e legali è stato adottato il termine «persona», ho il diritto di ritenermi esclusa perché io sono donna.

Quindi, mi auguro che l'onorevole Greggi accetti il termine «persona» affinché tutti possano sentirsi coinvolti in quella ideologia della persona che — ovviamente — non condivido ma che ha alcune basi accettabili.

Desidero protestare duramente perché da molto tempo questo provvedimento giaceva fra i molti progetti di legge di cui si deve discutere ed è stato iscritto all'ordine del giorno proprio quando serve soltanto a riempire momenti di vuoto tra le decisioni del ministro del tesoro e quello del bilancio, tra l'emissione di cartamona nuova da parte della Banca d'Italia, tra una crisi e l'altra, in attesa che si arrivi alla caduta del Governo e alle elezioni anticipate. In realtà avevamo bisogno e chiedevamo che questo dibattito fosse il più possibile aperto e pubblicizzato affinché tutte le donne e tutti gli uomini, giovani, meno giovani e anziani, fossero coinvolti nel problema della sessualità umana. Infatti, questo è un problema che a partire dal momento del concepimento segue l'uomo durante tutta la sua vita, non essendo legato all'età. Non esiste il limite di età, esiste il limite di età se si tratta di genitalità, naturalmente, ma non se si tratta di sessualità. Sono acqui-

sizioni culturali abbastanza fondamentali che la nostra civiltà non ha ancora recepito in modo corretto, per la paura che tutti hanno di parlare della propria sessualità. Si parla tanto volentieri, fin troppo, della sessualità, genericamente; ed io per questo voglio dire che sono molto grata alla collega Garavaglia, che ieri ha avuto il coraggio di parlare della propria sessualità, di porsi come persona sessuale. Ritengo che questa dovrebbe essere la base per un discorso ragionevole, che dobbiamo fare tutti insieme.

Questo è un dibattito culturale, ed è un dibattito culturale che avviene nel silenzio, nell'indifferenza — ripeto — rispetto all'interessamento per altre questioni, che sono altrettanto importanti, certamente, non lo discuto; ma la discussione di questo provvedimento viene utilizzata come un tassello, come un cuneo, come qualche cosa che serve a riempire i vuoti; e ciò mi offende profondamente. Offende la mia femminilità, la mia sessualità, il mio essere parlamentare, ma soprattutto il mio essere donna. Quello che, a mio parere, non è abbastanza dibattuto, abbastanza fatto conoscere, abbastanza esplicitato, è che è vero che quando si parla di sessualità, di violenza sessuale, si parla di donne; ma si parla anche di minorenni, si parla di handicappati, si parla di omosessuali, si parla di anziani, si parla di deboli, in qualunque maniera. Si tratta cioè di una violenza che viene esercitata da qualcuno che può fisicamente imporsi su qualcuno che non può fisicamente difendersi. E a me sembra fondamentale questo punto del progetto di legge, e mi sembra che non venga evidenziato in maniera sufficiente; perché io non credo che in questo provvedimento si parli soltanto di qualche cosa che riguarda il rapporto maschio-femmina, ma credo che sia qualcosa che riguarda i rapporti tra persone.

Noi sappiamo — e lo sappiamo perché lo abbiamo acquisito scientificamente, in quanto è stato provato scientificamente — che uno dei maggiori problemi della nostra società, uno dei problemi che rendono la nostra società così violenta, è pro-

prio la repressione sessuale. La sessualità è un fatto normale, come il bisogno di nutrirsi, come il bisogno di respirare; quando essa viene comunque conculcata, distorta, repressa, come tutte le nostre leggi fin qui hanno fatto, il risultato è la violenza. Troppo spesso si usa dire, chiacchierando normalmente: la guerra c'è sempre stata e sempre ci sarà; la violenza c'è sempre stata e sempre ci sarà. Ecco, appunto: perché la repressione sessuale c'è sempre stata. E a questo momento noi puntiamo i piedi, e diciamo: è stato scientificamente provato, da molte correnti scientifiche, non da una soltanto, che alla base della lotta sociale, alla base dei problemi sociali ci sono i bisogni umani repressi; il bisogno di mangiare, il bisogno di respirare, il bisogno di avere rapporti sessuali, di esercitare la propria sessualità, di avere libertà sessuale; così come mangiare è un'esigenza primaria, ed anche mangiare si estrinseca in molti modi; così come respirare è un'esigenza primaria. A questo si ricollegano le nostre lotte ecologiche, le nostre lotte contro la fame nel mondo, le nostre lotte per una sessualità libera. Sono esigenze estremamente paritetiche, tanto paritetiche che tutte sono condizionate da repressioni esercitate dai meno sui più, da limitazioni esercitate da una volontà negativa. Allo stesso modo, una iperproduzione industriale comporta quella che gli americani non a caso chiamano «polluzione» atmosferica. Così come la volontà di ricchezza del mondo del nord sul mondo del sud porta a quell'olocausto che è la morte per fame nel mondo, così la repressione sessuale porta a quel massacro che è la violenza sessuale esercitata in mille modi, anche con il servirsi dello stato di repressione, in cui le persone vivono, per fare alcune delle affermazioni che faceva prima il collega Greggi, cioè per distorcere la realtà del problema.

Anch'io un tempo mi battevo o credevo di battermi contro la pornografia, e poi sono stati proprio gli handicappati, sono state proprio alcune fasce di popolazione, le più deboli e le più indifese, che mi hanno spiegato che per loro questo è un

modo di risolvere in qualche maniera qualche problema che la nostra società non permette che essi risolvano in altro modo; forse non la migliore delle soluzioni possibili, però certamente l'unica che in questa condizione di repressione totale può essere lasciata a persone che si trovano in condizioni eccezionali, diverse da quella che solitamente si intende per normalità (fermo restando che questa tale «norma» è assai poco definibile).

Vi è poi il problema degli anziani; recentemente è accaduto il fatto che una donna molto anziana è stata violentata. Ricordo che, quando ero giovane io, mi sembrava grande pace la promessa che ad un certo momento si sarebbe arrivati sull'isola felice o sulla costa di sicurezza, dove non si sarebbe stati aggrediti da quelle espressioni che per i maschi — qui davvero uso questo termine — sembrano così normali, e di cui le donne dovrebbero essere gratificate e che invece sono così pesanti. E su questo devo dire che ho sentito proteste da parte di donne di ogni classe sociale, di ogni ambiente, di ogni regione, di ogni paese. Non è vero che le donne accettino come un complimento la frase che viene loro rivolta per la strada; tanto è vero che c'è stato un momento in cui le femministe a Milano avevano imparato a rispondere per le rime, e la cosa aveva creato momenti di panico tra i «masciotti», finalmente aggrediti da frasi altrettanto pesanti: che, ovviamente, quando le dicevano gli uomini, erano un'espressione spiritosa, gentile, un complimento. Chi sa perché, quando le donne hanno cominciato a ricambiare gli uomini con la stessa moneta, la cosa non è stata più spiritosa, e si sono avute situazioni di protesta, di fuga, di smarrimento, da parte degli uomini.

Speravo proprio che questo avesse fatto capire ai signori uomini che la frase «galante» non è un complimento, non è un elogio, non è qualche cosa di piacevole, ma è qualche cosa di estremamente fastidioso, qualche cosa che desta ribellione, non soltanto nelle intellettuali o nelle signore borghesi, ma a tutti i livelli e in tutti gli ambienti sociali.

Il problema è che alle donne non è mai stato permesso di esprimere troppo decisamente questo loro disgusto, questo loro rifiuto; e moltissime donne, per il tipo di educazione loro impartita, per la pubblicità, eccetera, hanno imparato ad accettare certe espressioni come complimenti. Però l'hanno dovuto accettare a fatica, duramente, con amarezza oppure con assoluta incapacità di giudizio.

Quello contro cui dobbiamo lottare attraverso questa legge è una immagine stereotipa, che purtroppo è ancora viva nel fondo della pubblica coscienza, nonostante i tentativi che da tanto tempo le donne stanno compiendo per disfare queste immagini fisse della donna che o è brutta o è bella, e gli schemi di bellezza o bruttezza sono puramente esterni e formali. Difatti si riferiscono a certa tipologia, non tanto fisica delle persone, quanto delle immagini che i giornali, che le riviste, che la moda, che qualche cosa che fabbrica queste immagini industrialmente e solo per vendere, fabbrica e stabilisce. Tant'è vero che poi, per difendersi, l'individuo dice: «Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace». Cioè rifugge, ricerca altre vie traverse per recuperare gli spazi del suo interessamento personale verso oggetti e persone; e preciso «oggetti e persone», proprio perché sostengo che la classe sociale alla quale tutti inevitabilmente apparteniamo è la classe dei consumatori. Siamo tutti costretti, obbligati ad essere consumatori, anche di questi pre-concetti fabbricati dalla pubblicità, per cui non è più bello o brutto se non ciò che viene stabilito dalla pubblicità, dalla necessità di vendere, da problemi strettamente legati alla produzione industriale e non certamente a sentimenti, a espressioni, a manifestazioni della personalità umana. Cerchiamo in tutti i modi di dimenticare proprio la personalità umana, di metterla da parte, di non trattarla. Per questo sostengo che è un rinnovamento di civiltà tutto questo dibattito, ma anche questa piccola legge. Io non considero il codice penale, ma neanche quello civile, comunque non considero i codici né come un Vangelo né

come una Bibbia né come un Corano né come gli scritti di Lao Tze, di Confucio, non me ne importa niente della intangibilità del codice, quello che mi importa è invece un dato di informazione-educazione, è un dato di consapevolezza, di maturazione da parte delle persone. Quello che vorrei che emergesse chiaro da questo dibattito, non tanto solo questo all'interno del Parlamento, ma soprattutto quello che vorrei venisse fatto fuori, fra la gente, è la strettissima correlazione che esiste tra sessualità e violenza in condizioni di repressione. Se vogliamo eliminare la violenza dobbiamo prima di tutto liberare la sessualità, il che, con buona pace del collega Greggi, non vuole dire che improvvisamente dobbiamo tutti tramutarci in ninfe e satiri e correrci dietro, perché non è questo il discorso reale della sessualità. Il problema della sessualità è quello dell'armonica crescita della persona umana, e non soltanto ovviamente in Italia, in Europa o nei paesi dove abbiamo la pelle bianca, ma in tutto il mondo. Ecco perché lo lego così strettamente ai problemi di fame e di aria e di pulizia dell'aria che respiriamo, perché sono questi tre problemi basilari, tre problemi che sono inseparabili tra loro e dei quali non possiamo fare a meno per sopravvivere. Non è problema di sessualità che debba esprimersi in modi manifesti o che debba eliminare la privatezza del rapporto tra due persone o fra più persone, non ha importanza; quello che importa è la coscienza che ciascuno deve avere di sé e delle proprie esigenze, quello che importa è la repressione che si esercita sui più piccoli, sui neonati. È il tremendo problema della mancanza di rispetto totale che si ha delle esigenze dei neonati, dei bambini nei primi famosi mille giorni di vita, questo fondamentale problema di non reprimere gli istinti e i bisogni naturali. Vorrei invitare i colleghi, in modo particolare il collega Casini, che viene da Firenze, a pensare al modo in cui venivano trattati i neonati. Basta vederlo sulle formelle di Luca della Robbia davanti all'Ospedale degli Innocenti: questi poveri bambini legati. Pensiamo che cosa deve

essere stata la vita di queste creature che, dopo aver vissuto cinque mesi in posizione fetale, cioè raccolti con le ginocchia sotto il mento, improvvisamente venivano legati in posizione verticale con le gambine distese. Pensiamo alla sofferenza inaudita di queste creature e a quelle altrettanto inaudite — e sono molte — che noi provochiamo ancora nei neonati. Anche io sono stata legata, ma a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale si è iniziato a non legare più i neonati. Oggi, però, ripeto, si continuano ad esercitare violenze sui neonati, impedendo loro di svolgere una normale sessualità.

Questi provvedimenti trattano una particolare manifestazione della sessualità, una manifestazione in qualche parte pubblica della sessualità. Ma poi siamo qui tutti abbastanza scontenti, spaventati, talvolta con un sorriso, talvolta con cipiglio, talvolta con aggressività o imbarazzo di fronte a questo discorso che non viene affrontato con la necessaria naturalezza perché dietro c'è sempre questo fascino morboso della violenza che accompagna tutto ciò che è represso. Come dà fastidio sentir parlare di fame, di corruzione e di inquinamento dell'aria, così dà fastidio sentir parlare di sessualità, perché sono i problemi fondamentali della repressione che si esercita su tutta o parte della società umana: una violenza che si esercita consapevolmente perché oggi non possiamo più raccontare di non sapere della violenza che noi facciamo. Dà fastidio sentir toccare nei termini fondamentali quello che è fondamentale nella naturalezza dell'esistenza delle persone.

Tutta la nostra storia è permeata di violenza, perché tutta la nostra storia è permeata di repressione. Chiaramente è troppo facile, ma so che qualcuno vorrà servirsi di questo argomento, stravolgere il discorso ed affermare che dove tutto fosse troppo libero ci sarebbe non la libertà ma un altro tipo di disordine; dove non vi sono leggi, c'è disordine.

Io sono francamente contraria alle leggi e vorrei che si buttasse via questo nostro pasticciatissimo codice, che è ancora quello napoleonico, con buona pace

di Rocco e Zanardelli. Vorrei buttar via questo codice in cui c'è scritto tutto ed il contrario di tutto, in cui con il combinato disposto si prende e si pilucca una cosa qui ed una cosa là e si può trovare modo di affermare tutto e il contrario di tutto. Vorrei, invece, riuscire a stabilire pochi e chiari principi che funzionino sempre e ovunque. Naturalmente, la società è talmente complessa che non mi illudo si possa fare un decalogo. Bisognerebbe veramente ripulire tutta questa serqua inesorabile di articoli, contrarticoli, regolamenti, novelle, aggiunte, spiegazioni, chiarificazioni, eccetera (alcuni termini mi sfuggono, ma non importa molto) per cui ci si trascina dietro questo complesso di regole troppo spesso in contraddizione tra loro con la conseguenza poi di questi orribili processi e problemi della costituzione di parte civile, della presenza di testimoni; tutti problemi di lana caprina che non esisterebbero se si riuscisse a stabilire con semplicità cosa è lecito e cosa non lo è, tenendo conto prima di tutto di una maggiore acculturazione — per carità, non confondiamo con la cultura —, di maggiori dati di conoscenza di cui la gente oggi dispone. Se riuscissimo davvero a dare alla nostra scuola una funzionalità reale, cioè ad abbandonare una quantità di nozioni totalmente superate, potremmo arrivare finalmente non al nozionismo, ma alla conoscenza della natura umana, delle sue necessità, delle sue esigenze.

Naturalmente, la natura umana non è fatta soltanto dallo stomaco, dal sesso e dal cervello, ma dal complesso di queste attività, che possono trasformarsi, all'altro limite, anche in dati negativi, ma che dovrebbero venire conosciute con maggiore approfondimento.

Dunque, insisto su questo terribile problema del processo alla storia che bisogna fare, per riuscire a capire quanto è importante questo discorso della sessualità. Non vorrei neanche che si parlasse di sessualità liberata; vorrei che si parlasse di intelligenza (*intelligere* vuol dire capire), di comprensione della sessualità, che a mio parere manca ancora moltissimo

anche nelle nostre società affluenti, raffinate, ipercolte e iperdotate. Credo che non siamo affatto ipercolti e iperdotati non soltanto sul problema della sessualità, ma proprio su questi problemi fondamentali della vita umana.

Occorre risalire ai tre problemi fondamentali: respirare, mangiare e vivere la propria sessualità. L'errore è stato sempre quello di considerare la sessualità soltanto come mezzo di riproduzione, mentre essa è molto di più: è mezzo di manifestazione di se stessi, è qualcosa che va ricollegato a tantissime nostre manifestazioni, attività o rapporti che vengono negati, falsati o traditi.

Avrei voluto che, prima di arrivare alla discussione di questo provvedimento, che è solo una chiave per aprire qualche passaggio, ci fosse stato per mesi un discorso complessivo che avesse permesso di andare a fondo di questi problemi, a tutti i livelli e non soltanto a pochi specialisti che hanno letto Freud, Reich, Jung, Marcuse e Fromm, che soprattutto hanno seguito il procedere di questi studi e che conoscono le ricerche che procedono in questa direzione.

Invece, queste cose vengono lasciate a pochi esperti, che qualche volta riescono anche a stravolgerle sostanzialmente. Ad un certo momento si produce un indurimento delle arterie, che è un indurimento delle circonvoluzioni mentali, e quindi non si riesce più a seguire facilmente come attraverso le ricerche scientifiche si arrivi a verità fondamentali, chiarificatrici, che dovrebbero poi servire a semplificare quel tale codice e a non trascinarsi dietro il peso morto di tutti questi divieti, di tutte queste regolamentazioni, di tutte queste proibizioni, che ci spingono in una confusione tale per cui dobbiamo ascoltare eleganti disquisizioni che durano ore, ma che non arrivano al nocciolo dell'argomento.

Credo, quindi, che del problema dello stupro (veniamo alla violenza che si esercita in un certo ambito) noi siamo assai poco qualificati a parlare, perché è sostanzialmente un problema di classe: nessuno che appartenga a certe categorie

sociali ha conoscenza, se non per eccezioni, di cosa sia la violenza che si esercita là dove vi sono ancora problemi di fame (non parlo di paesi extraeuropei ma dell'Italia), anche se non si tratta più di morire per mancanza di nutrimento, ma piuttosto di fame di conoscenza, di rapporti sociali aperti, di fame di scambio di parole. Secondo la mia esperienza personale, acquisita con il CISA, moltissima parte della violenza sessuale si esercita all'interno della famiglia e gran parte delle minorenni che venivano ad abortire erano state messe incinte dal padre, dal fratello, dal cugino, dal cognato, dall'amico di famiglia, sempre comunque all'interno della famiglia.

Ecco allora un altro dato culturale: vi è tutta una fascia di educazione (chiamiamola così) secondo cui la violenza sessuale è atto di proprietà, significa apporre il proprio marchio, il proprio sigillo. Il padre di famiglia che magari è emigrato per ragioni di lavoro e si trova in un paese di cui non intende la lingua (fino a pochi anni fa questo succedeva non solo in Belgio o in Germania ma anche al calabrese o al napoletano trasferiti a Milano o a Torino) può — o crede di poter — esercitare la sua *patria potestas* in un unico modo, attraverso la violenza sessuale, attraverso quello che lui considera l'imprimere il proprio marchio alle persone della famiglia per manifestare da un lato l'esigenza di restare tra la propria gente e dall'altro la volontà di proprietà sulla propria gente: qualche cosa come un suggello di proprietà. Non si dica che sto parlando di tempi superati, perché purtroppo non è così.

Un altro motivo per cui sono feroce-mente contraria all'indifferenza nei confronti della violenza sessuale è che purtroppo da secoli, da millenni si continua a ripetere che lo scopo della sessualità è la riproduzione. Abbiamo dunque questo enorme problema di donne cui (a prescindere in questo caso dai termini di parentela) viene imposta una maternità di violenza, un maternità che non hanno scelto e che ovviamente non può essere di amore. Sotto a tutto questo vi è il desi-

derio della società che alle donne (che sono creature d'amore o creature di peccato: non c'è via di mezzo, anche se si tratta di due concetti totalmente assurdi e antitetici) venga imposto di amare anche i figli della violenza, figli dunque non scelti e non desiderati.

Mi rendo perfettamente conto che le cose che veniamo qui esprimendo suonano ostiche a certe orecchie; in genere alle orecchie maschili, anche a quelle degli uomini che credono di essere liberati, che sono più comprensivi, che si sforzano di capire. E suonano ostiche, queste cose, perchè sono slegate da una tradizione imposta. Dicevo prima che non accetto i codici come libri sacri, ma aggiungo che neppure considero i libri sacri come codici. Rifiuto dunque il rapporto che si continua insistentemente ad imporre alla gente, secondo il quale o una legge è imposta dal testo sacro (sia esso Corano, Veda, Bibbia, Vangelo, Confucio: ne abbiamo sempre troppi!) o viene imposta dal codice e quindi o la sessualità è peccato o la sessualità è imposta, quindi non armonizzata in un rapporto paritetico, aperto e leale. Il concetto che ritengo fondamentale perché manca nei rapporti sessuali quali normalmente vengono configurati nella nostra società è la mancanza di lealtà. L'altra faccia della lealtà, è la violenza. Che significa violenza sessuale? Prevaricazione di una parte dell'umanità sull'altra, dal punto di vista del codice. Ma dal punto di vista psicologico e sociale, significa anche prevaricazione di tutta la società su se stessa.

Dalle statistiche è comunemente dimostrato che l'uomo od il gruppo che esercita violenza sessuale non lo fa per una manifestazione di sessualità. Non è vero quel che diceva l'onorevole Greggi, che il rapporto è di sessualità mal espressa. Non è un rapporto di sessualità, è un rapporto di violenza, di sessualità repressa e quindi di violenza che non si manifesta attraverso il desiderio di una persona: non c'è scelta, molto spesso; nei procedimenti penali, i pochi che sono stati celebrati, e nelle analisi che si sono condotte, appare che il maschio non sapeva ne-

anche chi fosse la femmina che violentava; non gliene importava niente! Cioè non sono fatti di sessualità, ma di violenza. Questo deriva dall'enorme repressione sessuale esercitata a tutti i livelli. Il processo alla storia va fatto in questi termini, nel senso che non si bada all'oggetto della violenza. Un esempio è quindi la violenza omosessuale.

I rapporti omosessuali sembrerebbero derivare da una scelta più libera, di eccezionale libertà: invece sappiamo che no, assolutamente non è così. Ancora una volta è prevaricazione del maschio sul maschio sottoposto, umiliato e oltraggiato. Non credo che i legislatori si siano chiesti cosa rappresenta per il violentatore la violenza sessuale: quello che una volta era lo scettro, il segno della potenza, del potere, del dominio, dell'umiliazione dell'altro, dello sfregio. Questo ci porta ad approvare una legge che, se potessimo considerare l'umanità come serena zona di rapporti di pace, potrebbe sembrare ultronea. In realtà anche questo ci sforza ad accettare dati che probabilmente alterano il rapporto col vecchio codice, ma sono dati, direi, temporanei. Ecco perché c'è la richiesta che il codice, ad un certo momento, venga rinnovato completamente e non soltanto nelle sue procedure, ma anche nelle sue affermazioni. Ora e qui, in precise circostanze, è necessario chiarificare certi rapporti eliminando storture, con affermazioni di principio per cui, nonostante l'odiosità del rapporto per stupro, un processo per stupro diventi un fatto politico, dimostrativo...

**PRESIDENTE.** Onorevole Faccio, l'avverto che restano solo cinque minuti per terminare il suo intervento.

**ADELE FACCIO.** No, Presidente: non ci siamo, neanche per sogno! Ho ancora almeno dieci minuti: siccome conosco la sua abitudine di rubare il tempo, ho guardato l'orologio e so d'aver diritto ad altri dieci minuti!

**PRESIDENTE.** Abbiamo anche noi l'orologio, qui.

ADELE FACCIO. Poi, guardi: mi ha proprio interrotta — lei che prima si lamentava per le interruzioni dei colleghi — in un momento tale da farmi perdere il filo! Le assicuro che la sua interruzione non poteva cadere in un momento peggiore: comunque la perdono, e vado avanti. Anzi, riprendo.

Volevo dire che questi dati eccezionali probabilmente offendono la tradizione del codice, sono temporanei e possono servire a chiarificare la situazione; ecco perché volevo che si instaurasse un grosso dibattito culturale. Tutto sommato non mi interessa la persecuzione, io voglio la chiarificazione. È ovvio che in questo momento dobbiamo parlare di codici e di leggi, tant'è vero che anche il collega Mellini affermava che ci troviamo in situazioni nelle quali addirittura si diminuisce la pena. Siccome non sto facendo un discorso giuridico, ma intendo svolgere un discorso sociologico e culturale, dico che non mi interessa la penalizzazione, quello che mi interessa è la comprensione. Cioè voglio che la gente si renda conto che questo strumento della sessualità è paragonabile alla guerra, al bastone: qualunque tipo di violenza è parallelo alla violenza sessuale. Così come noi ci battiamo contro la guerra, contro il dato militarista che sta crescendo nella nostra società, con le stesse motivazioni e con la stessa energia ci battiamo anche contro questa violenza che è estesissima e viene esercitata non solo contro le donne, ma anche contro i minorenni, gli omosessuali, gli handicappati, gli anziani, i deboli di ogni tipo. Reclamo, esigo e voglio il diritto per i deboli di essere deboli e di non venire violentati dai forti. Vorrei infatti che tutta l'umanità fosse fatta di persone che non hanno bisogno di porsi in tale dualismo di deboli e forti, ma che si fosse tutti equilibrati in modo da avere tutti la possibilità di respirare un'aria respirabile, tutti di mangiare e tutti di svolgere la propria sessualità nelle infinite forme di cui abbiamo bisogno soprattutto in parità e in serenità.

È chiaro che questo progetto di legge non rappresenta lo strumento ideale, so

però che occorre porsi i problemi del mondo ideale; so anche che occorre avere il coraggio di prefissarsi mete lontane: questo può essere intanto uno strumento immediato e vicino. Si possono quindi prospettare soluzioni diverse, ma ciò che è essenziale — e continuo a vedere la tribuna dei giornalisti deserta, il che è molto grave — è che nel paese si apra questo dibattito e ci si renda conto che soltanto se si riesce ad affrontare il problema nella sua globalità, si potrà varare una legge particolare che combatta un tipo di violenza e un tipo di brutalità che vanno eliminate, così come va eliminato non tanto il reato contro la proprietà, quanto qualunque reato di violenza. La bastonata in testa è per me altrettanto grave quanto la violenza sessuale. Le conseguenze sono diverse ed allora ripeto che nel caso delle donne in età fertile la conseguenza drammatica può essere quella della maternità non voluta e dunque della necessità di altri interventi che in certi casi non sono graditi. A questo proposito, considerando che anche la maternità deve essere una libera scelta, è chiaro che si pongono altri problemi e in questo caso la libertà della scelta viene condizionata. Infatti se io voglio scegliere il momento della mia maternità e vengo violentata, la mia scelta chiaramente è condizionata dalla violenza. Questo è ancora un dato di più perché le donne vengano difese in maniera particolare in questo particolare momento e da questa particolare società. Certo la costituzione di parte civile, da parte dei gruppi, è spesso anomala — soprattutto rispetto al codice tradizionale —, però è anomalo tutto in questo momento. Probabilmente il dibattito riuscirà anche ad approfondire e a chiarire perché possiamo accettare o rifiutare tali condizioni oppure considerarle, sul piano politico, come uno strumento temporaneo, oppure definitivo. Queste condizioni le esamineremo più particolarmente parlando degli emendamenti.

Ma queste considerazioni volevo sottoporre all'attenzione dei colleghi, perché certamente verranno presentati degli emendamenti in questi termini e certa-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

mente sugli emendamenti apriremo ancora il dibattito e vedremo se saranno possibili approfondimenti. Ma quello che io vorrei chiarire in modo inconfutabile è che questo è un dibattito culturale, questo è un momento di crescita sociale e dunque credo che oltre i termini strettamente legislativi si debba anche tener conto di tutto il problema culturale che è sotteso dall'esame di questo progetto di legge. (*Applausi*)

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi ha sentito discorsi nel Transatlantico in questi giorni, ha sentito spesso fare l'osservazione se fosse davvero necessario mettere all'ordine del giorno, in questi tempi così calamitosi, che richiedono interventi profondi nel campo economico, la proposta di legge sulla libertà sessuale. Io sono d'accordo, nel metodo, con chi ha parlato finora, sottolineando, invece, l'importanza di questo dibattito, ma a una condizione: che il dibattito sfugga all'ipocrisia e accetti di affrontare a viso aperto i nodi culturali ad esso sottesi.

È un fatto che la violenza nel campo sessuale è in crescita. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha indicizzato questa crescita in un 41 per cento in più rispetto all'anno scorso...

**ADELE FACCIO.** Sono in crescita le denunce.

**CARLO CASINI.** Noi abbiamo come dato certo le denunce, sebbene anch'io sia d'accordo che probabilmente un maggior numero di denunce corrisponde ad una minor paura della pubblicità del processo. Comunque il dato di fatto è questo. Ed è un dato che corrisponde a quello che avviene in ogni paese dell'Occidente di cui conosciamo i dati.

I reati contro la libertà sessuale, quelli di cui si è dovuta occupare la magistratura, sono in costante crescita dal 1969 ad oggi.

Poiché l'onorevole Faccio nella sua interruzione ha alluso — credo giustamente — alla possibilità che l'aumento dei processi dipenda da un cambiamento del costume e non da un cambiamento di fatto, bisogna però dire — e lo dico appellandomi alla mia esperienza di magistrato — che comunque vi è stato in questi ultimi anni un «salto di qualità» nell'aggressione alla libertà sessuale; sono sempre più frequenti i casi in cui la violenza, che si estrinseca in una aggressione sessuale, non è il mezzo per soddisfare un impulso improvviso, per un godimento sessuale, ma è essa stessa il fine; si cerca cioè la forma più umiliante ed aggressiva non per il piacere sessuale, ma per il piacere della violenza.

Non dirò che tali episodi siano molto frequenti, perché non voglio dare della società una visione così cupa, ma voglio dire che ci sono e che sono di una gravità estrema.

Proprio per fornire risposta a questo «salto di qualità» della violenza, noi abbiamo previsto — ed io personalmente concordo con tale previsione — la violenza di gruppo come titolo autonomo, perché la violenza di gruppo (e intendo riferirmi non tanto al concorso di persone, quanto all'aggressione fatta da più persone riunite) è proprio assai spesso espressione di questa ricerca della violenza di per sé, e lo dico ancora una volta in base alla mia esperienza.

Allora, cercando di partire dagli elementi sostanzialmente comuni, dico anch'io che, certo, occorre fare qualcosa anche a livello legislativo. Vorrei però affrontare i nodi di fondo; vorrei affrontarli con serenità, cercando il dialogo, senza tacere nulla ed evitando la confusione.

Ed allora, affrontando la materia della violenza sessuale e dell'affermazione — dall'altra faccia della medaglia — della libertà sessuale, pongo tre domande. La prima è la seguente. Quando parliamo di violenza, a che cosa pensiamo? Pensiamo soltanto al gesto dell'uomo che aggredisce la donna? Potrebbe essere un bambino, potrebbe essere un uomo la vittima. Comunque, è vero che la donna ne è vit-

tima in larga prevalenza. Pensiamo solo a ciò oppure anche a qualcosa d'altro? Probabilmente questo altro, cui ha pensato in via prevalente, non dico esclusiva, un momento fa la collega onorevole Faccio, è diverso da quello cui penso io. Ed è su ciò che bisogna realmente misurarsi.

Dico allora che bisogna essere grati al movimento femminile di questa richiesta di misurare la legge che riguarda la sessualità alla dignità dell'uomo e della donna, ma dobbiamo chiederci se, al di là dell'atto singolo di aggressione, non vi sia un atteggiamento complessivo di reificazione della donna in particolare. Dovremmo dire, in generale, del corpo ma concretamente il problema riguarda in larga prevalenza la donna; accetto la definizione di «atteggiamento complessivo di reificazione della donna», atteggiamento anch'esso, oggi, più grave di ieri, secondo la mia prospettiva. Non so se essa corrisponda a quella dell'onorevole Faccio. Penso, ad esempio, a cosa significhi oggi la commercializzazione del sesso, l'uso spregiudicato del richiamo sessuale, per vendere, per fare quattrini. Se vogliamo parlare seriamente di queste cose, dobbiamo porci anche la domanda che mi sono posto. La giustificazione di molti atteggiamenti pseudo culturali non si trova nelle filosofie, ma nei conti in banca di alcune persone. Mi riferisco ai metodi di *réclame* in cui la donna soprattutto diventa il balocco gradevole che «serve» ad accompagnare l'immagine, che deve diventare anch'essa gradevole, del prodotto da vendere, ma penso, diciamolo con franchezza — dobbiamo dirlo perché sono convinto che riguardi la violenza sulla donna — anche alla pornografia, che è diversa rispetto al passato, perché è diventata un fatto industriale, industrialmente ideato ed organizzato, in cui particolarmente la donna diventa oggetto. Penso alla «filosofia» di una pornografia leggera, forse persino non censurabile, in cui, quanto meno, la donna è considerata un accessorio di successo dell'uomo. Penso a *Play boy*, per esempio, in cui le donne sono conigliette... Dicevo accessorio dell'uomo di successo, come altri

articoli di prestigio: un piacevole passatempo. Più spesso, quando il discorso diventa pesante, la donna si riduce ad essere un soggetto copulante; anzi, dire soggetto è sbagliato; oggetto copulante. La descrizione della donna è sempre quella di un essere condizionato dall'istinto.

Vogliamo parlare della violenza sessuale? Avete mai visto — io ho avuto modo di farlo, per ragioni professionali — come viene descritta, nel materiale veramente pornografico, la donna? Il volto non conta mai; contano solo gli attributi genitali. La persona scompare. E la pornografia diffonde la convinzione che la donna violentata goda. La sua resistenza sarebbe solo una «parte» che essa deve recitare per salvare le apparenze. Negate che ciò rappresenti un dato costante del linguaggio pornografico? Lo dico io? Non lo dico soltanto io, lo ha detto, ad esempio, Antonello Trombadori in una intervista del dicembre del 1979, che non leggerò interamente perché molto lunga. Antonello Trombadori dice queste stesse cose: potete andare a confrontarlo su *Famiglia cristiana* — non smentita — del dicembre 1979. Nell'articolo il collega conclude: «La pornografia è sempre violenza, è una squallida speculazione. Responsabili della pornografia non sono soltanto i produttori, ma quanti ne tollerano ipocritamente la diffusione». Questa è la prima domanda, che non serve solo ad introdurre il tema della pornografia, ma a cercare di capire che cosa noi consideriamo violenza, o fattore di violenza, e quale risposta dobbiamo dare.

La seconda domanda è il corollario della prima: quali sono, allora, le cause del crescere della violenza? Dobbiamo qui prendere atto — e su ciò misurarci — che probabilmente vi sono delle divaricazioni. Mentiremmo se non le facessimo emergere.

Vi è, infatti, la teoria della liberazione sessuale, da Wilhem Reich a Marcuse, che fornisce una certa interpretazione: quella che, sia pure in forme assai meno estremizzate, e quindi con la duttilità di chi fa riferimento ad un'esperienza di vita vissuta che in qualche punto può

anche avvicinarsi alla mia visione, ho sentito echeggiare nelle parole dell'onorevole Faccio. Wilhem Reich e Marcuse hanno scritto che, in fondo, tutto il male della storia deriva dalla repressione sessuale. Ogni forma di violenza, da quella privata fino a quella pubblica della guerra, deriverebbe, secondo questi due autori, dalla violenza sessuale. Nella rivista per omosessuali *Fuori*, nel numero 2, ho letto questa frase, in rilievo in prima pagina: «Noi lottiamo per una società che sia veramente libera perché fondata esclusivamente sul principio del piacere». In base a tale concezione — e cito ancora frasi che ho letto in opere di Wilhem Reich e dei suoi epigoni o ripetitori —, il simbolo più vero della violenza che si rinviene nella storia è Cristo sulla croce, «perché Cristo è il simbolo della repressione sessuofobica sadomasochista», con la precisazione — di cui possiamo sorridere, ma che pure ho letto in Wilhem Reich o nei suoi ripetitori — che questo cattolicesimo, che poi ha generato la violenza attraverso la repressione sessuale, ha bisogno di compensazioni inconsapevoli, attribuendo significati fallici ai suoi campanili o comunque sessuali ai rosoni delle chiese romaniche.

AGOSTINO GREGGI. Piuttosto ridicolo!

CARLO CASINI. Si potrà verificare se, come sempre, in formulazioni apodittiche vi è qualche venatura che meriti considerazione: comunque è questa una posizione, alla quale altri si richiamano (ricordo una ricerca del Ministero di grazia e giustizia, pubblicata qualche anno fa), secondo la quale la ragione del crescere della violenza è la crisi dei valori che presiedono alla sessualità, il ridurre la sessualità a pura genitalità, il diffondersi di una concezione ludica della sessualità, per cui il gesto sessuale perde il suo rapporto con la persona e diventa un fatto puntuale, distaccato dal rapporto tra le due persone. È, più o meno, quello che ha detto così bene la collega Garavaglia, esprimendo la sua e la mia visione di una sessualità che è dimensione integrale

della persona. Su questo, vorrei un attimo insistere. Vi è tutta una riflessione filosofica moderna, quella dell'esistenzialismo e del personalismo, che io posso opporre a Wilhem Reich ed a Marcuse: potremmo citare Kierkegaard, Buber, Berdieff, Marcel, Monnier, Berenson, Stefanini, Nedocelle, in cui si sottolinea che la sessualità, come espressione dell'amore, cioè del rapporto tra uomini, tra esseri viventi, è costitutiva della persona, proprio sul piano del suo esistere; e, per dire la verità fino in fondo, consentitemi di citare Giovanni Paolo II, nella poco conosciuta *Familiaris consortio*, secondo cui l'amore è la vocazione nativa di ogni essere umano, è cioè un fatto costituzionale dell'essere. L'amore è rapporto, incontro; io non sono uomo se non sono capace di incontro, non con cose, ma con soggetti a me simili che hanno una loro dignità, identica alla mia. Se questa logica è vera, ammetterete che l'atto sessuale, tra tutti i rapporti tra persone, è quello più intimo, coinvolgente, significante; e, se questo è vero, allora il discorso che in merito dobbiamo fare implica tutta la persona, nella sua qualità e nelle sue esigenze più profonde. Se ciò è vero allora vi sono dei valori che presiedono alla sessualità e quando dobbiamo esprimere un giudizio sulla sessualità dobbiamo dire che l'unico valore che presiede ad essa è la facoltà di fare «ciò che voglio», oppure operare in modo che essa sia espressione della persona. In questa scelta ho posto una domanda e due concezioni che si oppongono ed io, giurista, uomo politico devo tenere conto della Costituzione. Qual è la scelta che ha fatto la nostra Costituzione?

Mellini si scandalizza delle parole «pubblica moralità», che si trovano nel titolo nono del codice penale, e dico subito che anch'io sono favorevole al cambiamento di tale locuzione, ma io mi scandalizzo non per il fatto che queste parole possono avere un significato oggettivo, che sfugge alla valutazione soggettiva del singolo, ma perché queste parole sono usate in termini riduttivi. Infatti, non vi è pubblica moralità quanto a gestione della cosa pubblica, all'amministrazione del denaro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

altrui, all'interesse con cui bisogna operare a livello locale e generale... (*Interruzione del deputato Mellini*).

Sai che mi sono dimesso, Mellini; quindi posso parlare.

Allora, dicevo, che non mi scandalizza il termine «moralità pubblica», però voglio domandarmi se vi siano valori oggettivi, cioè socialmente e costituzionalmente oggettivi, che devono essere impegnati nel giudizio che esprimiamo su queste cose. Non si tratta, Mellini, di trasformare in peccato tutto ciò che si trova nel diritto, ma di leggere la Costituzione repubblicana e mi viene da sorridere quando leggo ne *la Repubblica* di oggi che per la prima volta la libertà sessuale è stata introdotta nel nostro ordinamento, quasi che fino ad ora non esistesse una tutela, magari imperfetta e da rivedere.

MAURO MELLINI. L'ho detto ieri.

CARLO CASINI. Si intitola così il capo primo del titolo nono dei delitti contro la libertà sessuale.

A tale riguardo desidero citare l'onorevole Mancini, socialista, che nel corso dei lavori riguardanti l'ultimo comma dell'articolo 21, nel quale si parla di buon costume, disse: «Vi è bisogno di riportare l'Italia in una sfera di moralità — non mi scandalizzo del termine moralità — purtroppo perduta per la nefasta opera del fascismo. Dal momento che la moralità dei popoli è al di sopra di ogni altra esigenza mi dichiaro favorevole alle limitazioni da sancire contro la stampa oscena». Inoltre, il comunista, onorevole Nobile, presentò un emendamento — voi sapete che l'articolo 21 della Costituzione è scaturito da un emendamento comunista, mentre originariamente prevedeva l'obbligo per il legislatore ordinario di vietare la stampa oscena — con il quale chiese di modificare l'articolo 21 — poi modificato — facendo discendere il divieto non dall'esecuzione di un obbligo costituzionale posto a carico del legislatore ordinario, ma direttamente dalla Costituzione con la seguente motivazione: «Propongo questo emendamento perché

nella Costituzione si stabilisca una norma che dica chiaramente che la Repubblica italiana non tollererà che la privata iniziativa si possa esplicare in imprese pubblicitiche — è questa la pornografia industriale — alla ricerca di facili guadagni mediante la corruzione e la depravazione della gioventù».

Certamente il linguaggio non è più attuale, ma il problema è quello di vedere se vi sono dei valori oggettivi e vedere se vi è un rapporto tra un clima di reificazione della donna e il crescere della violenza e dell'aggressione.

Anni fa ho scritto un libro — quello che stavo leggendo — in cui credo di aver dimostrato, ad esempio, il legame esistente tra pornografia e prostituzione. Tutti si dimenticano del momento della produzione industriale del materiale pornografico. Che cosa vuol dire: reclutare? Abbiamo parlato di violenza sessuale; immaginate che cosa vuol dire: o tu fai così o se no non ti faccio fare il film, rispetto ad una psicologia infantile che vede nella pellicola la realizzazione della propria esistenza? Si arriva poi a forme di autentica tratta internazionale. Di questo io ho esperienza e credo di averne data dimostrazione, ma questo rapporto tra la pornografia, come momento della produzione, e la violenza per essere individuato non aveva bisogno di me.

Voi ricordate *Paese sera* del 29 agosto 1979, il servizio sul suicidio di Alfredo Musella; il messaggio lo ha pubblicato *Paese sera*, e Musella, uccidendosi perché vistosi fotografare su certe riviste pornografiche, dice che, non avendo ottenuto giustizia perché si è speculato sul suo corpo, vuole che il fatto emerga alla luce del sole, perché molte altre persone si trovano nelle sue condizioni. Il discorso si potrebbe allargare, qualcuno potrebbe citarmi il rapporto del 1970 al Senato americano, che sostiene che non vi sono prove della nocività della pornografia; io potrei citare Lanfort, il rapporto Cohat, il rapporto di Williams del 1979.

Voglio dire che questo problema c'è, ed è un problema serio che non possiamo ignorare. Terza domanda per chiarire che

cosa faremo: qual è il contenuto del diritto alla libertà sessuale? Questo diritto indubbiamente esiste e va affermato come espressione della dignità della persona. Ma va solo affermato astrattamente o va garantito? Richiamiamoci alla Costituzione: l'articolo 3 dice che la Repubblica è impegnata a rimuovere gli ostacoli che si oppongono anche di fatto allo sviluppo della persona umana. E noi abbiamo detto e riconosciuto che la sessualità è una dimensione integrale della persona umana, e che una cultura della violenza si alimenta della scissione, della divisione, del ridurre alla genitalità la persona umana. Allora la Repubblica veramente riconosce il diritto se lo garantisce. Che cosa vuol dire garantire, se non fare in modo, per quanto possibile e con i giusti equilibri che anche altri valori da rispettare richiedono, che ogni atto di scelta sessuale sia veramente un atto di libera scelta, cioè garantisca le condizioni che impediscono l'inquinamento, e garantisca le condizioni della maturità che consentono la libertà di scelta, in un atto che è di per se stesso così profondamente impegnativo della persona?

Dopo questa introduzione, vengo al tema concreto della proposta su cui si discute. Vi sono alcuni punti sui quali mi dichiaro d'accordo. Elencherò prima i punti sui cui sono d'accordo e poi quelli sui quali chiederò modifiche. Il primo punto su cui sono d'accordo è l'unificazione dei due reati oggi esistenti di atti di libidine...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Che disastro!

CARLO CASINI. Posso anche sbagliare, De Cataldo, però mi pare francamente che sia cosa che si può fare, con alcuni correttivi che indicherò. Perché sono favorevole all'unificazione? Per due motivi fondamentali: perché dal punto di vista oggettivo, cioè sotto il profilo dell'interesse offeso, non possiamo nascondere che oggi ci sono degli atti di violenza sessuale, che possono essere più gravemente umilianti e offensivi della stessa violenza

carnale; perché riconosco una qualche validità alla istanza, che veniva dalla proposta di iniziativa popolare, di non sottoporre nei processi le parti offese ad una serie di estenuanti e difficili interrogatori, che finiscono molto spesso per essere umilianti. Il giudice, però, deve accertare la verità; e ammetterai, De Cataldo, che quando si gioca sul filo di una pena da applicare il giudice ha il dovere di sapere se si è trattato di un atto di libidine violenta o di violenza carnale. Questo richiede una indagine sulla meccanica, sulle modalità dell'atto sessuale che qualche volta può essere umiliante, perché ci sono persone che ne parlano liberamente, ma c'è anche la bimbetta di nove anni, per la quale la cosa è ben diversa. Io ne ho fatti, di questi interrogatori.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Nella tua simmetria della pena, non devi valutare ugualmente il fatto.

CARLO CASINI. Va bene, ma è chiaro che qui conta l'offesa alla dignità della persona, che si può apprezzare anche attraverso elementi che non sono così di dettaglio, come la penetrazione o la non penetrazione; parliamoci chiaro.

Io ho però una preoccupazione, ed ecco perché insieme con altri colleghi del mio gruppo, ho presentato degli emendamenti. Propongo dunque una correzione nel testo in esame perché mi rendo conto delle difficoltà. Noi non vogliamo una legislazione di tipo «khomeinista», cioè che parifica e che risponde con durezza a qualsiasi possibile situazione. È principio di civiltà che la pena deve essere adeguata anche alla gravità del fatto ed alla personalità dell'individuo. Non c'è dubbio, quindi, che l'unificazione porti a questo problema, cioè ad un innalzamento della soglia della punibilità, aggravato dal fatto che abbiamo tolto la parola «libidine», che in qualche modo indicava qualcosa di più dell'atto sessuale in sé (questo è il problema già indicato ieri sera da Mellini). Questo problema è stato stemperato attraverso l'introduzione delle «molestie

sessuali», che per la verità, sono troppo poco rispetto ad una fascia intermedia di atti in cui il gesto sessuale ha un'aggressività che non merita di essere punita con tre anni di reclusione. Questo è un problema che va considerato. Io credo che si dovrà introdurre un'attenuante per i casi di lievi entità, che sia descritta, come ho cercato di fare, in modo obiettivo, che non consente al giudice di dire che gli atti sono meno gravi, per esempio, perché compiuti in danno di una prostituta o della moglie, ma che abbia attinenza alla natura oggettiva di essi.

Sono d'accordo per quanto riguarda il cambiamento del titolo; sostanzialmente, direi che bisogna fare riferimento alla persona, ma proporrei che il titolo riguardasse però anche la dignità della persona: «dei delitti contro la libertà sessuale e la dignità della persona» perché questo, alla fine, volere o volare, è il discorso che abbiamo fatto in modo comune. Cancelliamo pure la moralità pubblica, perché si tratta di un concetto secondo me da rivedere, semmai per estenderlo, perché è riduttivo; trascuriamo pure il riferimento al buon costume, che pure ha significato costituzionale, ma parliamo della dignità delle persone, oltretutto suggerita da una delle proposte di legge iniziali, che era quella dei deputati del gruppo socialdemocratico.

Non sono invece d'accordo — e questo lo dico con molta fermezza — a che, una volta cambiato il titolo, affinché sia chiaro il segnale, i reati di cui ci occupiamo siano spostati in altra sede. Credo che essi debbano restare all'interno del titolo IX, con nuovo titolo. Se volete spostare al titolo XII, chiedo che tutto il titolo IX sia abolito, e venga trasferito nel XII. Vi prego di seguirmi su questo, che è un punto cui tengo molto. Se volete spostare al XII — «dei delitti contro la persona» — tutto quello che volete togliere dal titolo IX, rimarrebbero soltanto tre articoli: l'articolo 527, l'articolo 528 e l'articolo 529, cioè atti osceni in luogo pubblico, pubblicazioni e spettacoli osceni, nozione di osceno. Allora in questo modo voi dite che questi reati non sono reati

contro la persona, e che perdono ogni significato. Voi dovete introdurre un criterio interpretativo nella variabilità del concetto di osceno, che è in riferimento alla persona, ma non potete lasciare come foglie secche questi tre articoli in un titolo che per voi non ha più senso e che quindi sono destinati a cadere in futuro. Allora dobbiamo essere chiari e chiarire se volete fare la battaglia al concetto di pudore oppure se volete lottare per il diritto alla libertà sessuale. Questa è l'alternativa che io vi pongo.

Io credo che ci sia una libertà sessuale che deve recuperare la lotta contro questa cultura della violenza, di cui fanno parte soprattutto gli articoli 528 e 529, che vanno recuperati in questo contesto come tutela avanzata della dignità della persona. Anzi credo che occorra dare un segnale in questo senso per essere coerenti. L'onorevole Garavaglia già ve lo ha dato proponendo un suo emendamento che, riprendendo la proposta democristiana, prevede come titolo autonomo di reato il fatto di pubblicare, rappresentare scene di violenza sessuale che, per il modo con cui sono rappresentate, possono indurre alla violenza sessuale. Io ho proposto un emendamento, diciamo, diverso, che introduce questa descrizione come circostanza aggravante dell'articolo 528.

Quali sono le altre cose sulle quali sono d'accordo? La abolizione della seduzione con promessa di matrimonio. Qui non sono d'accordo con il collega Greggi. Perché secondo me si può abolire senza preoccupazione? Perché la promessa di matrimonio aveva una efficacia persuasiva e, se vogliamo, coattiva in altri contesti storici, mentre oggi ci sono altre cose che premono ancora di più. Ho già fatto prima degli esempi: il lavoro, per esempio. E qui potrei portare esperienze. Io feci una volta un processo a Firenze contro un tizio che riuscì ad avere rapporti sessuali con una quantità enorme di ragazze dicendo che lui era un certo industriale di Milano e che era in grado di trovare posti di lavoro purché..., eccetera, eccetera. Dico quindi che, di fatto, nel

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

contesto attuale della nostra società, esplica un'efficacia più gravemente persuasiva, cioè coattiva, un altro tipo di rapporto (ho fatto prima l'esempio della giovinetta alla quale si promette l'ingresso nella produzione cinematografica) che non la promessa di matrimonio. Quindi questo a me parrebbe adeguamento ad un mutato contesto sociale.

Sono ancora d'accordo nella configurazione — ho già detto le ragioni — della violenza di gruppo come titolo autonomo di reato, e non mi soffermo ulteriormente su questo. Sono anche d'accordo nella eliminazione del delitto di ratto e nella sua sostituzione con il sequestro di persona a scopo di compiere atti... (*Interruzione del deputato De Cataldo*). Sì, perché già la terminologia degli articoli...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. È sbagliata proprio la norma. Occorre riformularla.

CARLO CASINI. Infatti, la riformulo. Hai visto il mio emendamento?

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, sono attento e curioso.

CARLO CASINI. Dicevo che già la terminologia in questi delitti di ratto era francamente un po' antiquata. La loro funzione era quella, per un verso, di diminuire la pena quando il ratto fosse a fini di matrimonio, rispetto al sequestro di persona, per altro verso di aumentarla quando invece lo scopo fosse quello di compiere atti sessuali. A me pare che eventualmente questa seconda esigenza può avere un senso e quindi si debba parlare di un sequestro di persona che ha un fine particolare; salvo correzioni che mi pare si debbano apportare nella formulazione, per evitare disegualanze, cioè che un sequestro di persona a fini di matrimonio sia punito meno di un sequestro di persona normale. Tra le altre correzioni che credo che si debbano portare, ne accenno solo una, per riprendere l'argomento in fase di discussione degli articoli: l'ultimo comma dell'articolo 8, così come

attualmente formulato, considera circostanza aggravante quello che è invece un titolo autonomo di reato, cioè la violenza di gruppo, tant'è vero che dice: «Le pene sono aumentate quando ricorre la circostanza di cui all'articolo:».

RAIMONDO RICCI. Siamo d'accordo su questo.

CARLO CASINI. Altri aspetti tecnici, viceversa, non li tratto in questo momento per non dilungarmi eccessivamente, visto che il tempo corre.

Sono d'accordo per un ritocco alla disciplina delle udienze. L'attuale codice di procedura penale lascia libero il giudice di decidere se procedere a porte chiuse o aperte facendo però riferimento a quel concetto di pubblica moralità che abbiamo espunto...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Anche.

CARLO CASINI. Certo, anche. Che abbiamo espunto, dicevo, dal titolo IX, ma che rispunta, se non erro, nell'articolo 423.

La proposta della Commissione è quella di stabilire in via generale la pubblicità delle udienze e questo, in quanto rimuove il concetto di pubblica moralità, mi trova d'accordo. Nelle udienze, infatti possono intervenire solo i maggiori di anni 18 e quindi direi che qualunque cosa si dica, per quanto oscena possa essere, non ha in quella sede la finalità dell'erotismo perverso, ma semmai di quello scientifico, di accertamento della verità e quindi comunque non merita la espulsione degli ultra diciottenni. Due correzioni, però, vanno certamente fatte, proprio per restituire il sistema ad una sua civiltà. Vediamo la prima.

Nel testo proposto si dice che «A richiesta della parte offesa» si può procedere a porte chiuse. Evidentemente si ritiene che la parte offesa, magari sbagliando, magari perché repressa — tutto quello che volete —, abbia timore a parlare pubblicamente di certi argomenti im-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

portanti ai fini dell'accertamento della verità. E l'imputato lo presumiamo colpevole prima della sentenza definitiva? L'imputato, che in qualche caso potrebbe anche essere una imputata, in qualche caso si è verificato, non ha il diritto anche lui, proprio ai fini dell'accertamento della verità di recuperare una libertà, di non sentirsi condizionato? Non è forse vero che nella delega per il nuovo codice di procedura penale abbiamo stabilito il principio di parità tra le parti? Pensavamo solo al pubblico ministero, non abbiamo pensato pure all'accusa privata?

Se vogliamo mantenere questo sistema, come minimo dobbiamo affermare che si procede a porte chiuse su richiesta o della parte offesa o dell'imputato. Sulla richiesta valuterà poi il giudice.

Vediamo ora la seconda correzione. Nel testo proposto dalla Commissione, all'articolo 12, si afferma che «Ai fini dell'accertamento dei reati previsti dalla presente sezione non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa». Mi sembra evidente l'intento ragionevole di porre la parte offesa, ed io direi anche l'imputato eventualmente innocente, in condizione di non dover esporre in pubblico il suo operato in una materia in cui risputa, tra l'altro, quella riservatezza che da altre parti si vuole cancellare. Il fine del processo, però, è l'accertamento della verità. Su questo punto spero che De Cataldo mi darà ragione. In questo senso io manterrei la dizione «rispetto della dignità della persona», proprio in coerenza a quanto detto prima.

Come possiamo, infatti, affermare che è vietato indagare sui rapporti tra persona offesa ed imputato e sulla vita sessuale precedente? Pensiamo ad una persona — non diciamo una donna, per non offendere... poniamo che si tratti di un uomo — che dica: una sera passavo per la strada, ad un certo punto un'altra persona mi ha chiamato in una macchina e ha avuto rapporti con me. Pensiamo ancora che l'altra parte si difenda dicendo: un momento, ci sarà tutto il problema della descrizione di come sono andate le

cose nel concreto, ma tenete presente che questo uomo si prostituiva tutte le sere.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Domanda ad Adele Faccio cosa è successo in un processo a Firenze!

CARLO CASINI. Tutto questo non dico che inciderà sul fatto, che poi avrà bisogno di sue «fotografie», ma sul piano indiziario, sulla esigenza di sapere di più. Si potrà accettare un sistema komeinista che attribuisce senso di verità sempre ed in ogni caso a quello che afferma la parte offesa? Credo che facciamo bene a reagire a certo tipo di processo in cui l'interrogatorio poteva anche essere troppo umiliante, ma stiamo attenti a non cadere nell'opposto.

Se introduciamo — come abbiamo fatto, ed io sostengo che questo debba essere mantenuto — il principio che in ogni caso gli interrogatori debbono essere effettuati nel rispetto della dignità della persona, credo che questo sia sufficiente (*Commenti del deputato De Cataldo*). So già quello che mi vuoi dire: perché, negli altri processi il giudice non deve rispettare la dignità delle persone? Ha carta bianca per fare interrogatori offensivi? No, De Cataldo, però siccome questo è un processo che attiene a fatti che sono strettamente correlati ad una violazione...

PRESIDENTE. Onorevole Casini, le rimangono solo cinque minuti. Quindi, se vuol concludere brillantemente, bisogna che cerchi di riassumere.

CARLO CASINI. Mi avvio alla conclusione.

Un richiamo specifico in questo caso alla dignità mi pare pertinente. E con ciò ho detto le cose su cui sono d'accordo; devo elencare quelle su cui non sono d'accordo.

Oltre che sulla collocazione di questa materia, non sono d'accordo sull'attuale disciplina della violenza presunta, che il gruppo democristiano rifiuta di introdurre nel testo della Commissione perché in certe proposte iniziali era del tutto

esclusa. Noi invocammo, al contrario, la legislazione di tutti i paesi del mondo.

Il problema che si pone è stato sollevato ieri, mi pare, dal collega Mellini; e in questo senso proporrò una correzione attraverso un emendamento. Noi abbiamo detto, in riferimento al punto 2) dell'articolo 3, che quando la persona offesa è minore di 16 anni l'esistenza di un particolare rapporto con l'offensore può ugualmente far presumere la violenza. Tra questi dobbiamo anche inserire il rapporto di istruzione che abbiamo tolto. Non vi è, infatti, la stessa situazione? Poi c'è un problema che dal punto di vista pratico potrà avere scarso peso, ma ha ragione Greggi quando dice: «Se uno ottiene di compiere atti sessuali con un consenso non vero, perché si è sostituito ad altra persona, dobbiamo dire che questo è lecito?». Si dice: «Ma capita di rado!». Però, se noi lo cancelliamo, diciamo che questo si può fare!

RAIMONDO RICCI. È roba da romanzo d'appendice!

CARLO CASINI. Io ti dirò che ho fatto un processo su questo: l'ho detto anche in Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Casini deve concludere: non interrompetelo!

CARLO CASINI. Comunque, il problema più grave è quello dell'infermo di mente, perché si tratta di conciliare due opposte esigenze. Capisco, pur partendo da una logica diversa, quanto hanno sostenuto Adele Faccio ed altri circa il diritto alla sessualità anche di colui che è infermo di mente. Però, se l'atto sessuale è un atto umano, esso deve essere libero; mentre le possibilità di approfittamento in questa materia sono enormi.

Allora noi dovremmo riuscire a trovare una formula che, senza dire che il malato mentale come tale è sempre vittima di violenza presunta, consentisse al giudice lo spazio per valutare caso per caso se vi è stato un approfittamento delle sue condizioni di minore capacità di intendere e di

volere, che trasforma il fatto in un gesto di violenza. In questo senso ho proposto un emendamento.

C'è poi il problema dei rapporti tra minorenni. Sono contrario al testo della Commissione che prevede la scriminante nell'ipotesi in cui vi sia una differenza di età di meno di tre anni. A parte la precarietà di questo limite triennale, qual è la ragione per cui noi consideriamo violenza presunta quella compiuta sul minore? Il fatto che il suo consenso è viziato, non c'è. Il codice penale stabilisce che il consenso si ha per non dato se chi lo ha dato non poteva validamente esprimerlo.

Se l'atto di incontro sessuale è un gesto di maturità, richiede questa libertà di decisione. Allora non si capisce come questa maturità ci sarebbe se la differenza fosse minore di tre anni e altrimenti non ci sarebbe. Si fa, cioè, riferimento non alle condizioni della persona offesa, ma all'età dell'offensore.

Tenete conto che per le situazioni umane che si presentano già il sistema attuale dà la possibilità al giudice (che poi è un giudice particolare: il tribunale per i minorenni) di dichiarare non imputabile una persona, e in questa materia è abbastanza facile arrivare ad una dichiarazione di non imputabilità, che è condizione che riguarda la persona e non il fatto.

Va rivisto tutto il sistema delle aggravanti, sulle quali non mi soffermo; di questo aspetto parlerò quando esamineremo gli emendamenti. Salto anche la questione della corruzione dei minorenni, che dovrebbe essere reintrodotta, come era previsto da tutti i progetti di legge, salvo quello dei deputati dei gruppi socialista e radicale. La corruzione di minorenni era prevista nelle proposte presentate dai deputati dei gruppi liberale, comunista, repubblicano e della democrazia cristiana: io propongo con l'emendamento che ho presentato di tornare alla formula prevista nella proposta di legge di parte comunista che esclude come esimente l'essere la minore già moralmente corrotta, che riduce da 16 a 14 anni l'età della vittima ed introduce il dolo speci-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

fico, il fine di offendere il pudore della minore.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

CARLO CASINI. Per quanto riguarda il problema della procedibilità, ho espresso lungamente in Commissione i miei dubbi e il collega Mellini ha già riferito dati di esperienza. Tre ragioni mi fanno propendere per il sistema della procedibilità a querela: è questa una questione tecnica, priva del confronto ideologico di cui parlavo prima.

La prima è la questione dei minori o degli psicolabili...

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione sta scadendo, onorevole Casini.

CARLO CASINI. Concludo in un solo minuto. Dovremo dire che un terzo ha il potere di decidere circa ciò che è opportuno per il minore in ordine al suo sviluppo, al trauma psichico eccetera, piuttosto che un padre e una madre?

La seconda ragione è la possibilità di situazioni (rapporti fra giovani, fidanzati, gente che si sposa) che si svolgono in un rapporto che, pure essendo violento, sta in una zona di confine ed è difficilmente interpretabile; magari è seguito successivamente dalla volontà di volersi bene e perdonarsi. Possibile che non possiamo dare un significato a questa volontà di perdono e recupero, di un gesto che, sia pure in modo distorto, si inserisce in un rapporto affettivo? Infine (lo ha già detto Mellini) vi è la difficoltà della prova, data la natura oggettiva degli atti che, in fondo, non sposta molto le cose, anche dicendo che la procedibilità è d'ufficio.

Ho proposto quindi che fosse cancellato il testo della Commissione, e se ci sono reati per cui si deve procedere d'ufficio, essi sono soltanto la violenza di gruppo ed il sequestro di persona a fine di libidine. Quanto alla possibilità che associazioni che tutelano gli interessi delle donne possano costituirsi nel processo,

esprimo la mia più ferma avversione: perché questa specificità, solo in questa e non in altre materie? (*Commenti del deputato Maria Luisa Galli*). Ciò sembra voler dare per scontato un giudizio positivo su un dato di fatto che invece è tutto da discutere, e cioè che oggi i processi avvengono nei confronti di donne minori che non si sanno difendere da sole, in cui sempre c'è la prevaricazione del giudice. Soprattutto (prego di ascoltare questo argomento), che garanzia abbiamo sulla scelta della associazione? Non possiamo immaginare che un gruppo, bisognoso di pubblicità, paga la persona perché accetti...

PRESIDENTE. Onorevole Casini, mi scusi, lei continua con i suoi argomenti ma, quando il tempo è scaduto, bisogna saper concludere, altrimenti è inutile che sia fissato un tempo per gli interventi.

CARLO CASINI. Concludo con le ultime parole. L'argomento è stato già intuito: leggo questo, che esprime la cultura contro cui tutti insieme dobbiamo batterci: «Noi lottiamo per una società che sia veramente libera, perché fondata esclusivamente sul principio del piacere»: credo che questa affermazione si fondi su un concetto corrotto di libertà: noi lottiamo per una società che sia veramente libera, perché fondata sul rispetto della persona e sulla solidarietà (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, stiamo discutendo da ieri sera il testo unificato di queste proposte di legge ed avviandoci alla conclusione della discussione sulle linee generali, può essere opportuno, anche per la chiarezza delle idee di ciascuno di noi, aver presenti i punti complessivi di riferimento di questo provvedimento.

Tenterò di concludere prima del tempo concessomi il mio intervento, che si di-

vide in tre parti: cercherò di definire le linee di fondo del sistema originario del codice Rocco; tenterò di vedere cosa è successo in questi anni; vedrò poi come il progetto di legge in discussione risponde alle modifiche nel frattempo intervenute nel costume e nelle leggi.

Nel sistema originario, la violenza sessuale era un delitto contro la moralità pubblica. Si distingueva tra congiunzione carnale violenta ed atti di libidine, era perseguibile a querela ed aveva il matrimonio riparatore. L'asse era la collocazione contro la moralità pubblica; voglio un attimo insistere su questo dato perché credo che possa apparire come fatto esclusivamente ideologico lo spostamento di questo delitto da un titolo all'altro. In realtà vi sono dei dati contenutistici di interpretazione. Innanzitutto questa moralità, alla quale faceva riferimento quel codice, non era la moralità pubblica, bensì la moralità dei privati elevata a moralità dello Stato. Non c'è materia, in tutto il codice penale, nella quale il privato avesse più possibilità di giostrare punibilità e revoca della punibilità stessa, con istituti affatto nuovi quali per esempio il matrimonio riparatore.

Ci muovevamo in un sistema nel quale perseguibilità e querela da un lato, irrevocabilità della querela e matrimonio riparatore dall'altro, sancivano possibilità di grande elasticità di intervento. A differenza di quanto avveniva nel sistema completo del codice, la cessazione della possibilità di punire non dipendeva dalla revoca della querela, ma da un fatto che reintegrasse la moralità offesa, cioè il matrimonio. Quella congiunzione carnale poteva ritenersi chiusa all'interno del sistema della moralità privata, se fosse intervenuto il matrimonio. Cosa voleva dire tutto ciò? Che lo stupro era considerato un fatto privato e vergognoso, da tenere segreto e da rendere sia punibile che riparabile per volontà privata. Mai lo Stato totalitario era stato così rispettoso della volontà dei privati e dobbiamo chiederci il perché. Perché in realtà la volontà dei privati era il rapporto di forza uomo-donna.

Lo Stato, non intervenendo a disciplinare questo rapporto, non ponendo dei suoi criteri di valore, lasciava che operassero i criteri della società liberale, cioè lasciava che operassero i tradizionali rapporti uomo-donna. In questi rapporti lo Stato si riconosceva perfettamente in quanto erano rapporti autoritari, come del resto le sue concezioni: mai lo stato fascista è stato più liberale, nel senso ottocentesco e tradizionale, come in questa materia. D'altra parte era un settore in cui esisteva lo *ius corrigendi* del marito sulla moglie, cioè si contemplava la possibilità del marito di picchiare la moglie. Vivevamo in un sistema in cui la magistratura riteneva che costituisse adulterio il fatto che la moglie conservasse le lettere di precedenti fidanzati. In questo contesto, questa legislazione — in gran parte attuale — non era rispettosa della volontà dei privati, bensì dello squilibrio tra i privati e dell'oppressione. Quando diciamo che non vogliamo un processo privato, non intendiamo dire che lo stupro va portato in piazza o va sbandierato perché vi è un gusto di esibizione, no, vogliamo che esso sia materia di discussione, vogliamo che sia materia sottratta a questo processo di privatizzazione, vogliamo che sia materia pubblica, perché investe interessi che sono collettivi.

Quella convocazione contro la moralità pubblica — ed insisto su questo perché è qui che vi sono delle conseguenze — cosa comportava per il giudice? Il giudice durante il processo non accertava — ecco il perché delle domande violente — se vi era lesione della libertà. È vero, Mellini, che delitto contro la libertà sessuale era l'instaurazione del codice Rocco ed anche del codice Zanardelli, ma quale libertà? Era la libertà del liberalismo, non della persona. Era il libero rapporto di forza tra i privati e non la libertà intesa come estrinsecazione della persona. Il giudice non accertava se vi fosse stata lesione della libertà, ma se vi fosse stata lesione della moralità pubblica; accertava, cioè, e indagava sul buon costume e sulla moralità delle parti private nel processo, perché questo doveva accertare, se cioè lo stupro di quella vit-

tima avesse leso realmente la moralità pubblica o no. Di qui la necessità di accertare, per il giudice, la vita *ante acta*, per vedere se in realtà la condotta precedente al fatto legittimasse una punizione o se per caso la moralità pubblica non fosse già stata lesa da quella donna.

È chiaro che le indagini erano fatte in questo processo sia sull'uomo che sulla donna, ma per l'uomo vi era la tendenza a valorizzare gli elementi di buona moralità e di buon costume, mentre per la donna si tendeva a determinare la situazione precedente di cattivo costume. Insomma, l'insieme di queste indagini conducevano all'evento, per cui il processo tendeva ad incasellare la donna violentata nelle categorie della donna violentabile, della donna che si era esposta alla possibilità di essere violentata, o che si era messa nelle condizioni di essere violentata, proprio perché l'indagine era fatta sulla questione della moralità.

DOMENICO PINTO. O di suscitare la violenza!

LUCIANO VIOLANTE. O di eccitare la violenza altrui. Il discorso complessivo non era quello di verificare se lo stupro vi fosse stato, ma se vi fosse stata la lesione della moralità pubblica. Di qui la grande importanza della discussione che è stata fatta per cambiare questo capo.

Questa impalcatura complessiva si è lentamente sgretolata nel tempo. Non ho sentito qui ricordare — e in qualche modo me ne è dispiaciuto — il nome di una donna che ha aperto su questo fronte: intendo riferirmi a Franca Viola, che in epoche assolutamente dure e difficili, quando essere donne come soggetto politico che esercita un suo diritto era assai più difficile, quando non esisteva il movimento e tante altre cose, rifiutò il matrimonio riparatore.

Il rifiuto del matrimonio riparatore è stata la prima spallata a questa costruzione, perché poi a mano a mano, da allora, lentamente, è cresciuto un movimento che ha rifiutato il matrimonio riparatore.

Poi è venuto il processo a porte aperte, perché prima quel processo, poiché era contro la morale pubblica, era a porte chiuse. Ma le porte sono state aperte e ricordo i primi conflitti che i movimenti delle donne hanno sostenuto — ricordo un processo a Verona, se non erro, che fu la prima grande occasione di una richiesta in questo senso — affinché si potesse vedere che cosa accadeva in questi processi.

Il terzo dato, la terza tappa dello sgretolamento del sistema, è stata la pubblicità data alla querela. Ricorderete le conferenze stampa che si sono fatte sulla querela, proprio per sfuggire a questo dato dello stupro come fatto vergognoso: fatto terribile, duro, ma sul quale si voleva che la società si confrontasse, uscisse dalle proprie ipocrisie e dalle proprie ambiguità.

Allora, queste tre tappe (rifiuto del matrimonio riparatore, processo a porte aperte e pubblicità data alla querela) hanno comportato una modifica nel costume. Prima ancora che la legge, infatti, si è modificato il costume. Credo che oggi — da qualche tempo non ho più dimestichezza con le aule giudiziarie, ma penso che i colleghi avvocati possano dirlo — anche il modo di inquisire è diverso rispetto a quello di 15 o 20 anni fa. È maturata un'educazione anche da parte dei giudici.

Nell'agosto 1981 il Parlamento ha abolito il matrimonio riparatore, sancendo così un dato che era ormai nel costume ed ora, come dicevo, tutta una serie di cose è cambiata. Il progetto di legge, dunque, si pone nell'alveo di questi mutamenti intervenuti. Voglio dire che non siamo all'ora zero o all'anno zero, perché sono intervenuti mutamenti nel costume e nelle leggi; anzi voglio ricordare che l'unica parte del codice penale che ha avuto radicali e profonde modifiche è stata proprio la parte che riguarda complessivamente i rapporti tra l'uomo e la donna (la causa d'onore, il matrimonio riparatore, l'adulterio). Noi ci stiamo battendo, chi più chi meno, ma da decenni, per questa benedetta questione dei delitti d'opinione e non siamo

ancora arrivati alla possibilità di eliminare questi delitti; su queste parti, invece, si sono fatti passi avanti molto più solidi. Perderei troppo tempo se tentassi di motivare questo fatto. Credo che questo dipenda dal carattere che ha avuto il movimento delle donne. Ma voglio dire soprattutto che la proposta di legge si pone in un solco che è già aperto, e allora deve tener conto di ciò che è già accaduto. Voglio dire che le soluzioni, in molti casi, sono soluzioni difficili. Mi riferisco alla questione della querela e a quella della parte civile. Credo che veramente ciascuna di queste tesi abbia argomenti a favore e argomenti contro.

Vorrei ricordare l'invito che il relatore ci faceva quando ci suggeriva di guardare questi problemi con cultura, cioè con rispetto degli altri, e con umiltà. Non esiste una soluzione assoluta, ma qui, come Camera, dobbiamo avere la capacità di fare una scelta che si ispiri anche a certi punti ideali ed anche alla capacità di credere in una legge che abbia la forza di modificare e di far crescere il costume sotto questo aspetto.

Parlavamo del delitto contro la persona. Ho sentito adesso alcune critiche da parte del collega Casini allo spostamento del titolo dopo l'articolo 600. Ma, se guardiamo bene l'impostazione (chiedo soltanto un attimo di pazienza ai colleghi, sarò molto breve su questo punto) di questa parte del codice penale, in cui noi vogliamo inserire la previsione di questi delitti, essa contiene i delitti contro la libertà individuale, i delitti contro la personalità individuale, i delitti contro la libertà personale (sequestro di persona, arresto illegale, eccetera), i delitti contro la libertà morale (violenza privata), i delitti contro la libertà sessuale. Questi delitti si collocano perfettamente in questo contesto, cioè in un contesto che tutela la persona come titolare di un complesso di diritti di libertà. Tra le varie libertà di questa persona, accanto alla libertà morale, alla libertà individuale, e così via, c'è anche la libertà personale, e la libertà sessuale, cosicché chiunque può avere la possibilità di interpretare questa materia

alla luce dei criteri normali che vigono per l'interpretazione di tutte le ipotesi di reato che attaccano la libertà dell'individuo.

Conseguenza di questa collocazione è la unificazione delle due vecchie ipotesi, gli atti di libidine e la congiunzione carnale violenta. Ora, sia ben chiaro che qui ci sarà da parte del giudice una graduazione della pena. Certamente, in astratto, è più grave la congiunzione carnale rispetto all'atto di libidine violento. Ci possono essere, però, colleghi, casi in cui quella fattispecie, la vecchia, o l'attuale, dell'atto di libidine può essere enormemente più grave per modalità, per durata, per tante caratteristiche, rispetto alla congiunzione carnale. Però, se vogliamo tutelare non la moralità intesa nel senso della penetrazione o del divieto di penetrazione, ma se vogliamo tutelare la libertà intesa come complesso di diritti alla sessualità, questo complesso di diritti è leso sia dall'atto di libidine violento (se vogliamo usare la vecchia espressione) sia dalla congiunzione carnale violenta. Sarà poi il giudice a stabilire il più o il meno della pena, ma la distinzione intesa come gerarchia di valori non credo abbia senso quando l'interesse tutelato è quello della libertà sessuale, che è lesa in entrambi i casi.

Ci siamo posti una delicata questione, quando abbiamo affrontato il problema della fattispecie incriminatrice, cioè quella del consenso. Vi accenno brevemente, perché i colleghi socialisti hanno proposto un emendamento, con cui intendono inserire l'elemento del consenso nella fattispecie incriminatrice, dicendo che gli atti sessuali senza consenso della parte offesa costituiscono violenza sessuale. Qui c'è un'istanza ideologicamente e politicamente valida ed accettabile che però, tradotta in formule giuridiche, rischia di dare risultati quanto mai deludenti sotto il profilo che noi vogliamo sottolineare. Infatti, il consenso, a questo punto, diventerebbe — scusate questo piccolissimo passaggio tecnico — un elemento della fattispecie incriminatrice, cioè un elemento del reato, e il giudice dovrebbe accertare tutti gli elementi,

quindi non più la violenza o la minaccia dell'attore, come si dice, ma se ci sia stato il consenso della vittima.

L'indagine, cioè, ancora una volta scivolerebbe sul comportamento della vittima, per vedere se ci sia stato consenso o meno. E i manuali ci insegnano che il consenso può essere tacito, può essere implicito, può essere supposto. Qui veramente scivoleremmo di nuovo sul vecchio schema dell'indagine sul comportamento della donna, sul comportamento della donna consenziente o dissenziente. L'imputato poteva presumere che la donna consentisse oppure no? Guardate che questa non è teoria, perché in Gran Bretagna, la legge inglese del 1976, che è l'ultima in materia, descrive, appunto, gli atti di violenza sessuale come atti compiuti senza il consenso della donna. C'è stata una recente sentenza di una corte londinese la quale ha stabilito che la donna che chieda un passaggio in macchina di notte e venga poi violentata non faccia che esprimere un consenso tacito al rapporto sessuale, date le abitudini che vigono nei rapporti uomo-donna di notte, suppongo a Londra. E l'imputato, per questo, è stato assolto.

AGOSTINO GREGGI. È un po' esagerato!

LUCIANO VIOLANTE. Sarà pure esagerato, ma l'imputato è stato assolto. Questa è una punta, però, quando cominciamo a parlare di consenso ci riferiamo ad un comportamento della donna, sul quale ci possono anche essere equivoci, ambiguità, ventilati dalla difesa. Insomma, inseriamo elementi di turbamento e di equivoco all'interno della fattispecie. E, piuttosto che orientare l'accertamento sul comportamento dell'imputato, finiamo con l'orientarlo, ancora una volta, sul comportamento della donna.

Poco giova dire che, in realtà, se l'imputato dovesse eccepire che consenso c'è stato, l'accertamento dovrebbe pur sempre farsi sul consenso, in quanto tale accertamento, per regole tecniche probatorie, viene fatto dopo: prima bisogna inquisire tutto il comportamento dell'impu-

tato e solo dopo, se provato, si inquisirà sull'altro atteggiamento.

Questi sono i motivi per i quali riteniamo che inserire il consenso all'interno della fattispecie incriminatrice significherebbe, sostanzialmente, aprire la strada non solo ad equivoci ma a quello che era il vecchio processo, cioè all'indagine sul comportamento della donna.

La questione della perseguibilità d'ufficio è di grande delicatezza e noi stessi, noi comunisti, in proposito abbiamo cambiato idea. Ricordo che a me stesso è capitato di scrivere a favore di questa tesi, sulla quale abbiamo discusso per anni. E, in questa discussione, è maturato un costume nuovo: la difesa della legge n. 194 credo sia stata un passo importantissimo nel far maturare un costume nuovo su tali questioni perché, per la prima volta, ragazzi e ragazze nelle scuole hanno discusso di sessualità, dei propri diritti, del rapporto uomo-donna. Insomma, questo fatto, come dicevo prima, è diventato un fatto pubblico, un fatto di rilevanza sociale. E su di esso è cresciuta una nuova maturità.

Bisogna allora trovare, colleghi, un punto di equilibrio tra le opposte esigenze. Quali sono le opposte esigenze? Da un lato quella di trascinare in giudizio una donna la quale non voglia esser parte, dall'altro quella di rendere normale il processo, di non caricare sulla donna o sul ragazzo (badate che gran parte delle violenze sessuali avvengono su minori) la terribile responsabilità di sporgere o meno querela.

Credo però che qui vi siano alcuni argomenti risolutivi. In primo luogo lasciare la querela significa lasciare la possibilità della clandestinità della violenza, significa lasciare all'aggressore la possibilità di continuare ad aggredire la sua vittima per i tre mesi, perché non sporga la querela, significa continuare il rapporto di oppressione che è dietro lo stupro, significa legittimare tutto questo, significa dare uno strumento in più in mano allo stupratore, il quale poi dopo continua a svolgere la sua azione di intimidazione.

Passiamo ad un altro argomento. Credo che molti di voi, per aver seguito processi per diffamazione a mezzo stampa, sappiamo che, quando si propone la querela (e la si è proposta in un caso e non in un altro), si chiede: «Perché hai proposto la querela? Perché hai fatto questa scelta? Come mai hai querelato questo tipo di dichiarazione e non quell'altro?».

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Deve essere proprio sfortunata questa poveraccia!

LUCIANO VIOLANTE. Questa, come sai, è una linea di difesa tradizionale e non possiamo dire che è sfortunata perché siamo in una situazione in cui gli atti di libidine sono equiparati alla congiunzione carnale violenta, mentre il problema è anche quello di vedere complessivamente quali sono i motivi per i quali la donna si è determinata alla querela. Sapete bene, infatti, che dietro questa ipotesi molto spesso l'imputato sostiene un fine di aggressione nei suoi confronti da parte della donna.

Ora l'indagine sui motivi per i quali si è proposta querela molto spesso diventa un'indagine che tende a spostare l'accento da un eventuale fine di ritorsione che possa aver avuto la donna. E questo accade nei processi ordinari, in tutti i casi in cui c'è querela. Una delle domande che si fa nel caso di diffamazione a mezzo stampa è perché si è sporta querela mentre in altri casi non la si è sporta. Comunque, il punto di fondo sul quale voglio richiamare l'attenzione dei colleghi è che lasciare il reato perseguibile a querela di parte significa mantenere la capacità di pressione da parte dello stupratore; significa lasciare questo fatto come qualcosa di clandestino o di clandestinizabile. So che alcuni obiettano: ma esiste il problema del minore, il problema della donna. Riteniamo davvero che per il minore possa essere più educativo restare vittima di una violenza e tacerlo, o essere costretto dalla famiglia a tacerlo, piuttosto che essere parte in un processo? Pensate che per questo minore, o per

questa donna, sia più educativo, sia — come dire? — più forte, dia allo stesso maggiore forza, il tacere, l'essere costretto a tacere, l'essere costretto a riconoscere l'impossibilità di far punire il colpevole, di far osservare il primato della legalità dello Stato nei confronti del suo aggressore?

AGOSTINO GREGGI. Ma non possiamo neppure costringerlo a parlare!

LUCIANO VIOLANTE. Bisogna compiere delle scelte. Ho parlato di punto di equilibrio. Anche noi nel testo, ad esempio, diciamo che è perseguibile a querela di parte la violenza sessuale tra coniugi o la violenza sessuale tra conviventi, proprio perché il problema è la delicatezza del punto di equilibrio. I colleghi democristiani propongono la perseguibilità d'ufficio per la violenza di gruppo. E direi, però, che tutti gli argomenti addotti, a sostegno della perseguibilità a querela di parte, dal collega Casini, poco fa, potrebbero tutti essere ugualmente citati per sostenere la perseguibilità a querela di parte della violenza di gruppo. Quando il collega parla del problema dei minori, della volontà di perdono, della difficoltà della prova, fa riferimento ad argomenti che possono essere tutti, di sana pianta, riportati al caso della violenza di gruppo.

Quella che prendiamo a base non è una scelta ideologica astratta, ma una scelta di concreto bilanciamento di interessi. In questo concreto bilanciamento di interessi, ritengo occorra far valere le ragioni della legalità oggettiva. Bisogna cercare di evitare che lo stupratore abbia un'arma in più nelle sue mani; bisogna cercare di rendere normale la punizione di questo delitto, rendendolo un fatto pubblico e non un fatto privato! Sono i motivi per i quali ritengo occorra sostenere la tesi cui mi riferisco.

E vengo al problema della costituzione di associazioni e movimenti. In materia esistono due tipi di obiezioni che sono state avanzate. Il primo tipo di obiezione è il seguente: dove va a finire l'autodeter-

minazione della donna? Il movimento entra, continua il processo anche senza di lei...

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Un movimento entra...!

LUCIANO VIOLANTE. Spiegherò subito dopo quale sia il meccanismo che proponiamo. Per il momento riferivo le obiezioni della collega Garavaglia e le obiezioni formulate oggi da Casini: perché inserire i movimenti solo in questo settore? Che garanzia abbiamo che si tratti di una associazione seria? Questi i due argomenti addotti. Credo ve ne siano anche altri di fondo che forse il collega Casini non ha avuto tempo di esplicitare e che rientrano in una certa impostazione, che ho visto espressa sui giornali, in ordine alla posizione della democrazia cristiana: il timore della politicizzazione del processo. L'ingresso cioè, di associazioni, enti, movimenti nel processo, rende quest'ultimo un fatto politico, lo rende un fatto molto di parte, lo priva di caratteristiche di «terzietà» e di obiettività.

Voglio molto brevemente soffermarmi su tale argomento, illustrando il meccanismo che noi abbiamo scelto. Previa assenso della donna, una associazione, o un movimento, può essere presente al processo. Una volta presente nel processo, è sua la titolarità; e non è parte civile, non chiede — cioè — un risarcimento del danno patrimoniale (è questo il fatto di grande verità) ma sostiene il suo diritto. I movimenti per la liberazione della donna, da movimenti di puro sostegno e solidarietà (10-12 anni fa), sono diventati nel tempo movimenti portatori di propri interessi, così come accade ovunque, con tutti i movimenti di questo genere: nascono come movimenti di solidarietà e lentamente si autonomizzano, portando avanti propri diritti e propri interessi. E questi interessi sono diversi da quelli della donna! Guardate che il processo va comunque avanti; anche se la donna non vuole, il processo, una volta cominciato, va comunque avanti fino alla Cassazione, poiché vi è una pubblica accusa.

La politicizzazione? Vorrei chiarire che nel nostro ordinamento processuale hanno cittadinanza, nel processo, soltanto quegli interessi che sono traducibili in denaro, in danno economico. Ed allora, dobbiamo qui ancora una volta compiere una scelta politica generale. Riteniamo davvero, oggi che nel processo penale possano introdursi solo gli interessi che hanno una loro mercificazione economica? O dobbiamo ritenere che nella società democratica sono emersi interessi, movimenti, diritti non immediatamente e direttamente traducibili in denaro? Esistono diritti di libertà, esigenze di modifica complessiva dei rapporti sociali, possibilità di affermazione di libertà fondamentali che non sono traducibili in moneta. La ricchezza di una società sta in questo. È evidente che il sistema del 1930 limitava la rappresentanza degli interessi a quelli il cui danno fosse traducibile in denaro. Ciò era nello spirito del capitalismo puro, anche agrario, di quel tempo. Ma tutta una serie di sistemi processuali si è adeguata alla nuova realtà: la recente modifica della disciplina dei reati sessuali attuata in Francia ammette le associazioni come parti civili nel procedimento.

Non innoviamo completamente, dunque; ma voglio aggiungere che i tribunali e le corti d'appello riconoscono ormai pressoché quotidianamente la legittimità della costituzione dei movimenti, ed è solo la Cassazione che la respinge ancora. Occorre poi ricordare l'articolo 2 della Costituzione, che fa riferimento alle formazioni sociali. Furono proprio i cattolici, da Moro a La Pira a Fanfani, ad insistere su questa linea, secondo cui l'uomo si realizza nelle formazioni sociali, e sulla tutela delle associazioni e dei movimenti.

Non vedo ora colleghi della democrazia cristiana in aula, ma c'è il ministro, e posso rivolgermi a lui. Il suo partito, onorevole ministro, non si è costituito parte civile nel processo per l'assassinio di Aldo Moro? E lo ha fatto forse per chiedere un risarcimento economico, o non piuttosto per attestare diritti di libertà, diritti complessivi non economicamente traducibili

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

(anche se poi in questi casi si deve necessariamente ricorrere all'*escamotage* del danno morale)?

CLELIO DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi sembra una cosa un po' diversa!

LUCIANO VIOLANTE. I partiti, oggi, si costituiscono parte civile: il nostro si è costituito per l'omicidio dei nostri compagni ad opera della mafia, credo che il suo partito farà altrettanto per l'omicidio di Mattarella e di Reina. Voglio dire che è cresciuta questa consapevolezza, se lo stesso partito che pone qui obiezioni di fondo decide di costituirsi parte civile, quando si rende conto che vi sono diritti che debbono essere fatti valere nel processo, che è necessario, in alcune fasi, essere «dentro» il processo, in quanto portatori di diritti non economicamente traducibili. Perché allora questo dovrebbe valere per i partiti e non per i movimenti? Si potrebbe obiettare che un simile riconoscimento, non dovrebbe essere limitato a questo settore, ma esteso ad altri. Ora, tale estensione potrebbe certamente essere attuata: del resto, il disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, approvato dalla Commissione giustizia, prevede l'estensione della possibilità di costituirsi parte civile per tutte le associazioni, i movimenti, i sindacati e così via.

Il sindacato conduce da decenni una dura battaglia per essere presente come parte civile nei processi per gli infortuni sul lavoro, in cui pure non si ravvisa un danno economicamente traducibile nei loro confronti; e l'ammissibilità di tale costituzione è riconosciuta in primo grado ed in appello, finché giunge la mannaia della Cassazione. Insomma, vi è un discorso in atto su questo terreno, ci sono gli interessi diffusi, vi è una realtà sociale profondamente mutata, rispetto al passato, e non possiamo non prenderne atto. Chiudere la porta davanti ad una simile eventualità significa estromettere dal processo una serie di esperienze che nella realtà sociale esistono, escludere as-

sociazioni e movimenti che possono portare nel processo stesso non elementi di accusa sterile o di provocazione accusatoria, ma diritti propri, che la Costituzione ed il sistema sociale riconoscono e garantiscono.

Credo che proprio qui questa proposta di legge si rivela — mi perdoneranno le colleghe Bottari e Salvato — come legge non delle donne, ma legge complessiva, in grado di portare avanti soluzioni generali, utili a tutti. Se veramente abbiamo la forza di trasformare questa soluzione in una soluzione generale — e già la Commissione giustizia ha deciso in questo senso, come ho detto prima —, di tale soluzione potranno avvantaggiarsi tutti: il sindacato, i movimenti, i partiti. Ed è proprio quando si riesce — questa è stata la forza maggiore di questo movimento — ad esprimere interessi che vanno al di là dei tuoi confini e ad esprimere dati di carattere collettivo e complessivo che la legge diventa non più di parte, ma necessaria. Credo che dovremmo riflettere attentamente su tale dato avendo il coraggio di introdurre questa norma, che rappresenta poi il coraggio di adeguarci allo sviluppo della realtà sociale e ad orientamenti già approvati in altri ordinamenti.

Vi sono delle parti meno certe in questo provvedimento come, ad esempio, quella relativa ai minori a proposito dei quali, essendo uniti insieme atti di libidine e congiunzione carnale violenta — perseguibili d'ufficio — il problema era quello di impedire che la formazione sessuale dei minori finisse nelle guardine di polizia. Rendiamo l'abbraccio, il bacio, la manifestazione di affetto perseguibili penalmente? Mi rendo conto che si tratta di problemi delicati e la soluzione è stata quella di considerare presunta la violenza al di sotto dei quattordici anni e lasciare libere le manifestazioni di affetto al di sopra dei quattordici anni con lo scarto dei tre anni. A tale riguardo ritengo che vi sia una discrasia perché, per esempio, potremmo avere il caso dell'ultradiciassettenne che, oltrepassato lo scarto dei tre anni, si troverebbe ad essere incriminato

avendo avuto rapporti con una persona di età superiore ai quattordici anni.

Comunque, l'esigenza che abbiamo voluto ribadire è quella di salvaguardare le manifestazioni di affetto tra minori, sia pure ponendo un limite in relazione alla possibilità che il maggiorenne di quarantacinque-cinquant'anni, che ha ben altri strumenti per acquisire il consenso della parte di quattordici-quinici anni, possa giovare di questa situazione.

Quindi, in qualche modo è necessario trovare una soluzione per gli ultradiciotenni abbassando, ad esempio, il limite dai quattordici ai dodici anni...

DOMENICO PINTO. Non possono esserci manifestazioni di affetto tra un uomo di quaranta anni e una ragazza di quindici?

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non interrompere.

LUCIANO VIOLANTE. Le manifestazioni di affetto tra il quarantenne e la quindicenne mi preoccupano profondamente perché, in realtà, è bene capire come il consenso si è ottenuto. Sappiamo bene quali possono essere gli strumenti in possesso di un quarantenne in una società di consumi mentre è bene avere — non voglio richiamarmi alla moralità pubblica — una reale concezione di come si può formare il consenso in una ragazza o in un ragazzo di quindici-sedici anni. Non ci troviamo di fronte ad un argine fisso perché vi sono sedicenni di un certo tipo e sedicenni di altro tipo ed è enormemente difficile spaccare con un colpo d'ascia una situazione di tale genere. Dobbiamo cercare una soluzione giusta, equilibrata che salvaguardi i diritti dei minori all'affetto.

Lo stesso problema riguarda i malati di mente, a proposito dei quali abbiamo voluto salvaguardare il loro diritto all'affettività che nel codice Rocco non era garantito; infatti, chiunque avesse avuto un rapporto sessuale con un malato di mente credo fosse imputabile di violenza pre-sunta.

Se la soluzione proposta non va bene discutiamo per trovarne un'altra, avendo però presente il diritto di garantire la sessualità a queste persone.

Ritengo che vi siano parti del provvedimento sulle quali è giusto attestarsi con un certo rigore, mentre ve ne sono altre sulle quali è opportuno discutere per trovare la soluzione più equilibrata e più giusta cercando di capire le ragioni degli altri nel tentativo di fare di questa legge un provvedimento capace di modificare il costume. Infatti, la discussione che è andata avanti in questi anni ha avuto la forza di modificare il costume. Credo quindi davvero che la legge non debba essere un fatto di sanzione di fenomeni precedenti: può anche essere un fatto di promozione del costume. Muoviamoci allora in questa via, con tutta la cura, la delicatezza, la prudenza necessaria, tenendo fermi però i dati acquisiti, guardando avanti, guardando alle altre legislazioni, e dimostrando tutta la più ampia disponibilità a cogliere quelli che ho prima definito i punti di equilibrio tra opposte esigenze; ma punti di equilibrio che devono salvaguardare il dato di fondo che si è voluto esprimere in questa proposta di legge, cioè il diritto di tutti quanti i soggetti alla piena manifestazione della propria libertà sessuale (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che, dopo il prossimo intervento, sospenderemo i nostri lavori fino alle ore 15.

È iscritto a parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, mi fa piacere che alcuni eminenti giuristi siano presenti in quest'aula. Credo che prima di affrontare nel merito il progetto di legge si debba esaminare e chiarire se questa produzione legislativa si inserisca nella cornice culturale, sistematica, filosofica cui fa riferimento il nostro diritto positivo, sulla base di alcuni principi pacificamente accertati; o se non attenti piuttosto, in modo grave, starei per dire rivoluzionario (veramente stavo per dire eversivo, ma non mi

permetto), all'impianto, che è quello che conosciamo. Mi domando, per esempio, se non si possa ravvisare in alcuni punti di questo progetto di legge (non li specifico, perché siamo tanto pochi e raccolti, più o meno tutti addetti ai lavori) una rivoluzione del principio che venne affermato (e che credo non venga messo in discussione da nessuno, caro Violante) del libero convincimento, per sostituirlo imperiosamente con quello della prova legale, con un ritorno all'antico.

Non viene forse, signor Presidente, in alcuni momenti di questa iniziativa legislativa, vulnerato un principio che era pacificamente accolto, o respinto *tout-court*, dalla nostra dottrina in ordine alla finalità, ma non soltanto alla finalità, anche ai limiti dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale? In un momento nel quale, nonostante tutte le preoccupazioni di altro ordine, le Camere hanno dimostrato di aprire sempre più la strada verso l'affermazione di principi liberali (liberali, senza altri aggettivi, Violante: i principi liberali sono quelli liberali, e basta) in ordine al riconoscimento della libera determinazione del soggetto leso in relazione ad una serie di reati. Violante è stato autorevole, e starei per dire insostituibile, componente della Commissione giustizia, oltre che della Camera, durante l'esame di una serie di progetti di legge che davvero ci hanno portato tanto avanti nell'attuazione della Costituzione e nella civiltà moderna del diritto, in cui fondamentale era il riconoscimento all'individuo della gestione del proprio diritto, in ordine alla rimozione dello sbarramento della procedibilità, rispetto ad una ipotesi di reato; e tante altre cose ancora, signor Presidente.

Ecco, questo mi preoccupa molto in relazione alla discussione e all'esame di questo progetto, che non credo, così com'è, potrà ottenere il mio voto favorevole; proprio per la preoccupazione, in primo luogo, dello stravolgimento di principi radicati nella coscienza civile e giuridica del paese, che non sono in discussione, che non possono essere in discussione. D'altra parte, c'è un indubbio re-

gresso su taluni punti; c'è un appiattimento verso il basso, collega Bottari, in questo progetto di legge rispetto alla tutela della libertà sessuale. C'è effettivamente un abbassamento verticale del dovere di tutela e del diritto di pretendere la tutela.

Signor Presidente, siamo in una materia particolare: Carnelutti definiva questi problemi dell'essere e non dell'avere; ed in un momento in cui il nostro paese è turbato, è dilacerato dai problemi dello avere, mi pare che quelli dell'essere, che sono fondamentali in una democrazia, debbono essere seguiti con la massima attenzione.

Ma devo dire che molti aspetti, che sono stati presentati come grandi innovazioni, innovazioni non sono. Per esempio, signor Presidente, quella preoccupante, per me, unificazione del reato di violenza carnale — cioè un fatto di particolare natura e gravità, previsto dall'articolo 519 del codice penale — con quello di atti di libidine violenta non è una novità. Nel progetto del codice del 1930 i due reati erano unificati; successivamente la elaborazione legislativa delle Camere portò alla separazione.

MAURO MELLINI. Come la logica della moralità pubblica e del buon costume!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Mellini opportunamente mi interrompe, ma abbiamo parlato del delitto contro la libertà sessuale...

PRESIDENTE. La non eccessiva popolazione presente in Assemblea in questo momento favorisce molto i conversari sui diversi punti di vista, molto interessanti, però sarebbe meglio che lasciassimo parlare l'onorevole De Cataldo.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, io su questo argomento ho con il mio amico Rodotà una affettuosa e ritengo cortese e profonda da parte sua, non certamente da parte mia, polemica, da molti anni, da quando fummo invitati nella sede di un settima-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

nale a discutere di questo argomento alorché appena si cominciava a parlarne: delitti contro la libertà sessuale: eh! Razzi, mortaretti! Tutto! «Finalmente abbiamo ottenuto, abbiamo conquistato...»; niente di tutto questo. È soltanto un'operazione sistematica, mia carissima collega Bottari, perché nella relazione al codice penale del 1930 è detto testualmente: «I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza o dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la libertà e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. Invero la esistenza di tale libertà tra i beni delle persone non può essere negata». Questa è la relazione al codice del 1930! «Non è esatto che nei delitti contro la libertà sessuale si offenda l'integrità fisica o il pudore. Nel ratto, ad esempio, non si offende...», eccetera «si offende la libertà sessuale in quanto vi è una restrizione della libertà connessa...

STEFANO RODOTÀ. Ma leggi il pezzo della distinzione tra le due ipotesi di reato!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Ma la distinzione fra le due ipotesi di reato... (*Commenti del deputato Rodotà*).

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, se non sbaglio, lei è iscritto a parlare. Lasci dunque parlare ora l'onorevole De Cataldo.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Il problema è, signor Presidente, che proprio in questa ottica nonostante l'originario progetto considerasse le fattispecie previste dagli articoli 519 e 521 come unica ipotesi di reato, atti di libidine, che potevano giungere fino alla congiunzione carnale compresa, essi poi sono stati separati. Come vediamo, non c'è nulla di nuovo sotto i cieli del nostro paese, c'è una collocazione sistematica, su cui sono assolutamente d'accordo perché va chiarito, va proclamato questo, ma niente di più.

Signor Presidente, veramente io sono abbastanza preoccupato di questa unificazione. Non ho propensioni, poi sono ultra quarantenne, anche se di poco, e di conseguenza devo stare attento a certe cose, non ho propensioni particolari...

LUCIANO VIOLANTE. Alle quindicenni!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Appunto. Va bene, sai, quanto più si invecchia... Te ne accorgerai! Dicevo, signora Presidente, che io sono preoccupato che la unificazione delle due ipotesi porti alla impunità di una serie di fatti e di comportamenti i quali in una progressione giurisprudenziale, sulla quale io non sono molto d'accordo, tuttavia ormai sono pacificamente ritenuti atti di libidine, e che, di fronte ad una unificazione anche *quoad poenam*, non potrebbero trovare mai nessuna persona ragionevole che possa ritenerli punibili con quelle pene, e di conseguenza quello che può essere un atto di libidine dovrà essere dal magistrato inserito, ove possibile, in altra casella, caro Rodotà, diversamente sarebbe sproporzionata la pena. Credo che Mellini, l'ho sentito con la solita attenzione, egli è un acuto interprete, membro della Commissione giustizia della Camera, del diritto...

MARCO BOATO. Membro da poco.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Meritava di esserlo da sempre. E quindi, signor Presidente, non ritengo di dovere fornire la esemplificazione da lui riferita. Nel codice penale il tocco lascivo, secondo l'intensità, l'avventura o la disavventura della fanciulla o del ragazzo, che capita spessissimo ormai in tram, in treno o in auto, quando oltrepassi una certa soglia ma non raggiunga..., specie quando (ecco perché quando mi rivolgo all'interprete ed in particolare al giudice, lo faccio sempre con la massima deferenza ed attenzione) questo non abbia provocato un turbamento sproporzionato nel soggetto passivo, ma tuttavia rappresenti

indice di altissima o alta pericolosità sociale da parte della gente — quante volte ci è capitato di verificarlo! —, come va risolto?

Quella distinzione, signor Presidente, non è da liquidare superficialmente perché io credo che abolendo quella distinzione si aprano le maglie alla impunità di taluni comportamenti, i quali non possono assurgere ad un rilievo quale quello previsto dalla nuova norma e quindi si faccia un passo indietro e non in avanti su questa strada. Mellini vi ha già ricordato, ripeto, la giurisprudenza ormai consolidata da quarant'anni su questo punto.

Per quanto riguarda il problema della violenza sessuale presunta, credo si sia fatta molta confusione, signor Presidente, perché è stato eliminato il divieto di rapporti sessuali — tutto il resto è rimasto; Rodotà ti prego di seguirmi, — con chi non è in grado di resistere a causa delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica. Nella *voluntas legis* vi è, quindi, la presunzione che il soggetto passivo della congiunzione o altro volesse resistere e non fosse in grado di farlo. Tutto questo cosa c'entra, signor Presidente, colleghi della Camera, con l'ipotesi di salvaguardare, attraverso questa abolizione, il diritto alla sessualità dei soggetti portatori di *handicap* e dei malati di mente, cioè il diritto — come è detto — alle manifestazioni di amore? È una cosa completamente diversa.

Io odio il dommatismo giuridico. Da molti anni a questa parte ormai si va avanti così, prendendo l'istituto, facendo la novella, senza pensare ad altro. Non è così che si possono fare delle buone leggi.

A proposito del problema di cui ci stiamo occupando, la relazione al codice del 1930 afferma che «questa formulazione prevede le cause fisiopsichiche che pongono il soggetto passivo in condizioni di non potersi sottrarre alle altrui voglie sessuali». Che cosa vuol dire questo, che c'è una presunzione assoluta? Ma il giudice non può e non deve avere nell'indagine del fatto, se è vero che esiste ancora nel nostro ordinamento il principio del

libero convincimento, presunzioni oltre certi limiti.

Quella previsione legislativa era nei confronti dei malati e degli handicappati, i quali si sarebbero opposti se avessero avuto la possibilità, la capacità, la forza, di farlo. Se c'è una libera determinazione del malato, di qualsiasi tipo, evidentemente tale previsione non può scattare da parte di un giudice corretto interprete, il quale deve valutare, servendosi di tutti gli strumenti della propria esperienza ed anche di quella degli altri, il fatto nella sua entità.

Ricordo di avere avuto delle esperienze professionali in ordine a casi di violenza carnale od altro commessi durante il sonno del soggetto passivo, sonno non dovuto ad ingestione o a dazione da parte dell'agente di sostanze stupefacenti, allucinogene od altro. Ecco allora che bisogna essere molto attenti allorché si crede di fare degli enormi balzi in avanti della civiltà giuridica, e non solo giuridica, mentre si sta con i piedi che sembra camminino avanti mentre la testa è all'indietro.

Quindi, questa aggravante di cui all'articolo 4 entra in questa logica della violenza carnale. La violenza carnale è aggravata da persona che, nello stato di inferiorità fisica o psichica, si presume che non abbia potuto resistere pur volendolo. Allora mi pare evidente una certa dissonanza proprio nell'impalcatura del progetto.

Dall'articolo 5 non avrei molte cose da dire, salvo che mi pare che questa norma sia limitata alle ipotesi degli atti sessuali consensuali fra quattordicenni e undicenni, quindicenni e dodicenni, sedicenni e tredicenni. Non c'è altro, perché devono essere minori e la differenza di età non deve superare i tre anni. Anche su questo aspetto credo vada approfondito l'esame e non dubito che il Comitato dei nove lo faccia.

Nell'articolo 6, signor Presidente, non ho capito lo sconto al pubblico ufficiale; mi pare ne abbia parlato Mellini, e non solo lui. Perché? Il problema è un altro, e anche qui è un problema di interpreta-

zione del fatto e dei comportamenti. C'è l'ipotesi del pubblico ufficiale in quanto tale che, attraverso la soggezione che incute nell'eventuale soggetto passivo, abusa della sua qualità. Ma c'è anche il rovescio della medaglia: c'è la possibilità che il presunto soggetto passivo — per ingraziarsi in qualche modo qualcuno, per ottenere vantaggi di qualsiasi tipo — eserciti quello che è stato affermato giustamente essere il diritto alla disponibilità di se stessi in modo completo e quindi, anche in questo caso, non esiste la possibilità di una mediazione con riferimento alla pena in ordine ad un problema di questo genere; bisogna che si affermi il principio per cui il delitto commesso dal pubblico ufficiale è certamente più grave e ripugnante se esercitato con violenza o minaccia, o valendosi della suggestione, del *metus publicae potestatis* (vede, signor Presidente? qualche volta serve una concezione più generale dei principi, senza limitazioni alla norma in sé e per sé). Tale *metus* rappresenta oggettivamente un fatto aggravante, in una situazione di questo genere.

Sulla violenza sessuale di gruppo, siamo finalmente d'accordo in senso assoluto, carissima Bottari: questo ci voleva, perché le statistiche, signor Presidente, bisogna saperle leggere. Ciò mi conforta molto, a verifica di un progresso enorme della coscienza civile, sociale e politica, della maturità del paese rispetto alle interpretazioni che la classe politica può dare. Quell'aumento del doppio, rilevato dal procuratore generale della Cassazione, signor Presidente, rappresenta la constatazione reale che, finalmente, gli uomini e le donne, le donne più degli uomini, ma tutti, si sentono liberi di poter denunciare un'odiosità commessa ai propri danni, senza essere additati alla curiosità generale: ecco la verità. Non è che siano aumentati del doppio i reati sessuali: la verità è che c'è una presa di coscienza, che proviene non da noi ma da una reale maturazione del paese, in ordine a questi fatti, di cui dobbiamo tener conto in modo corretto e conseguente, non approssimativo e scorretto.

Benissimo, violenza di gruppo: questo è un fenomeno con radici ormai profonde in certi tipi di comportamento, in una serie di cause di cui abbiamo parlato, in ordine alle quali ci siamo doluti; abbiamo tentato di intervenire legislativamente (penso alla legge del 1975 ed altre), ma tuttavia, purtroppo, resta questo dato patologico, deturpante della nostra società, in particolare con riferimento ai giovani. Sappiamo infatti che le violenze di gruppo sono spesso gestite da uomini più maturi, e normalmente trovano esplicitazione collettiva da parte dei giovani.

Quanto all'articolo 8, sul sequestro di persona per violenza sessuale, va operato un certo ripensamento e va esaminata la possibilità che non si possano creare particolari situazioni aberranti.

Signor Presidente, noi discutiamo ancora sull'essere e non sull'avere; certe situazioni hanno un peso estremamente rilevante; non perché sia vulnerata la libertà di una persona, la società non ricava danni! Gli inglesi dicevano in un certo modo, a proposito dell'errore giudiziario, ed io sono d'accordo con loro. Calamandrei diceva che prima di cercare la norma, prima di stabilire il principio giuridico, occorreva verificare l'ipotesi alla luce del buon senso comune. Signor Presidente, l'articolo 8 prevede il sequestro di persona allo scopo di commettere atti di violenza sessuale; che cosa significa, collega Violante, la spinta in un portone buio, da parte di un uomo o di una donna nei confronti di una persona dello stesso o di altro sesso? Cos'è, l'immobilizzo di una persona per tre o cinque minuti ed uno o più toccamenti lascivi che si esauriscono nello spazio di pochi minuti? Il minimo della pena è stabilito in tre anni!

LUCIANO VIOLANTE. Lo stesso discorso si fa oggi per il ratto!

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Esiste però un problema di questo genere, rendiamoci conto che queste leggi vengono applicate sul territorio nazionale, in diversi tribunali e da parte di molti giu-

dici. Essi hanno una cultura diversa, una formazione diversa, una mentalità diversa, una educazione diversa ed una volontà politica diversa. Ritengo che si debba essere molto attenti in questa materia.

Arriviamo ora alle questioni procedurali, che sono un po' il *monstrum* di questo provvedimento: querela o non querela? Sappiamo che un'altissima percentuale di casi di violenza vengono perseguiti d'ufficio, in quanto connessi necessariamente a reati perseguibili d'ufficio, quindi ai sensi degli articoli 541, 542 e 543 del codice. Ma la cosa che non capisco è che si affermano — come grande conquista del diritto e della civiltà — una serie di fatti e prima di tutto il principio dell'autodeterminazione. Non sono molto preoccupato sul piano delle conseguenze pratiche, sono preoccupato sul piano delle affermazioni di principio; in questo caso vi deve essere la perseguibilità d'ufficio, cioè, viene sottratta alla libera determinazione la tutela di un bene. Signor Presidente, credo che questi beni siano gelosissimi e sono rappresentati dalla dignità, dalla libertà sessuale; su tali beni ognuno è il miglior giudice di se stesso. Ebbene noi, mentre da una parte — ecco la contraddizione nei termini, carissima Bottari — affermiamo questi principi, mentre da una parte verificiamo, anche attraverso la relazione del procuratore generale, l'esistenza nel paese di una maturità prorompente su questo, dall'altra vogliamo approvare una legge la quale dica perfettamente il contrario. Tenete presente che la querela non è revocabile, che ha dei tempi per la sua proposizione, per cui ad un certo momento anche il problema del baratto non esiste.

Ma, freudianamente, Violante diceva che si può essere costretti a non proporre querela, cioè, diceva Violante, che il problema va risolto nel senso della perseguibilità d'ufficio, non perché il soggetto passivo del reato — o non tanto perché — non senta in determinate circostanze l'impulso prevalente su ogni altro della punizione del suo carnefice, quanto perché una serie di circostanze, prima fra tutte la

volontà dei parenti, può costringere il soggetto passivo a non proporre la querela. Io dico che nella valutazione dei diversi e a volte opposti interessi, nella valutazione della realtà quale è quella che si rappresenta oggi alla nostra attenzione, bisogna essere molto attenti prima di affermare *tout court* la perseguibilità d'ufficio, anche perché io qualche volta — pur non avendone o forse avendone qualche volta la volontà, ma non avendone i mezzi — mi posso porre dalla parte del presunto violentatore e pensare che nel momento in cui esiste la *notitia criminis* non attivata dalla parte, ma procedibile d'ufficio, sia possibile perfettamente il contrario, cioè che l'esercizio della pressione — stavo per dire il ricatto — specie quando si riuniscono i delitti di atti di libidine e di violenza carnale in relazione a comportamenti penalmente irrilevanti, possa, attraverso l'amplificazione determinata dall'opinione pubblica, far sì che essi siano considerati giuridicamente illeciti. Quindi, stiamo attenti su queste cose; certo non staremo attenti, ma io dico queste cose e le consegno alle carte.

Signor Presidente, dovrebbe essere riconosciuta la perseguibilità d'ufficio non tanto per quanto concerne la presa di coscienza da parte della gente, quanto — si legge nella relazione e questo mi pare abbastanza opinabile, carissima Angela — «per l'accresciuta consapevolezza della gravità di questi reati». Ma signor Presidente, quale accresciuta consapevolezza! Basta leggere i romanzi dell'ottocento francese per rendersi conto della grande consapevolezza e coscienza della gravità di questi reati! — «e la maggiore forza dei movimenti che esprimono gli interessi di coloro che...». Ecco, si tratta quindi di un procedimento strumentale, che non risponde all'esigenza della perseguibilità attraverso la eliminazione della causa di procedibilità o attraverso l'ufficio, bensì volto ad introdurre altri elementi e altre cose. Ciò è chiaro. Ma io dico che queste cose non sono introducibili, nel sistema normativo, e che anche se lo fossero non dovrebbero essere introdotte attraverso la mistificazione dei principi.

Signor Presidente, rapidissimamente tratto ora gli aspetti processuali. Anche qui, non c'è assolutamente nulla di nuovo. Innanzitutto, per quanto riguarda la costituzione di parte civile, tutto è possibile fare. E non ditemi di essere arretrato, oscurantista, conservatore, eccetera. No. Vogliamo consentire con tutti questi machiavelli, signor Presidente, perché è possibile la costituzione di una sola associazione o di un movimento che abbia nello statuto il fine? Ma io le dico che è impressionante e preoccupante tutto questo. Vogliamo farlo? Possiamo anche farlo. Stabiliamo però che l'articolo 91 del codice di procedura penale non vale più, perché il grado di pericolosità sociale è rilevante anche in altri fatti penalmente perseguibili, nei quali non è consentita assolutamente la costituzione di parte civile, fuori delle ipotesi previste dalla legge.

Io mi batto da sempre (forse soltanto in questo seguendo il ricordo di un grande maestro del diritto, che fu Francesco Carnelutti) contro la presenza della parte civile nel processo penale, perché sappiamo quale grado di inquinamento possa portare nella ricerca e nell'assunzione della prova la parte civile nel processo penale. Io che sono da sempre contrario alla presenza dell'interesse civile, perché tale e soltanto tale è questo interesse (diversamente, sarebbe una *deminutio* rispetto alla presenza del difensore dello Stato, della società, che è il pubblico ministero), davvero inorridisco sia di fronte al concetto sia di fronte alla formulazione della norma. Volete farlo? Allora non potete creare, nello stesso codice, nella stessa legislazione penale e processual-penale, cose completamente diverse e antitetiche.

Signor Presidente, quanti guai hanno combinato le riforme novellistiche! Intervenite? Ma allora intervenite su tutto, e trovate un nuovo modo di presentare l'intervento del leso, del leso nel diritto soggettivo, del leso nell'aspettativa, del rappresentante del leso, come volete, nel processo penale! Siamo accorti! Tutte queste cose passeranno e si aggraverà la situazione (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Ma vede, signor Presidente, voglio fare ancora riferimento all'ultimo comma dell'articolo 12. Queste sono le cose che stridono. Esso stabilisce che «l'intervento avviene nelle forme», eccetera eccetera, però non si può chiedere il risarcimento del danno. Perché? Qual è la finalità della presenza della parte civile? Mi si dice che sono arretrato, ma io non credo di esserlo, perché è questo che la nostra legge prevede, è questo che le nostre leggi stabiliscono. Non è più così? Allora cambiamo tutto!

Per concludere, signor Presidente, voglio fare un accenno alla pubblicità del dibattimento ed alla deposizione della persona offesa. A prescindere dal fatto che la formulazione è indecente, c'è bisogno di scrivere che le udienze si svolgono a porte aperte? Signor Presidente, basta aprire qualsiasi codice di procedura penale per rendersi conto che la regola è quella delle udienze a porte aperte. L'articolo 423 — lo ricordava Casini — salva al presidente il suo prudente apprezzamento, il suo prudentissimo apprezzamento di svolgerla a porte chiuse in determinate circostanze. Signor Presidente, questo giudice è giudice, è *magis-stratus*, è un uomo il quale addirittura, nel nome del popolo italiano, manda in galera la gente e irroga anni di reclusione, toglie la libertà alle persone! E noi non possiamo affidare al suo prudente apprezzamento l'eccezione rispetto ad un principio che è quello della pubblicità delle udienze? Signor Presidente, tutti gli imputati sono colpevoli? Non sono forse presunti non colpevoli anche per la Costituzione? Ed io non posso chiedere l'udienza a porte chiuse? Vogliamo scherzare?

Vedete a che punto si arriva quando si prendono le strade della demagogia, anche involontaria...

«Non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa. Gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona offesa»: signor Presidente, data l'ora tarda invito i colleghi a leggere gli articoli 348 e 349 del codice di proce-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

dura penale, che dicono proprio questo. Alcuni principi esistono già e sono vincoli per il giudice! Quante volte sono insorto nelle aule di giustizia allorché il giudice debordava dalla stretta applicazione di questi articoli! La Commissione parla di interrogatori, il relatore parla di interrogatori: e le deposizioni? Stiamo attenti a quello che scriviamo!

In questo modo, signor Presidente, si può avere la tentazione di ripristinare la prova legale, che è stata spazzata via dalla nostra cultura e dalla nostra legislazione molti e molti anni fa. Dunque questo è davvero un grande passo in avanti per la liberazione dei nostri concittadini, per esaltare il momento bieco della costrizione della libertà sessuale, per consentire a donne e uomini oggetto di turpitudini di essere maggiormente tutelati? O piuttosto è un'acquiescenza a certe istanze non molto motivate, anche se comprensibilissime in taluni momenti e per talune vicende che hanno addolorato la nostra società e il nostro paese, per cui il legislatore non fa il proprio mestiere — nel senso di *ministerium* — e dovere, ma cede piuttosto al sentimento degli altri?

Ecco, mi auguro fortemente che l'esame dell'articolato sia da parte dell'Assemblea, sia da parte del Comitato dei nove, serva a riprendere alcuni fili, serva a riaffermare alcuni principi generali del diritto che qui sono assolutamente stravolti, serva a consegnare al paese davvero una nuova produzione, una nuova legge, sotto il profilo della civiltà del diritto e della reale tutela degli interessi e dei diritti di coloro che — imputati o parti lese — dovranno incontrarsi e scontrarsi con queste norme.

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 13,45,  
è ripresa alle 15.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
LUIGI PRETI.**

### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

#### *II Commissione (Interni):*

**RODOTÀ:** «Modifica dell'articolo 6 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia» (2139) *(con parere della I e della IV Commissione);*

#### *X Commissione (Trasporti):*

**LECCISI:** «Provvedimenti in favore delle imprese di riparazione navale» (923) *(con parere della V Commissione);*

**LECCISI:** «Provvedimenti in favore dell'industria cantieristica navale» (924) *(con parere della V Commissione);*

**LECCISI:** «Provvidenze in materia di credito navale agevolato» (925) *(con parere della V e della VI Commissione);*

#### *XI Commissione (Agricoltura):*

**BORTOLANI ed altri:** «Interventi per i danni causati alle aziende agricole da eventi calamitosi che hanno colpito le province di Parma, Modena, Genova, La Spezia e Massa Carrara» (3846) *(con parere della V, della VI e della XIII Commissione).*

### **Annuncio di ordinanze di archiviazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa con lettera in data 20 gennaio 1983 ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Com-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

missione stessa — con la maggioranza prevista dall'articolo 17, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ma con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti — ha deciso l'archiviazione degli atti dei seguenti procedimenti:

n. 315/VIII (atti relativi al deputato Calogero Mannino, nella sua qualità di ministro della marina mercantile *pro tempore*);

n. 316/VIII (atti relativi al deputato Remo Gaspari, nella sua qualità di ministro delle poste e delle telecomunicazioni *pro tempore*).

Nell'informare la Camera che copia della predetta ordinanza di archiviazione è depositata presso la Cancelleria del Parlamento a disposizione degli onorevoli deputati, avverto che il termine di cinque giorni previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del citato regolamento decorrerà dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione dell'ordinanza verrà effettuata dall'altro ramo del Parlamento.

La Cancelleria del Parlamento (salone del protocollo centrale, corridoio primo piano, lato servizio Assemblea) sarà aperta nei giorni di martedì 25, mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 e lunedì 31 gennaio 1983, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

#### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel Consesso:

S. 2127. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale» (3879);

S. 2130. — «Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, concernente modificazioni al regime fi-

scale di alcuni prodotti petroliferi» (3880);

S. 2138. — «Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1983, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi» (3881).

A norma del primo comma dell'articolo 96-*bis* del regolamento, comunico che i suddetti disegni di legge sono deferiti alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, con il parere della I e della V Commissione.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 96-*bis* del regolamento. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 25 gennaio 1983.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. «Voglio anzitutto confessarvi che, pensando intorno alla inferiorità della condizione sociale della donna, una domanda mi si affacciò alla mente, che mi tenne per un momento perplessa e indecisa. Come mai, mi dissi, isolare la questione della donna da tanti altri problemi sociali che hanno tutti origine dall'ingiustizia, che hanno tutti per base il privilegio d'un sesso o d'una classe? Potrebbe teoricamente sembrare che, poiché al giorno d'oggi il privilegio di qualsiasi natura, cardine essenziale di tutti gli istituti sociali, dei diritti civili e politici, dei rapporti fra le varie classi e fra l'uomo e la donna, viene discusso, combattuto e perde terreno dovunque, potrebbe sembrare — dicevo — che da ciò venir dovesse anche un pò di giustizia per la donna, la vittima più colpita nei rapporti sociali moderni. Ma l'esperienza di altre e molte donne che si attentarono a deviare dal binario tradizionale della vita femminile in genere, e soprattutto l'espe-

rienza mia propria, mi insegnarono che se per la soluzione di molteplici e complessi problemi sociali si affaticano molti uomini generosi, pensatori e scienziati, anche delle classi privilegiate, non è così quanto al problema del privilegio dell'uomo di fronte alla donna. Tutti gli uomini, salvo poche eccezioni, e di qualunque classe sociale, per una infinità di ragioni poco lusinghiere per un sesso che passa per forte, considerano come un fenomeno naturale il loro privilegio di sesso e lo difendono con una tenacia meravigliosa, chiamando in aiuto Dio, chiesa, scienza, etica e le leggi vigenti, che non sono altro che la sanzione legale della prepotenza di una classe e di un sesso dominante. Ed è per questo che, malgrado gli intimi rapporti che corrono fra i vari problemi, mi parve di poter isolare il problema della condizione sociale della donna da tutti gli altri fenomeni morbosi dell'organismo sociale, generati in gran parte da quel dramma terribile della vita, che è la lotta per l'esistenza».

È questa una lunga citazione tratta da un opuscolo intitolato *Il monopolio dell'uomo*, pubblicato a Milano dagli «Uffici della Critica sociale» nel 1894, in cui si riporta una conferenza tenuta nel Circolo filologico milanese dal «dottor» — (è scritto proprio così, non dottoressa), — «Anna Kuliscioff, medico». Come tutti voi sapete, Anna Kuliscioff era la militante socialista di cui era compagno Filippo Turati. Ho voluto fare questa citazione dall'opuscolo della Kuliscioff, che mi ha prestato poco fa Antonello Trombadori, sapendo bene che di questi o di analoghi riferimenti avrei potuto trarne molti altri da vari testi femminili dell'epoca, anche d'ispirazione politico-ideologica diversa. Mi è però sembrato opportuno fare questa citazione perché costituisce una risposta, ovviamente non di carattere strettamente giuridico, ma tempestivamente data (nel 1894!) ad alcune delle obiezioni che ho ascoltato in questo dibattito, sia nella mattinata di oggi che nel pomeriggio di ieri, anche — debbo dirlo con un pò di rammarico — da parte del collega Mellini, del gruppo

radicale nella versione ortodossa, e del collega De Cataldo, del gruppo radicale nella versione, per così dire, eterodossa. Dico ciò con serenità e senza alcuna polemica, perché la convergenza soggettiva obiettiva della argomentazioni dei colleghi Mellini e De Cataldo fa apparire tanto più pretestuosa la forzata sostituzione del secondo con il primo nella Commissione giustizia, imposta dalla presidenza del gruppo radicale. Entrambi infatti hanno sostenuto qui posizioni forse non identiche ma sostanzialmente convergenti, ispirandosi ad un'unica matrice di pensiero e ad un unico criterio interpretativo, che essi hanno definito di tipo liberale, ma di un liberalismo — debbo dirlo francamente, avendo pur io il massimo rispetto, e per molti aspetti la massima condivisione nei confronti di una autentica ispirazione liberale — un pò arretrato e conservatore, nell'affrontare le questioni di diritto, tanto più in questa materia che attiene alla tutela della libertà sessuale.

A me pare che, nonostante il deserto pressoché totale in cui questo importantissimo dibattito si sta svolgendo in questa aula, esso lascerà comunque un segno nella storia del Parlamento. Se sarà un segno positivo o negativo, è ancora presto per deciderlo — lo verificheremo, per quanto riguarda la Camera dei deputati, nella giornata di martedì prossimo, quando arriveremo alle votazioni —, ma un segno lo lascerà sicuramente. Infatti accade assai di rado che si discuta, nell'aula del Parlamento, di problemi di questo tipo — in questo caso abbiamo a che fare con la questione della violenza sessuale, con le nuove norme a tutela della libertà sessuale —, e anche di problemi di carattere diverso, che attengono alle contraddizioni e alle tensioni fondamentali che riguardano il rapporto tra donna e uomo e in generale la condizione della donna e dell'uomo nella società moderna.

Nei giorni scorsi mi è accaduto, in maniera del tutto casuale, di accendere la radio e di ascoltare — purtroppo casualmente, perché il ritmo di vita con cui

affrontiamo i problemi non ci consente di essere più attenti a questi programmi di informazione — una trasmissione che la terza rete della radio di Stato ha dedicato ad una ricostruzione storica, curata dallo storico Giovanni De Luna — mio amico personale —, del dibattito parlamentare relativo al varo della «legge Merlin» in relazione all'abolizione delle cosiddette «case chiuse» in materia di prostituzione.

Questa legge, come tutti ricordano, ebbe un *iter* parlamentare travagliatissimo e lunghissimo, iniziato alla fine degli anni '40 e terminato dopo la metà degli anni '50.

Ascoltando questa ricostruzione storica — non ho avuto il tempo di andarmi a rileggere personalmente gli atti — sono rimasto sconcertato, ma in realtà avrei dovuto ben saperlo, dal tipo di linguaggio, di impostazione culturale, di atteggiamento psicologico, di motivazioni storico-ideologiche con cui le varie posizioni venivano sostenute, a favore o contro il varo della cosiddetta «legge Merlin». Quello che mi ha più colpito sono state le posizioni che, senza offesa, posso definire apertamente reazionarie, non solo dal punto di vista ideologico-politico, ma soprattutto dal punto di vista della concezione della donna e del rapporto uomo-donna: posizioni non relegate soltanto sui banchi del Movimento sociale all'estrema destra, ma che attraversavano pressoché tutto lo schieramento parlamentare di allora. Questo fenomeno a me sembra confermato, per certi aspetti, non tanto forse da quello che sarà il voto specifico sui singoli articoli ed emendamenti, ma soprattutto dal dibattito odierno e dal modo in cui, ad esempio, questo Parlamento lo affronta sia nelle poche presenze e sia nelle tanto più negativamente significative assenze.

Infatti, un atteggiamento aperto, innovativo, propulsivo, rispetto alla tematica che abbiamo di fronte — quella della repressione della violenza sessuale e della tutela della libertà sessuale di tutti i cittadini e in particolare della donna — è emerso in momenti di attenzione e di so-

stegno, contrastati da altrettanti momenti di regressione, di rifiuto e addirittura di derisione — la collega Salvato lo ha ricordato ieri in quest'aula — così nello schieramento di sinistra come negli schieramenti di centro e di destra parlamentare (ma un fenomeno analogo si verifica anche nella società civile).

Mai come sui problemi che attengono alla contraddizione fondamentale donna-uomo, o uomo-donna che dir si voglia, la divisione non riflette meccanicamente gli schieramenti in termini di geografia parlamentare, ma attraversa le varie forze politiche, gli uomini e le donne all'interno del Parlamento, gli uomini fra di loro e anche le donne fra di loro, e sarà interessante per lo storico, e forse anche per lo psicanalista, del futuro tornare ad analizzare con questa ottica «trasversale» il dibattito che stiamo svolgendo, e immagino ancora più quello che si svolgerà al Senato.

Da questo punto di vista, voglio ricordare incidentemente che con i colleghi Aldo Ajello e Mimmo Pinto, con i quali pochi giorni fa abbiamo promosso la formazione del gruppo per i diritti umani all'interno del gruppo misto della Camera, uscendo dal gruppo radicale, ho discusso a lungo sul fatto se questo gruppo si dovesse correttamente denominare «gruppo per i diritti umani» e non, ad esempio, «gruppo per i diritti dell'uomo e della donna». Alla fine abbiamo deciso di chiamarlo senz'altro «gruppo per i diritti umani», sia per semplicità di definizione, sia perché l'espressione «diritti umani» è ormai ampiamente acquisita in tutti gli ambienti culturali e politici, non solo interni, ma soprattutto internazionali, tanto all'ovest quanto all'est; il richiamo ai «diritti umani» ormai è un punto di riferimento costante e da questo punto di vista era corretto anche da parte nostra utilizzarlo. Ma il fatto che Ajello, Pinto e io ci siamo posti questo problema — se fosse corretta la definizione «gruppo per i diritti umani», dove il termine «umani» si riferisce sia alle donne, sia agli uomini, ma dal punto di vista strettamente grammaticale è ma-

schile —, fa capire (è singolare dirlo all'interno di un Parlamento, ma non ho remore, da questo punto di vista) come io possa dire serenamente che provo un senso di inadeguatezza e di disagio — e l'ho affermato anche in Commissione Giustizia, quando abbiamo a lungo discusso questa proposta di legge — nell'affrontare, io, uomo, io, parlamentare maschio, questo tipo di problematica. Questo disagio l'ho sentito in modo particolare questa mattina, quando parlava, che so io, il collega Greggi, la cui ossessione fobica rispetto ai problemi sessuali debbo dire che va al di là di un dibattito di carattere giuridico-istituzionale, ma attiene ad altra sfera di problematiche, a cui faccio riferimento solo in modo allusivo ed eufemistico. Ma Greggi, diciamo così, rappresenta il caso estremo e paradigmatico di una deformazione che, magari non così spudoratamente dichiarata, in realtà attraversa anche uomini e deputati che hanno atteggiamenti a prima vista molto più liberali, molto più apparentemente aperti in questa materia che coinvolge in modo diretto la sfera sessuale.

Addirittura, in Commissione Giustizia (ben sapendo che questo non è formalmente concepibile, in termini di regolamento parlamentare), all'inizio, quando abbiamo cominciato a discutere questo insieme di proposte di legge, poi unificate nel progetto al nostro esame, avevo prospettato l'ipotesi che da parte di tutti i gruppi parlamentari ci fosse una delega — di fatto perché non poteva essere certo formulata in termini giuridici — alle donne deputate all'interno del Parlamento ad affrontare prioritariamente questa legge, a nome dei rispettivi gruppi politici.

Questo vuole forse dire che le donne avrebbero avuto posizioni tutte omogenee tra di loro, solo perché donne? No, assolutamente. Vuol forse dire che nessun uomo in questo Parlamento poteva dare un contributo positivo alla elaborazione di questa proposta di legge? No, assolutamente, e sarebbe paradossale e sciocco che io lo dicessi dal momento che ho partecipato e partecipo attivamente al dibattito

e alla definizione degli articoli, anche con numerosi emendamenti. L'ipotesi che io proponevo, però, almeno nella fase iniziale della elaborazione di questa legge, sarebbe stato un segno — non solo nel senso dei segnali che si danno all'esterno, ma soprattutto un segno interno — di assunzione di responsabilità, di consapevolezza da parte delle donne parlamentari, e quindi un segno non certo di rifiuto di responsabilità, ma di più profonda consapevolezza da parte degli uomini parlamentari, nell'affrontare una tematica come quella, delicatissima, che abbiamo di fronte.

Nessuno sorride, in quest'aula, perché ci sono poche persone che possano sorridere, di fronte ad affermazioni come quelle che sto facendo adesso: manca la materia prima per sorridere; ma immagino che, se l'aula fosse affollata, la stragrande maggioranza dei colleghi maschi deputati, e forse anche qualche donna, sorriderrebbe e rifiuterebbe affermazioni di questo tipo. «Com'è concepibile? Ciascuno di noi è rappresentante del popolo italiano, ciascuno di noi è deputato a pieno titolo, sia uomo sia donna», eccetera, eccetera. Conosco benissimo queste obiezioni: sono formalmente e formalisticamente fondate, ma sarebbero sostanzialmente pretestuose rispetto al modo «provocatorio» (in senso positivo) con cui io voglio sollevare questa problematica, quella cioè determinata dal fatto che leggi su una materia che riguarda, se non esclusivamente, prevalentemente, la condizione della donna (in particolare dal punto di vista sessuale, in questo momento), siano elaborate soprattutto da maschi in un Parlamento formato in modo prevalente da maschi.

Questa contraddizione l'ho sentita con forza — non mi rivolgo a questi colleghi in modo particolarmente polemico, ma lo dico se non altro per la vicinanza che ho avuto con loro fino a pochi giorni fa, e che anzi sento ancora adesso, da molti punti di vista — ad esempio nei confronti dei colleghi Mellini e De Cataldo, del gruppo radicale, cioè di un gruppo che giustamente faceva sua la bandiera dei

diritti civili e dei diritti umani, e che in questa tematica interviene con due deputati maschi, giuristi entrambi, e con il silenzio delle donne, salvo la collega Faccio, che però nel merito specifico dell'articolato della legge non mi pare si sia pronunciata. Perché tacciono dunque le donne che fanno parte di questo gruppo, che giustamente rivendicava — e l'ha avuta — una parte predominante nella storia della lotta per i diritti civili, e delle donne in particolare, nel nostro paese?

Quando faccio riferimento alla contraddizione donna-uomo nel processo di formazione delle leggi, un giurista formalista potrebbe dire che Marco Boato è «matto», perché sta parlando di diritto fatto da uomini invece che da donne, di un Parlamento fatto prevalentemente di maschi invece che di donne; e obietterebbe: «cosa c'entra tutto questo? Si vede che Boato non ha un minimo di impostazione giuridica corretta: il sesso nella formulazione giuridica della legge non c'entra assolutamente niente!» Io non ho tempo ovviamente di sviluppare questa tematica, cui ho soltanto provocatoriamente accennato (lo faccio apposta per suscitare attenzione, ma anche reazione). Non ho tempo di documentarlo, ma credo che il sesso c'entri moltissimo nella elaborazione delle leggi e di queste leggi in particolare; che c'entri moltissimo il fatto che il Parlamento sia costituito in assoluta prevalenza da maschi; che c'entri moltissimo il fatto che le preoccupazioni di alcuni colleghi — anche legittime, ed in alcuni casi persino fondate —, basandosi prevalentemente su una logica di sistematica coerenza rispetto alla legislazione penale precedente, inevitabilmente non possono che essere coerenti con una legislazione penale del fascismo o precedente al fascismo (codice Rocco o codice Zanardelli), che in modo inequivocabile ha al suo interno questa caratterizzazione «sessista», della quale però i più non sono affatto consapevoli. E così sembra normale, sembra scontato che il codice sia scritto in questo modo; che le leggi siano scritte in questo modo; che i riferimenti sistematici e storici siano di un certo tipo,

basati ovviamente sulle strutture giuridiche precedenti elaborate sia durante il regime fascista sia anche durante il regime liberal-autoritario prefascista.

C'è un altro ordine generale di problemi, che credo vada sottolineato, mentre sulle questioni specifiche mi soffermerò nella parte conclusiva del mio intervento, e poi scenderò nei particolari nel corso del dibattito sui singoli articoli del progetto di legge. Intendo riferirmi al rapporto tra costumi e leggi. C'è un altro punto del citato opuscolo di Anna Kuliscioff — non ne faccio certo un «testo sacro», l'ho usato solo come pretesto di apertura —, in cui si parla a lungo della «legge del costume», di quanto pesi nella vita sociale ed istituzionale la legge, non scritta, del costume.

A me pare che anche questo sarebbe un tema da affrontare a lungo: una delle più rilevanti questioni, al centro del dibattito su questa legge, è proprio il rapporto tra il costume, la legge non scritta del costume (legge in senso sociologico, e non giuridico-istituzionale) e le leggi dello Stato in senso stretto. Da questo punto di vista, quello che penso di poter dire, anche se questa affermazione andrebbe articolata, è che pur non avendo un modello utopistico — in base al quale tutto ciò che avviene nella società civile sarebbe buono e tutto ciò che avviene nella società politica sarebbe cattivo, in base al quale nel sociale ci sarebbero sempre e solo fermenti di innovazioni mentre nel politico ci sarebbero sempre e solo elementi di regressione (non ho questo modello di riferimento, abbastanza idealistico) — sono convinto che in questa tematica sicuramente, nel concreto, nel vissuto della nostra società civile, ci sia complessivamente stato un processo di maturazione più accelerato, più avanzato, di quanto sino ad oggi non si sia trasmesso, non si sia manifestato, all'interno della elaborazione legislativa.

E da questo punto di vista — faccio questa cortese polemica con i miei colleghi e compagni radicali, proprio perché sono sconcertato dall'atteggiamento che hanno finora avuto — si può anche com-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

prendere una posizione di messa in evidenza dei limiti e delle contraddizioni di questa legge: non è certo una legge perfetta, e anzi io stesso ho presentato una serie di emendamenti per modificarla e migliorarla. Ma quello che mi sconcerta è che, nel mettere in luce contraddizioni e limiti — e però non condivido alcuni di quelli sollevati da parte del gruppo radicale —, non ci sia anche un atteggiamento propulsivo, innovativo e creativo, proponendo quanto meno modelli alternativi sia a questa legge sia alla realtà della legislazione vigente. Allora la logica porterebbe a dire che secondo il gruppo radicale le cose devono rimanere come stanno, cioè deve rimanere sostanzialmente la normativa del codice Rocco così come è (nelle affermazioni di Mellini e di De Cataldo ad un certo punto sembrava che fosse il migliore dei codici possibili nel regolare questo tipo di materia). E dove va a finire il ruolo propulsivo che una forza come il gruppo radicale dovrebbe avere proprio e particolarmente in rapporto alle trasformazioni di costume (di costume nel senso forte della parola), di mentalità, di valori, di cultura, di rapporti sessuali, di rapporti interpersonali, nella società civile e nella capacità della legislazione dello Stato di recepire e anticipare per certi aspetti queste trasformazioni? Questo ruolo propulsivo viene totalmente a cadere! C'è una obiezione che viene fatta da altri, «più a sinistra», del tipo: «non sono le leggi che devono modificare il costume, non sono le leggi che debbono regolare i comportamenti sociali», eccetera. È una obiezione per certi aspetti fondata. Guai a noi, guai in particolare alle donne se si illudessero che sarà una nuova legge dello Stato a cambiare la loro condizione, in particolare in materia sessuale. Chiunque si illudesse di questo avrebbe una concezione così feticistica e così idealistica (feticistica delle leggi, idealistica dei processi sociali e culturali di cambiamento), da far rabbrivire e comunque da portare solo a sonore sconfitte. Ma, dall'altra parte, guai anche ad avere un atteggiamento puramente asettico e agnostico nei confronti della

legislazione in rapporto ai processi sociali e culturali di cambiamento. Perché, in realtà, non è che non esista nessuna legge: la legge c'è, è quella vigente. E abbiamo visto non solo come è formulata, ma in che modo in questi anni è stata applicata, proprio in rapporto anche alle trasformazioni di costume, di rapporti sociali e sessuali, in rapporto alla maturazione culturale e civile. Quindi, il dire «non è con una legge che si promuovono diversi e nuovi rapporti sociali e culturali», in realtà non significa affatto: «dobbiamo maturare a livello sociale e civile non usando gli strumenti istituzionali, in particolare quelli processuali e processual-penalistici». In realtà si viene invece ad assumere un atteggiamento nei fatti reazionario, che comporta la permanenza degli attuali istituti e delle attuali norme in materia penale e processual-penalistica, che sono quelli fascisti o prefascisti, che abbiamo visto quali mostruosità giuridiche e umane abbiano prodotto in questi anni. Sembra davvero che alcuni colleghi che hanno parlato ieri ed oggi in quest'aula non si siano mai accorti di quale infamia siano stati i processi in questa materia in questi anni. Condivido il riferimento al libero convincimento del giudice che ha fatto il collega De Cataldo (tra l'altro con De Cataldo condivido molte affermazioni di carattere generale, di ispirazione liberale in materia penale e processual-penalistica), ma sembra che anche il collega De Cataldo — lo dico con spirito di amicizia — non si sia accorto di che cosa sia stato il libero convincimento del giudice in concreto, rispetto alla normativa esistente, e alla applicazione che della normativa esistente si è fatta nei processi per violenza carnale, per stupro, che ci sono stati in questi anni.

C'è un altro ordine di problemi che emerge — mi scuso (ma in realtà sono convinto che sia giusto fare così in questa fase della discussione) se rimango ancora molto alla larga dall'articolato specifico della legge; diciamo che questi sono i prolegomeni, ma i prolegomeni essenziali dal punto di vista della impostazione di questo dibattito — e che a me preme, non

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

dico approfondire, ma almeno indicare: è quello del rapporto fra movimenti e istituzioni. Questo è il caso tipico, perché noi abbiamo qui un testo per il quale la prima sollecitazione (anche se prima dal punto di vista della iscrizione all'ordine del giorno, perché formalmente è arrivata alcuni mesi dopo) è stata data da parte di una proposta di legge di iniziativa popolare, promossa da una serie di organizzazioni, gruppi, associazioni di carattere femminista e femminile, cioè da quello che comunemente si chiama, con un termine ellittico, il movimento delle donne (o i movimenti delle donne). Sappiamo — e questo mi sento di dire fuori della retorica; in qualche intervento delle compagne deputate che hanno parlato ieri qualche accenno retorico forse c'era, anche comprensibile, per rompere certe resistenze; ma, comunque, ieri ho ascoltato alcune affermazioni un po' troppo stentoree, un po' troppo retoriche — che nei fatti questo rapporto movimenti-istituzioni è stato molto difficile, anche con coloro — e mi comprendo fra questi — che in questi anni hanno lavorato a questo testo all'interno della Commissione giustizia. Siamo arrivati persino al punto che a un invito della Commissione giustizia per una audizione delle presentatrici di questo progetto di legge si è risposto nettamente di no, obiettando che «a noi non interessa discutere nel chiuso della Commissione giustizia di questa legge con voi che la state facendo, ci interessa discuterne alla televisione, nei *mass media*», eccetera. Personalmente ritenevo — e l'ho dichiarato allora — sacrosanta questa richiesta, rimasta pressoché totalmente inevasa, che di questi argomenti si discutesse nei grandi mezzi di comunicazione di massa; ritenevo tuttavia legittimo da parte nostra e ancor più doveroso, forse, da parte delle proponenti, che però in concreto se ne discutesse anche all'interno della Commissione. Perché questo sarebbe stato un modo non puramente propagandistico, ma concreto ed efficace di intervenire nel merito della legge e di come veniva elaborata, pur mantenendo ovviamente la propria reci-

proca autonomia, tanto più che chi ha proposto una legge di iniziativa popolare si è sentita costretta a farlo proprio perché non si sentiva (giustamente, dal mio punto di vista) sufficientemente rappresentata dall'attuale schieramento parlamentare. Ma se l'attuale configurazione parlamentare non rappresenta a sufficienza le spinte innovative che dall'esterno, dal movimento o dai movimenti delle donne provenivano in questa materia, queste spinte, questo intervento, questa sollecitazione, questo condizionamento, in un rapporto dialettico tra movimento ed istituzioni, avrebbe dovuto essere esercitato anche nella fase successiva, e non solo nel momento formale di presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare.

Purtroppo questa spinta, anche per motivi complessi che riguardano il mutato contesto storico in questi ultimi anni in relazione alle diverse evoluzioni dei movimenti delle donne, si è venuta esaurendo soprattutto nel momento della presentazione della proposta di legge. I dibattiti sono continuati all'esterno, ma in modo sempre più flebile ed in realtà è prevalsa la logica interna di una Commissione giustizia che non ha quasi mai lavorato a ranghi così ridotti come in occasione di questo provvedimento. La relatrice Bottari me ne darà atto, perché del resto sia lei che io abbiamo più volte denunciato questo grave fenomeno di disinteresse. Quando questo provvedimento era all'ordine del giorno, scomparivano quasi tutti! Chiunque andrà a ricostruire gli atti parlamentari della Commissione giustizia in quelle sedute, si accorgerà che coloro che intervengono e presentano emendamenti non sono più di quattro o cinque deputati, fra uomini e donne, in una Commissione che conta più di quaranta membri.

In realtà, il rapporto movimenti-istituzioni è sempre difficile e complesso. Da un lato, vi può essere paternalismo da parte di chi opera nelle istituzioni rispetto ai movimenti esterni (e questa è la preoccupazione di chi ha rifiutato, ad esempio, il nostro invito ad una audizione); dall'altro lato, questo rapporto potrebbe

essere di tipo demagogico e strumentale, quando dall'esterno si pretendesse di affermare che il Parlamento non ha nessuna legittimità a legiferare autonomamente in materia, che solo dall'esterno si può indicare tassativamente come legiferare. Vi può essere, quindi, ripeto, un atteggiamento paternalistico da parte del Parlamento rispetto ai movimenti, ma ci può essere anche un atteggiamento strumentale e demagogico dall'esterno nei confronti di chi comunque in queste istituzioni è stato eletto in forza del suffragio universale, anche se con i limiti e le distorsioni che ho già ricordato.

Questo rapporto, dicevo, che è sempre delicato e difficile, lo diventa tanto più quando è tra movimenti delle donne ed istituzioni; istituzioni, appunto, prevalentemente maschili. Un altro aspetto che trova poco riscontro nella riflessione giuridica, ma che sta al fondo della gestazione di questa legge, riguarda il ruolo e la mediazione dei *mass media*: il loro impatto con la grande opinione pubblica diventa fondamentale in una società come la nostra nel sollevare problemi di questo tipo, che coinvolgono la grande maggioranza dei cittadini.

Credo che non sarebbero stati sufficienti migliaia di dibattiti e manifestazioni, pure giusti e sacrosanti nel processo di maturazione, per provocare un effetto analogo a quello avuto dalla trasmissione, da parte della televisione di Stato, del filmato *Processo per stupro*: è arrivato così in tutte le case, e sono stati molti milioni che lo hanno seguito.

L'impatto che i *mass media* hanno nella coscienza civile in questa società, quando sono usati in modo corretto — e in quel caso lo erano —, è superiore a qualunque altro processo tradizionale, pure giusto e sacrosanto, di maturazione.

Questa mia affermazione non dovrebbe stupire molto se è vero, come è vero, che la guerra nel Viet-Nam è stata persa dagli Stati Uniti non solo per la resistenza dei vietnamiti — a prescindere da quello che è successo in Viet-Nam, dopo la sacrosanta cacciata degli americani, che è assai

discutibile —, ma anche perché la televisione portava nelle case di tutti gli americani le immagini concrete — starei per dire non in carne ed ossa, ma in carne e sangue — di quella guerra. Così è accaduto, con una analogia non meccanica, con il *Processo per stupro*: quando una grande massa di cittadini, di donne in particolare, ma anche di uomini, ha visto nel concreto cos'era un processo del genere, nessuno ha più potuto rimanere passivo o indifferente.

La pubblicità nei processi, infatti, c'è sempre, ma nei casi ordinari essa significa di fatto che soltanto dieci, quindici o al massimo trenta persone seguono dietro le transenne il processo, se ne hanno la possibilità. Quando, invece, milioni di donne e di uomini hanno visto cos'era in concreto un processo del genere, è scattata allora un'autentica molla di indignazione, da una parte, e di richiesta di trasformazione giuridico-istituzionale, dall'altra, che ha portato fino al punto in cui siamo arrivati oggi.

Quello che è paradossale — e lo dico anche come obiezione agli interventi delle colleghe che hanno parlato ieri, con accenti che, ripeto, in certi momenti mi sono sembrati un po' troppo retorici — è che oggi in quest'aula arriva questo provvedimento (perfettibile, discutibile, criticabile, ma sicuramente un passo in avanti importante rispetto alla situazione esistente e preesistente) in una fase «bassa» del movimento e dei movimenti delle donne.

Non è vero che noi oggi sentiamo la grande forza e la grande pressione, e forse neppure la grande attenzione, delle tante centinaia di migliaia, e forse milioni, di donne che questi problemi negli anni scorsi non solo hanno vissuto sulla propria pelle, ma hanno discusso, hanno elaborato, contribuendo anche ad innescare il processo di formazione delle leggi. Non è vero: siamo oggi in una fase storica profondamente diversa da quella dello scorso decennio, e soprattutto della seconda metà degli anni Settanta. E ad indicare quanto diversa sia questa fase, cito due esempi, due punti di riferimento:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

il dibattito che c'è stato attorno al libro di Betty Fridan, che era stata l'autrice della *Mistica della femminilità* agli inizi degli anni '60, ed era stato quel libro oggetto di grande discussione allora, mentre oggi è oggetto di discussione il suo libro su *La seconda fase*, che è apparso a molti e a molte un momento regressivo, ma che comunque non a caso è stato scritto in una fase molto diversa come questa.

Il secondo punto di riferimento è il documento di quel gruppo femminista milanese, che è stato pubblicato poche settimane fa sulla rivista femminista *Sotto sopra* (cito questo per tutti, anche perché è il più significativo), e che è stato ripreso abbastanza ampiamente dal mensile *Pace e Guerra*. Si tratta di un documento in cui tutte le tematiche dei gruppi, anche più radicali, del femminismo italiano vengono ridiscusse e riprospettate in una chiave molto diversa; e questo secondo me è un segno drammatico di una situazione di disagio e di inadeguatezza, ma anche importante rispetto alla non rigidità storica di una problematica e di una elaborazione, che invece si evolvono e si trasformano in rapporto alle trasformazioni (o alle non-trasformazioni) dei rapporti sociali: pensiamo al dibattito sul separatismo, sul rapporto con il mondo delle relazioni sociali, con l'ambiente di lavoro. La frase «voglia di vincere» significa il voler stare a proprio agio nella società e nei rapporti sociali, ma ha come sottinteso anche una serie di problemi che non riguardano soltanto il concreto delle relazioni sociali, ma anche la mancata trasformazione delle strutture giuridico-istituzionali.

Venendo al concreto della proposta di legge che abbiamo di fronte, passo rapidamente in rassegna alcuni punti che condivido e altri su cui ci sono state obiezioni e critiche in parte fondate.

La prima cosa che vorrei dire a coloro che drasticamente hanno sostanzialmente rifiutato questa legge, anche quando formalmente hanno detto che erano d'accordo, e poi in realtà hanno sollevato tante e tali obiezioni da stravolgerla o da tornare allo *status quo ante*, è che sarebbe

stato auspicabile un maggiore e più diretto apporto da parte loro nell'elaborazione primaria, che è stata quella in sede referente in Commissione giustizia.

Il testo che abbiamo di fronte non è stato «partorito» improvvisamente da un comitato clandestino, ma è stato elaborato nell'arco di molti mesi, anzi di anni, in Commissione giustizia, tra l'altro con degli scontri veri e propri, con delle votazioni a maggioranza, con delle spaccature all'interno della Commissione giustizia, pur con una scarsissima partecipazione complessiva.

Inoltre, vorrei registrare — lo hanno fatto non tutti, ma quasi tutti — il fatto che siamo riusciti a trasferire questa materia dal titolo IX del codice penale, che è quello che riguarda i «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume», al titolo XII, che riguarda i «delitti contro la persona».

Ho trovato del tutto banali ed inconsistenti le obiezioni del collega Greggi che, secondo me, su questo punto, non aveva letto il testo di legge e nemmeno (ciò che è peggio) il codice penale esistente; aveva sbagliato tutto, come ha sbagliato su altri punti. L'ho interrotto varie volte. Il Presidente Preti mi ha richiamato ed ho cessato le interruzioni, ma ne avrei avuta ben altra materia.

Dal mio punto di vista, ritengo positivo il superamento definitivo della dicotomia tra violenza carnale, cioè lo stupro, ed atti di libidine violenta: francamente, non mi ha convinto il collega e amico De Cataldo, perché il suo tipo di motivazione m'è parso non facesse i conti in realtà con quella che in concreto è stata l'elaborazione (ne ha citata solo una parte) della relazione al codice di procedura penale del 1930 da parte del guardasigilli di allora, Alfredo Rocco, né con quella che è stata in concreto l'elaborazione di questa proposta, e per il modo in cui potrà venire applicata. Non si capisce come il «libero convincimento del giudice», cui si è appellato, non valga per oggi; non si capisce come la possibilità di articolazione della pena, di concessione delle attenuanti, la partenza da un mi-

nimo di tre anni cui si possono applicare poi le attenuanti, non possano ipotizzare per il futuro una positiva discrezionalità del giudice, dal momento in cui entrerà in vigore la presente legge. Avrei anche voluto sentire, da parte del collega Mellini (cito Mellini e De Cataldo perché a me più vicini, e non Greggi, Casini od altri che mi sono più lontani, ovviamente), oltre alle obiezioni alla formulazione letterale di questo testo di legge, un riferimento alla situazione odierna, con la separazione esistente tra violenza carnale ed atti di libidine violenta! È troppo facile citare, da parte di Mellini, il «bacio lascivo» (se ricordo bene), tramutato con questa legge in violenza sessuale: è facile, pretestuoso ed anche ridicolo, e mi dispiace che si tratti di Mellini che, in quest'aula, rappresenta il gruppo che storicamente si è appellato alla tutela dei diritti civili; mi dispiace che sia lui ad usare un'argomentazione che si può impiegare per paradosso, ma che poi non serve a compiere un passo avanti, da questo punto di vista.

Anche se ha suscitato scandali opposti, mi pare importante l'articolo 5 (questione della non punibilità degli atti sessuali consensuali tra minori). Proporrò che la previsione di cui all'articolo 3, della punizione della violenza sessuale presunta nei confronti di persona minore di anni 14, venga ridotta alla persona minore di anni 13 od eventualmente 12 (come altri mi sembrano proporre), perché la maturazione sessuale, sociale, culturale, antropologica ed intellettuale, del minore di anni 13 o 12, si è oggi accelerata e quindi si può abbassare la soglia di tutela. Proporrò anche che il divario di età per gli atti sessuali consensuali tra minori, sia portato da tre a quattro anni, in modo che si possa coprire tutta la sfera di rapporti tra gli infradiciottenni. Preciso che queste modifiche per me vanno apportate, altrimenti la legge potrebbe essere anche misinterpretata, in questa ipotesi di modifica a mio parere la norma è molto positiva e liberale: tiene conto, da una parte (mi dispiace per De Cataldo), del fatto che si può e deve tutelare una ra-

gazza di 11 o 12 anni dal fatto d'avere un rapporto sessuale con un uomo di 30, 40 o 50 anni, come diceva De Cataldo. Bisogna tutelarla! Non escludo che in ipotesi possa esservi un rapporto consensuale di tipo sessuale fra una ragazza di 12 o 13 anni ed un uomo di 40 o 50 anni, ma per un rapporto autentico del genere, possono esservene centinaia di carattere violento, strumentale, eccetera; non può mancare una tutela di questo genere, abbassando tuttavia la soglia di età perché la maturazione oggi è più accelerata.

Mi dispiace, d'altra parte, che da questo punto di vista si scandalizzino alcuni colleghi della democrazia cristiana, anche se non tutti (anch'essi sono uomini e donne in carne ed ossa, che conoscono i rapporti fra ragazzi e ragazze nella società contemporanea, e il tipo di relazioni sociali e sessuali che oggi si affermano), ma a me sembra importante che questa legge preveda questa fascia di rapporti non punibili, là dove non ci sia violenza (non presunta: là violenza reale). In caso di violenza reale, scatta il meccanismo penale come scatterebbe comunque; ma la possibilità di normali rapporti sessuali tra coetanei va garantita. Quando infatti vi è una differenza di tre o quattro anni tra un ragazzo ed una ragazza, sostanzialmente il rapporto sessuale è tra coetanei. Si può essere d'accordo o meno sull'esistenza di questi rapporti; vorrei però rammentare al collega Casini, che non c'è, ed al ministro Darida, che invece è presente, quale sia stata l'evoluzione in questi ultimi vent'anni anche della teologia morale della Chiesa cattolica in materia di rapporti sessuali; pensiamo, per esempio, all'evoluzione in materia di rapporti sessuali prematrimoniali. Se dovessimo adottare criteri di carattere teologico-morale — criteri che non condivido se applicati ad uno Stato che deve essere laico — dovremmo vedere comunque mutamenti profondi nella legislazione del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Onorevole Boato, le rammento che il tempo a sua disposizione sta per terminare.

MARCO BOATO. Mi sembra importante che vi sia la tutela del diritto alla sessualità da parte degli handicappati. A questo proposito ho presentato un emendamento all'articolo 6 che contempla la punizione degli atti sessuali compiuti con l'abuso della qualità di pubblico ufficiale. Con l'emendamento si penalizza quindi anche la possibilità che gli atti sessuali siano compiuti da un addetto ad un pubblico servizio su persona a lui affidata per ragioni di cura. Vi è quindi una penalizzazione di questo tipo di atto sessuale commesso dall'infermiere o dal medico, ma nel tempo stesso si salvaguarda il diritto del rapporto sessuale dell'handicappato. Vorrei a questo punto ricordare il libro scritto da un mio amico handicappato — dal punto di vista fisico e non mentale; l'autore è Cesare Mantovani, mentre il libro è *Handicap e sesso* —; consigliereei di leggerlo, soprattutto a coloro che hanno sollevato scandalo quando si è parlato della tutela del diritto sessuale degli handicappati.

Sono in disaccordo sul fatto che l'ipotesi di molestia sessuale, che qualcuno vuole abrogare, sia mantenuta nella collocazione prevista nel testo legislativo. Mi sono scontrato con la maggioranza della Commissione su questo fatto e cioè che è inconcepibile che la molestia sessuale, dopo ciò che si è detto in questa legge, venga mantenuta all'interno delle contravvenzioni di polizia, invece di essere inserita all'interno della sezione che riguarda i delitti contro la libertà sessuale. Sono invece sostanzialmente d'accordo sulla questione della procedibilità di ufficio che, a mio parere, dovrebbe essere estesa a tutti i casi. Se si è infatti favorevoli alla procedibilità di ufficio, allora non ha senso neanche la previsione della querela nel rapporto di coniugio e di convivenza: semmai è proprio all'interno di questo rapporto che la donna può essere più ricattabile! È infatti più difficile per lei in questo caso fare l'atto di autonomia che comporta la presentazione della querela. Una volta che si preveda la procedibilità di ufficio, essa va prevista in modo particolare all'interno del rapporto di

coppia, perché è lì che il ricatto, la pressione, la minaccia, le percosse, la strumentalizzazione dell'affettività pregressa, può suonare per la donna come remora alla possibilità di procedere. Sono assolutamente d'accordo poi con la costituzione di parte e mi sembrano insostenibili le obiezioni di carattere formalistico che sono state sollevate, e che non tengono conto dell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia di costituzione di parte civile. In questo caso non si tratta neppure di una costituzione di parte civile, ma si dà comunque una risposta positiva all'esigenza della tutela degli interessi diffusi. Altri aspetti li affronterò quando tratteremo specificatamente gli articoli. Comunque, pur esprimendo un'opinione critica sul modo come si è giunti all'elaborazione di questo provvedimento, sul modo come ha lavorato la Commissione giustizia e sulla mancanza di più ampi dibattiti durante la fase di elaborazione, sul silenzio che in questi giorni c'è stato sui grandi organi di informazione, sulla quasi totale disattenzione dei mezzi di comunicazione di massa (perché qualche trafiletto sui giornali non è informazione e dibattito), pur essendo io in disaccordo con tutto questo, ritengo comunque che siamo all'interno di un processo di formazione legislativo, certo difficile e che andrà perfezionato in vari punti (alcuni dei quali ho citato e altri citerò puntualmente articolo per articolo), ma che sicuramente si colloca in una prospettiva di tipo positivamente innovativo, non nel senso puramente novelistico — a cui faceva riferimento un collega questa mattina —, rispetto alla attuale legislazione.

Personalmente ritengo però che se questa legge, nell'ambito del dibattito e delle eventuali contrattazioni che avvenissero in questi giorni, dovesse subire ora un forte stravolgimento in senso regressivo, a quel punto allora voterò contro; infatti sarebbe meglio, in quel caso, non varare alcuna legge e riaprire il dibattito nel paese e nel Parlamento, eventualmente nella prossima legislatura. È meglio arrivare ad una innovazione seria,

rigorosa, coerente e autenticamente positiva domani, piuttosto che arrivare oggi, nella disattenzione generale, ad un patsticcio compromissorio che sarebbe però destinato a durare decenni.

Nella direzione dunque di impedire patsticci e compromessi deteriori, e invece di modificare e migliorare il testo che abbiamo di fronte, per arrivare finalmente al varo di questa legge almeno in questo ramo del Parlamento, sarà rivolto il mio impegno e quello degli altri deputati del gruppo per i diritti umani.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Zanfagna. Ne ha facoltà.

**MARCELLO ZANFAGNA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, vi rassicuro subito, perché parlerò soltanto pochi minuti; prima di tutto perché sostituisco nell'occasione i colleghi Trantino e Tripodi, impegnati altrove, e poi perché il mio gruppo si riserva di approfondire la materia nel corso della discussione sull'articolato e sugli emendamenti.

Premesso che l'indirizzo generale nel mondo è di non differenziare i delitti contro la libertà sessuale — ed è un concetto questo che può da noi essere condiviso — dobbiamo constatare che il testo unificato delle proposte di legge produce diversi guasti nel tessuto del diritto sostanziale.

In primo luogo esso offre all'incanto, al pubblico clamore, il dramma della violenza, che invece avrebbe bisogno di riserbo e di serena giustizia, non influenzata, quindi, da pubblici dibattiti sulle private sventure, per le quali si chiede la procedibilità d'ufficio.

In secondo luogo il testo unificato consente la costituzione di parti civili estranee al processo. Parliamo, per esempio, dei cosiddetti movimenti dalle sigle variopinte e spesso pittoresche, definite tali dallo stesso testo che non consente il risarcimento del danno, fonte primaria della costituzione. Soprattutto la possibilità che codesti movimenti si costituiscano parte civile può rappresentare un

pericolo che il processo da penale si trasformi in processo politico.

In terzo luogo esso non protegge i minori, proponendosi l'abolizione della corruzione (articolo 503). La nostra proposta di legge resta perciò alternativa e rende onore ai diritti dei soggetti passivi della violenza, delitto che offende prima di tutto la dignità umana.

Certo, il nostro tempo ha capovolto taluni valori e quindi non tiene alto il senso dell'onore, ma ciò non è colpa del tempo, quanto dei fattori politici che battendo sul ferro dei costumi diversi hanno modellato una società che si affida molto spesso al piacere sfrenato, all'emozione fatua, al brivido del nulla; basti pensare all'attuale cinematografia italiana, fatta di oscenità e di pornografia, nonché a certi film volgari che offendono non certo la nostra morale, ma sicuramente il nostro buon gusto; e basti pensare anche a certa pubblicistica che fa del nudo capovolto la propria insegna.

La sfera sessuale, dunque, ne è stata massicciamente coinvolta, perché la più esposta alla conseguenza di un'esplosione epidemica di delitti di violenza in forme spesso animalesche, con la partecipazione orgiastica, e certamente vile, di più persone.

Questi fatti si registrano, purtroppo, ogni giorno, li narrano le cronache dei giornali e avvengono dei piccoli come nei grandi centri. È evidente che ogni parte civile, prima che politica, non può restare insensibile a tanto scempio; e con amarezza dobbiamo ammettere che l'attuale normativa non è più adeguata, perché lo Stato è allo sbando e la società allo sfascio. Il costume è passato di moda; dobbiamo quindi attrezzarci legislativamente contro il malcostume ed il collegato fenomeno più antisociale che è la violenza.

Noi, con la nostra proposta di legge contro la violenza sessuale e a tutela della moralità pubblica e del buon costume, abbiamo voluto offrire all'esame dei colleghi uno strumento che riteniamo concreto e moderno per le seguenti ragioni: 1) l'omogenea normativa livellante ogni atto di violenza sessuale al fine di non

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

privilegiare tecniche e metodi, annullando il *modus operandi*, con offesa ulteriore alla condizione femminile, in particolare, ed alla dignità umana in generale; 2) il superamento del concetto patologico-giuridico di malattia mentale con più appropriata definizione tecnica; 3) la punizione per il pubblico ufficiale che, per approfittare del proprio stato, rientra nella ipotesi di violenza presunta; 4) l'elevazione esemplare, al fine anche dell'obbligatorietà del mandato di cattura, della pena in caso di impiego di armi, narcotici o stupefacenti, o se dal fatto di violenza derivi una lesione grave o gravissima; 5) il rigore sanzionatorio nelle violenze operate da gruppi di colpevoli; 6) l'equiparazione del ratto violento ad un più qualificato e diverso sequestro di persona, teleologicamente definito; 7) l'equiparazione dell'autore di immagini, di scritti o di altri mezzi di informazione anche audiovisiva e del necessario diffusore o propagandista, anche se in ipotesi diradata, all'autore del reato di corruzione contro minore, essendo tali squallidi fabbricanti e soci articolati mine vaganti contro la sanità del costume attentata da sciacallismo divenuto colossale operazione economica, di bassa ma ben remunerata cucina di avanzzi; 8) l'opportuna disciplina della querela, di solito irrevocabile, per evitare strumentalizzazioni e pubblicità odiose e piazzaiole, con diversa normativa per il coniuge parte offesa, protetto anche dall'automatismo di procedibilità di cui al numero 2 dell'articolo 542 del codice penale; 9) la giusta condanna alla pubblicità negativa attraverso la stampa con l'omissione del nome della parte offesa; 10) l'aumento delle pene per l'incesto, re-taggio di istinti selvaggi, che non può essere compreso nel progresso del nostro tempo.

Per comprendere la validità di tutto ciò che noi proponevamo basta leggere l'articolo 1 della nostra proposta di legge, dove apportavamo varie modifiche all'articolo 519 del codice penale.

Onorevoli colleghi, noi ribadiamo qui, in questa sede, l'esaltazione del ruolo della donna, incontestabile centro effet-

tivo e sociale per il diario dell'uomo e per la storia della comunità, ma parliamo di quella donna destinataria quasi esclusiva di atti di violenza e, perciò, degna di una tutela tanto rigorosa quanto rispettosa. È per ciò che noi non potremo certamente rifiutare il nostro voto favorevole al testo unificato delle proposte di legge. Ma confidiamo nell'accoglimento dei nostri emendamenti, per lo meno dei più significativi, intesi a migliorare il testo di cui ci stiamo occupando.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, era prevedibile che questo dibattito mettesse in evidenza opinioni molto divergenti sul tema di cui ci stiamo occupando e, addirittura, tra loro confliggenti. Le radici culturali delle diverse posizioni emerse nella discussione che si è svolta finora sono visibili. Dobbiamo tenerne conto, dobbiamo valutare la complessità del problema, da risolvere anche sulla base della distanza delle opinioni. Ma proprio questo ci impone chiarezza nelle scelte, se a questo progetto di legge si vuole attribuire quel significato innovativo che è nelle intenzioni dei vari proponenti, e che, appunto, la distanza delle posizioni mostra come un risultato necessario. Dov'è il nodo da sciogliere? È forse nella unificazione, sotto un'unica ipotesi di incriminazione, di fattispecie prima distinte, nella procedibilità d'ufficio, nella possibilità di essere parte nel processo, prevista per le associazioni? Certamente questi sono punti di contrasto, ma il punto essenziale, fondamentale mi pare sostanzialmente un altro. La domanda alla quale deve essere fornita risposta è, a mio giudizio, diversa. Bisogna vedere, cioè, cosa rappresenta oggi il riconoscimento di una nuova libertà, quali sono le tecniche che devono essere seguite quando il legislatore compie un passo così impegnativo. Perché di una nuova libertà sicuramente si tratta, malgrado le assimilazioni — tutte verbali — che ci sono state suggerite dal collega De

Cataldo, quando stamane ho letto la relazione che accompagnava il codice penale del 1930: troppo diverso il clima culturale, troppo diversi gli strumenti giuridici adoperati, troppo lontani — per non dire incompatibili — gli obiettivi perseguiti!

Allora questo mi pare il nodo reale: che cosa stiamo facendo? Vogliamo aggiungere una nuova pagina ad un catalogo di diritti che poi rischieranno di rimanere non attuati, di restare pure proclamazioni verbali? Vogliamo aggiungere un nuovo anello alla lunga collana di enunciazioni di libertà rinvenibili nella Costituzione? Vogliamo avere una perlina in più con cui adornarci?

Francamente credo che, se noi ci limitassimo ad una proclamazione — come troppi colleghi in realtà hanno chiesto, dietro un formale riconoscimento dell'importanza di questo progetto di legge —, faremmo poco più che nulla. A che ci servirebbe una libertà disarmata, una affermazione che non riuscirebbe poi a tradursi in attuazione effettiva di diritti? Non sto sostenendo che ci serve una disciplina che porti ad una sorta di libertà organica, protetta, ma sì — invece — ad una libertà — insisto — armata, capace di superare quegli ostacoli di fatto che si frappongono alla sua attuazione e la cui eliminazione è compito della Repubblica, comunque del legislatore, secondo quanto è scritto nell'articolo 3 della Costituzione.

In realtà, politicamente e culturalmente, noi ci collochiamo in una fase molto importante, in cui ormai mi pare risibile e per certi versi consumato il passaggio da una fase in cui la tecnica legislativa era quella della dichiarazione dei diritti ad una fase, nella quale siamo entrati, in cui invece la tecnica è quella delle istituzioni della libertà. In altri termini, è necessario accompagnare all'affermazione dei diritti l'insieme degli strumenti che, messi nelle mani degli interessati, coinvolgendo l'attività di soggetti pubblici e di soggetti collettivi, consentano poi, a tali affermazioni di diritto di libertà, di essere fatto concreto nella vita di ogni giorno.

Questo è il punto, peraltro già acquisito anche nella nostra legislazione. Guardate quale distanza tecnica e quale indicazione di modello ci offre l'unica carta di libertà che sia stata approvata in questo paese dopo l'entrata in vigore della Costituzione; parlo dello statuto dei lavoratori che, in questo senso, e non solo in Italia, è stato considerato un modello di tecnica legislativa, per la capacità con cui sono state integrate le affermazioni di diritto proclamate con gli strumenti concreti di attuazione, il momento individuale con il momento collettivo.

Ma qui, si dice — ed è constatazione ovvia —, siamo su un terreno assai più difficile, assai più delicato, drammatico, doloroso; è stato così affermato, accentuando talvolta retoricamente, tal'altra ipocritamente, la difficoltà del problema che abbiamo di fronte.

Il collega Boato si poneva prima la questione del rapporto tra legge e costume, problema che certamente dobbiamo avere presente. Ma dobbiamo, allo stesso modo, avere la capacità (così come altre volte il Parlamento ebbe la capacità di superare quelli che sembravano — ed erano — appelli regressivi all'argomento sociologico) di farlo anche questa volta. Il Parlamento ebbe la capacità di farlo quando approvò la legge sul divorzio, ebbe la capacità di farlo quando approvò la legge di riforma del diritto di famiglia, ebbe la capacità di farlo quando approvò la legge sull'aborto. In tutte e tre queste occasioni si disse: attenzione, voi andate contro il costume, contro l'opinione della maggioranza, contro le credenze profonde della gente! Ebbene, per tre volte i sostenitori di queste tesi, che sono molto autorevoli ed incautamente si sono affidati anche agli scritti (che io, per carità di patria, non voglio ricordare in questa sede), sono stati clamorosamente smentiti, da due voti popolari (il referendum sul divorzio ed il referendum sull'aborto) e dalla larga adesione che ha incontrato la riforma del diritto di famiglia. In tutte e tre le occasioni, il richiamo al costume è stato il tentativo di dare dignità oggettiva ed empirica a quella che non era altro che

un'attitudine conservatrice, che anche in questa discussione si è manifestata pesantemente, con un richiamo a presunti valori da tutelare e di cui esamineremo, tra un momento, la stessa consistenza.

Dico con molta franchezza che questa è — così come era la legge sul divorzio, quella sull'aborto e la legge di riforma del diritto di famiglia — una legge ideologica, non nel senso di legge di parte, ma di legge che ha un'ambizione ed un obiettivo di cambiamento e che in questo senso, dunque, persegue un disegno. Se dovessimo usare le parole che sono scritte nel discorso preliminare al codice civile (non al codice civile italiano, ma al codice civile per antonomasia, quello di Napoleone), dovremmo dire che questo è uno dei casi in cui alla legge si affida il compito di essere creatrice d'avvenire dunque di cambiamento.

Certo, non si vuole forzare il costume, ma questo è un terreno sul quale, appunto, la legge deve rispondere non ad una ideologia di parte ma a quella che è contenuta — lo ricordo ancora — nell'articolo 3 della Costituzione, che ha in questo senso radicalmente mutato il ruolo del legislatore. Il ruolo del legislatore, secondo una vecchia e nobile espressione, era quello del «notaio della storia», di colui che arrivava quando la vicenda si era conclusa e dava ad essa il suo suggello, più o meno definitivo. Anche questa visione del ruolo del legislatore è stata abbandonata, è stata contestata dalla nostra Costituzione, quando ha affidato alla Repubblica il compito di rimuovere gli «ostacoli di fatto»... E qui di ostacoli di fatto ne abbiamo molti, quelli che sono stati qui ricordati e che io tornerò a ricordare: ostacoli di fatto che impediscono alla donna anche la libertà della denuncia, ostacoli di fatto che ne hanno impedito il trattamento uguale nel processo (vedremo poi la ragione di quella norma che vuol dettare una specifica disciplina per l'acquisizione della prova): dunque, ci troviamo di fronte alla necessità di ricostituire prima di tutto le condizioni elementari di eguaglianza, mancando le quali le proclama-

zioni di diritti rimangono veramente fatto scritto sulla carta.

Ma qui si è voluto preliminarmente adoperare anche un altro tipo di argomentazione: l'affermazione cioè del diritto, la sottolineatura dell'affermazione di una libertà, non possono essere disgiunte da una riflessione — dunque da un intervento legislativo, visto che non ci si trova in sede di dibattito scientifico ma in sede legislativa — sulle cause della violenza.

Io non contesto ovviamente la legittimità di questo punto di vista; contesto invece il modo in cui si è preteso di individuare le cause e contesto la portata politica dell'argomentazione. Per un verso, infatti, si è voluto affermare che la causa sarebbe, ad esempio, in un certo tipo di letteratura (pornografica, per essere precisi e riferirci ai dati che sono stati portati, e tradotti anche in emendamenti): una posizione cui manca ogni evidenza empirica. Con lealtà, il collega Casini ha citato una serie di rapporti dai quali è appunto impossibile dedurre alcuna relazione di causa-effetto tra quel tipo di cinema, letteratura o rappresentazione e la violenza sessuale; anzi, quei rapporti ci danno tutte indicazioni in senso contrario, confermano l'impossibilità di dare evidenza empirica e di sostenere, con una qualsiasi ragionevole indicazione (statistica, ad esempio), una tesi di questo genere. Ed infatti il collega Casini si è limitato ad affermare che però il problema c'è, con una petizione di principio per la quale egli poneva il problema e per questo solo fatto riteneva che esso esistesse. Oppure è dovuto andare molto oltre, nella sua affermazione che all'origine della violenza ci sarebbe la mercificazione della donna, ed ha dovuto riferirsi anche alla pubblicità.

La domanda è allora quanto dovrebbe essere vasta l'area dei divieti legislativi, fino a che punto dovrebbe arrivare la rimozione delle cause, se tanto ampia e diffusa è nella nostra società attuale la gamma delle cause che determinano un simile tipo di violenza. E dunque o questo diventa un'invettiva moralistica contro i

costumi, oppure non vedo come possa essere ragionevolmente tradotto in una puntuale formulazione legislativa. Io credo che vi sia, nella società, ciò che spiega le ragioni di tale tipo di violenza, che però non è una novità. Il collega De Cataldo citava stamane la letteratura francese dell'Ottocento, per dire che non è di oggi la percezione del fenomeno; ma avrebbe potuto forse ricordare quanto in quella letteratura era diffusa, non tanto la percezione del fenomeno con capacità di reazione, quanto la registrazione della vastità e dell'accettazione sociale del fenomeno stesso. Dunque il fenomeno esisteva anche in società nelle quali ciò che oggi chiamiamo mercificazione assumeva forme completamente diverse per ciò che riguarda l'oppressione cui la donna era soggetta; pertanto se volessimo risalire alle cause sociali dovremmo compiere un'analisi assai più ampia.

Venendo al nodo politico, vorrei dire che ho sempre timore dell'argomento di chi, affermando che il problema è più vasto, si rifiuta poi di compiere anche puntuali, specifici e se si vuole, modesti passi in relazione a ciò che è specificamente percepito come problema individuato e al quale è possibile fornire una risposta immediata. Questo è un atteggiamento conservatore, che si maschera dietro la volontà di affrontare il problema in tutte le sue componenti.

Sono convinto — questa è la seconda considerazione — che se la violenza è così profondamente diffusa nella nostra organizzazione sociale, se è difficile risalire ad una causa unica e individuabile per questo o per quel tipo di violenza, il miglior contributo, anche culturale, che si dà al tentativo di sradicamento di tale violenza, è quello di individuare là dove un tipo di violenza è circoscritta cercando di ridurre, se non di eliminarne, le possibilità di manifestazione che sono sicuramente legate anche alla carente disciplina normativa.

Una legge di tal genere farebbe cadere molti degli strumenti difensivi, anche dal punto di vista culturale, della violenza sessuale e in questo senso sarebbe un con-

tributo alla lotta alla violenza in sé nella società. Naturalmente non mi illudo, né sono così sciocco da pensare che basti una legge a modificare una situazione di cui conosciamo la portata, ma so altrettanto bene che senza determinate leggi talune modifiche di costume non possono verificarsi.

Non attribuisco certamente alla riforma del diritto di famiglia i mutamenti del costume familiare, ma è certo che fino a quando sopravvivevano nell'ambito della disciplina familiare norme che consentivano, ad esempio, al marito di esercitare determinati poteri nei confronti della moglie e alla moglie di vedersi negati in sede giudiziaria diritti e doveri nei confronti dei figli, l'evoluzione del costume era gravemente intralciata. Si pensi, tanto per fare un esempio, a ciò che si riferisce alla disciplina dei figli nati fuori del matrimonio.

Dunque, nessuna pretesa di attribuire valore taumaturgico all'intervento legislativo; ma sappiamo tutti che una modifica legislativa, in certi casi, è la condizione necessaria perché il costume possa, se non mutare automaticamente, certamente proseguire in quella evoluzione, mantenendo le tendenze dinamiche già manifestatesi.

Altro argomento conservatore — ma sul quale non mi soffermo, perché già sottolineato dal collega Boato — è quello di chi sorprendentemente in quest'aula ha fatto in sostanza l'apologia della legislazione vigente. Allora siamo obbligati a fare una diversa domanda a chi prospetta un'attitudine di questo genere al legislatore di oggi: come mai, allora, i problemi si pongono, in presenza di una legislazione che — si dice — li negherebbe all'origine? Scorgiamo allora anche qui un atteggiamento che non può essere definito che conservatore.

Esaminiamo allora anche i tre punti controversi, ponendoci da un punto di vista diverso da quello di chi, secondo la vecchia impostazione, pensa che questa legge non debba esser altro che la prosecuzione, su questo terreno, di ciò che è già indicato nella legislazione vigente. Ma

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

quale legislazione? Io vorrei ricordare per un momento quello che accadde proprio in quest'aula, alle origini della Repubblica, quando si discuteva della Costituzione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI.

STEFANO RODOTÀ. Uno di quelli che passano, giustamente, per essere i padri della Costituzione, Piero Calamandrei, criticava le norme sulla parità dei coniugi, dicendo che esse finivano con l'essere contrastanti con il codice civile. Dai banchi della sinistra una deputata all'Assemblea costituente gli rispose che le donne quel codice civile lo avrebbero cambiato.

Quando io sento dire, per esempio, che la costituzione in giudizio contrasta con il codice penale, rimango francamente sbalordito, perché quella norma vuole cambiare il codice penale; è esattamente quello che si vuole fare. Questa norma non è più in linea con una nozione di costituzione di parte civile che implica il momento della patrimonialità? Ma è proprio quello che si vuole fare! Introduce un elemento anomalo? Ma è di questa anomalia che abbiamo bisogno! Ma quale mai idea della riforma hanno coloro i quali ritengono che questa non debba essere osservanza dei grandi principi, ma ripetizione delle vecchie regole? Ma dove sarebbe, allora, il cambiamento? Ma questa è, prima di tutto, pigrizia mentale; ed è un atteggiamento che vediamo in tutti i vari aspetti. Ma allora avremmo veramente quella libertà disarmata di cui parlavo prima, questa incapacità di tradurre poi la scelta nella concreta strumentazione. La libertà sessuale come oggetto di tutela. Questo porta necessariamente con sé l'unificazione delle diverse fattispecie sotto un'unica ipotesi di incriminazione — è già stato ricordato — non solo per una ragione di principio, di ordine sistematico: l'unicità dell'oggetto della protezione; ma perché la distinzione introdotta nel codice Rocco, per creare

agli atti di libidine un'area di maggiore tolleranza sociale, e quindi una sanzione giuridica meno rilevante, non solo è contrastante con il principio ispiratore di questo progetto, ma è contrastante con la stessa realtà dei fatti, e cioè l'esistenza di atti di libidine assai più violenti, nella sostanza, dell'ipotesi tradizionale della violenza carnale. È stato ricordato già stamane, e non c'è bisogno di essere stati lettori del marchese De Sade per sapere quanta violenza possa esserci in atti che escludono quella che pudicamente si chiama «la penetrazione». Né questo significa poi impossibilità di graduare la pena; perché qui per un verso è stata fatta l'apologia della saggezza dei giudici, e poi non si è voluto riscontrare nei fatti quanto margine sia offerto a questa saggezza dal largo divario delle sanzioni — da tre a otto anni — e dalla possibilità poi di giocare sui diversi elementi che appunto, nel momento in cui la pena deve essere individualizzata, i giudici possono utilizzare. Mi pare veramente che qui solo la pigrizia possa indurre a ritenere questo aspetto come contrastante con la stessa finalità del provvedimento, pericoloso per la sua applicazione, incentivo addirittura ad una evasione delle norme previste.

E veniamo al punto della procedibilità d'ufficio. Qui devo dire francamente che mi trovo in grave disagio nel seguire le argomentazioni assai contraddittorie che sono state adoperate. È stata messa con grande forza in evidenza dai critici la necessità, in sostanza, di impedire pubblicità a ciò che una persona ritiene essere fatto vergognoso. Nello stesso tempo, però, con singolare contraddizione da parte di molti dei medesimi critici, è stato interpretato — secondo me in modo corretto — l'andamento statistico in materia più come determinato da una maggiore disponibilità a procedere alle denunce, derivante dal maggior coraggio che via via le donne sono venute prendendo, che non come il segno di un aumento della commissione di questo tipo di reato. Bene, allora mi pare che per il legislatore l'alternativa sia disegnata in modo molto

netto; il legislatore vuole stare dalla parte di chi ha trovato questo coraggio, incentivare questa dinamica oppure no? Questo è il punto essenziale. Deve il legislatore liberare le donne dall'obbligo di essere coraggiose, perché questa è una necessità, oppure no? O deve lasciare che tra loro e la società la partita sia giocata, questa sì individualisticamente, con il rischio che sia perduta da parte della donna?

Questo è l'interrogativo a cui dobbiamo rispondere. Tra dieci anni mi auguro che il legislatore non abbia più bisogno di ricorrere alla procedibilità d'ufficio, perché ormai il compito è fatto: la dinamica benefica innescata dai movimenti femministi è giunta al suo esito; non ci sarà più bisogno di creare legislativamente le condizioni che oggi le donne si creano con il loro coraggio. Cosa ci sarebbe di male? Altre volte il legislatore ha fatto delle scelte apparentemente incoerenti; io ne voglio ricordare una soltanto: la riforma del diritto di famiglia, che ha segnato con molta forza l'eguaglianza tra uomo e donna, in cui c'è sicuramente un elemento contraddittorio, cioè la previsione, come regime legale tra i coniugi, della comunione.

Il regime più coerente ad una situazione di piena parità ed eguaglianza è il regime separatista, quello che c'era nel codice civile del 1942. Negli altri paesi dove il regime patrimoniale è stato per tradizione quello comunitario, via via che cresceva nei fatti, non solo nelle leggi, la parità tra uomo e donna, sono stati introdotti elementi separatisti. Perché questa contraddizione nel nostro sistema? Per una ragione molto ovvia: perché la condizione della donna nella famiglia era di tale discriminazione, e rimane in molti casi di tale discriminazione, dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, che era necessaria quella che potremmo chiamare una legislazione di sostegno.

Io mi auguro che, nel momento in cui questa situazione sarà stata superata, noi potremo far evolvere il nostro sistema reintroducendo con la stessa larghezza elementi separatisti. Ma, fino a che quel

dato di fatto rimane, evidentemente abbiamo bisogno di questa forzatura, di questa contraddizione, di questa necessaria contraddizione legislativa. Perché questo punto non dovremmo tenerlo presente anche in questa situazione in cui i vincoli dell'ambiente — e qui bisogna essere molto franchi — sono ancora spaventosi? Se su questo punto ci sarà da discutere, ci torneremo. Ma basta avere avuto un po' di pazienza o avere seguito — come mi è accaduto di fare — le tante discussioni verificatesi, avere ascoltato le testimonianze, per avere tranquilla la coscienza circa la necessità di questo passo. E poi qui non vedo veramente nessuna contraddizione. Noi stiamo facendo crescere nella considerazione del legislatore la libertà sessuale come valore meritevole di una disciplina legislativa specifica, che non può attendere modifiche generali del codice civile; dunque stiamo in qualche misura riscrivendo la tavola dei valori relativi alla protezione penale.

E qui sono state pronunciate le parole «avere-essere». Ma se così importante, come sembra dalle parole dei tanti colleghi che abbiamo ascoltato, anche con argomenti critici, è questa libertà sessuale, potremmo noi attribuire ad essa una misura di protezione inferiore a quella che viene consentita alla più modesta delle proprietà private? Qui veramente il gioco avere-essere è di estrema importanza! L'avere è fin troppo protetto nel nostro sistema giuridico. Non c'è molecola del diritto di proprietà che non sia assistita da battaglioni di norme! Dove è la tutela dell'essere? Questo è il punto che ci interessa. Ma è la tutela dell'essere o la tutela della vergogna che è ciò che si chiede in questa sede? La tutela della stigmatizzazione sociale, questo è ciò che in realtà alcuni ci chiedono. Poiché la violenza è vissuta come fatto di vergogna, è bene che la tutela sia attribuita alla stigmatizzazione sociale, non alla persona offesa. Allora la preoccupazione è in questa direzione. Non la libertà sessuale è l'oggetto della vera preoccupazione. La stigmatizzazione sociale, la condanna, il costume regressivo, che ancora una volta

prende la mano e il cervello dei critici di questa proposta. Su questo non ci possono essere vie di mezzo.

La libertà di determinazione della donna! Certamente, ma ho l'impressione che questo modo acritico con cui il tema dell'autodeterminazione è stato portato in questa sede avrebbe spinto i critici, qualora si fossero trovati a parlare in un Parlamento ottocentesco, a parlare contro quello che allora si chiamava il diritto di coalizione dei lavoratori, cioè la creazione di sindacati, perché avrebbe espropriato il lavoratore dell'autodeterminazione nello stipulare il contratto solitariamente con il datore di lavoro. Autodeterminazione a parità di condizioni: quella è l'autodeterminazione! Ci devono essere le condizioni di base per autodeterminarsi, altrimenti torniamo a quelle finzioni dei giuristi francesi dell'ottocento che, per esaltare la libertà formale, sostenevano che non c'era..., teorizzavano il patrimonio del proletario, cioè la possibilità che in diritto nessun ostacolo ci fosse per lui di acquisire tanti beni quanto il milionario — allora si era più modesti nelle cifre — che viveva nella città di Parigi. Noi dobbiamo, per preciso obbligo costituzionale, costruire anche le condizioni dell'autodeterminazione. Questo è il senso di questo provvedimento. Altro che espropriazione! Qui stiamo cercando faticosamente, con difficoltà — la discussione degli articoli ce lo dirà; ci sono dei problemi aperti — di costruire le condizioni di questa libera determinazione. La libertà va vissuta non solo nella chiave tradizionale, ma anche come costruzione a cui il legislatore deve dare la sua mano.

Oggi l'unica riservatezza di cui gode la donna è quella coatta, che le impone l'ambiente, spingendola a vivere in solitudine ed in silenzio la sua vergogna. Questa è l'unica riservatezza assicurata nella realtà alle donne. Le altre forme di riservatezza dobbiamo sicuramente tenerle presenti; ad esempio quelle necessarie sul versante processuale. Il collega De Cataldo ha un bel dire che già tutto è fissato quanto all'acquisizione della prova: se la sequenza processuale fosse

stata fino ad oggi così rispettosa della vittima, nessuno avrebbe pensato di dover inserire in queste proposte di legge quelle parole e quelle previsioni contenute nell'articolo 12. Esse, invece, sono necessitate perché in questa specifica materia quei principi non sono stati rispettati o comunque sono stati applicati, come ricordava bene il collega Violante, coerentemente ad una logica del reato contro la libertà sessuale, completamente diversa da quella che si vuole qui affermare.

Vi è, quindi, anche sotto questo aspetto la necessità di un mutamento sul terreno della disciplina normativa, non per limitare il diritto di difesa, non per circoscrivere le possibilità del giudice nella acquisizione della prova, ma per ricondurle nei giusti limiti previsti dalla fattispecie incriminativa di base: se ci sia stata o no violenza o minaccia.

Ho sentito questa mattina con sbalordimento fare in quest'aula un esempio che non avrei mai creduto possibile in questa sede: mi riferisco a quello della persona che afferma di avere invitato a salire in macchina un uomo o una donna perché sapeva che era una prostituta. Ebbene, cosa vuol dire tutto questo, se poi c'è stata violenza o minaccia all'origine del rapporto sessuale? Veramente i concetti di dignità e di uguaglianza sono fuori da questo ragionamento; essi invece debbono essere alla radice del provvedimento legislativo che dobbiamo approvare.

L'ultimo punto che desidero affrontare è quello della presenza delle associazioni nel giudizio; su ciò si sono fatte anche delle ironie, che in questa sede non mi sarei aspettato.

La cultura giuridica mi pare che abbia fatto largamente giustizia degli argomenti che abbiamo ascoltato, da almeno dieci anni in tutti i paesi di pari civiltà. Spesso ci vantiamo di essere il settimo paese industrializzato del mondo, ma a cosa servono questi riferimenti? Ho sentito il collega De Cataldo fare ironia sul tentativo di precisazione delle caratteristiche che debbono avere questi movimenti per essere ammessi in giudizio. Se

il collega leggesse la legge sulla protezione dei consumatori da parecchio tempo in vigore in Francia o la casistica inglese o statunitense in materia di legittimazione dei soggetti che possono esercitare le azioni di categoria, cosa direbbe? Probabilmente farebbe dell'ironia, ma questi strumenti sono ormai consolidati ed hanno dato evidenza ad una dimensione tipica dell'azione collettiva, che è ormai indissociabile anche dalla disciplina istituzionale.

Noi non possiamo continuare a ragionare in termini dicotomici, in questa e in altre materie, pubbliche o private. Quello che ci ha indicato con estrema precisione una dinamica sociale comune a tutti i paesi che raggiungono un determinato livello di complessità sociale e di sviluppo economico è che c'è una terza dimensione, quella collettiva, che deve essere tenuta presente nella stessa logica istituzionale.

Si tratta di un punto estremamente importante in questa materia per due motivi. Uno transitorio, mi auguro, e che riflette quella che è la vicenda anche italiana di questi anni. Obbligata com'è, la donna, a darsi coraggio, essa ha avuto un sostegno non indifferente dalla possibilità di non essere sola nel processo, quando ciò è stato reso possibile. E in un momento delicato di passaggio, come sicuramente sarà quello che seguirà l'entrata in vigore di questa legge, questa esigenza rimarrà.

Ma c'è un motivo non transitorio che a mio giudizio giustifica l'uso di questo strumento, anche al di là di quello che prevede il progetto di legge dal quale ritengo sia opportuno eliminare la necessità del consenso della persona offesa, per la ragione che dirò subito. Infatti c'è una dimensione collettiva, un dato culturale in largo senso, che tanti hanno evocato e sottolineato (secondo me giustamente), nel fenomeno della violenza sessuale, che richiede che anche sul terreno istituzionale ci sia una risposta culturale di altrettanto respiro e di altrettanta ampiezza.

Chi deve scendere in campo perché questo dato culturale sia rimosso dal no-

stro sistema? Devono entrare in campo anche soggetti collettivi. Noi sappiamo che il processo è stato costruito a immagine di una dicotomia, il soggetto privato e quello pubblico, essendo rappresentante dell'interesse pubblico nel processo il pubblico ministero.

Ma dobbiamo evidentemente ricostituire anche nel processo questa possibilità di emersione e di presenza di un momento collettivo, ineliminabile da una dimensione collettiva come quella che stiamo considerando. E individuiamo altresì un rapporto tra istituzione giudiziaria e presenza popolare nell'amministrazione della giustizia diverso dal modulo ormai logoro della giuria popolare.

Credo, quindi, che i motivi che stanno dietro la strumentazione tecnica prevista in questo provvedimento siano tutti di grandissima importanza di principio, tali da individuare appunto — come ricordavo all'inizio — questo passaggio dalla pura dichiarazione dei diritti alla creazione delle istituzioni di libertà che ne possono garantire l'attuazione.

Vorrei ricordare in chiusura un fatto che altri hanno sottolineato, e sul quale non mi sento di tacere. Quali che siano state le scelte tecniche, quale che sia stata poi la vicenda concreta, non possiamo dimenticare la grandissima importanza che ha avuto, per lo stesso *iter* parlamentare di questo provvedimento, l'iniziativa di chi ha deciso di promuovere la raccolta di firme perché accanto alle proposte di iniziativa parlamentare ce ne fosse una di iniziativa popolare.

Credo che questo non possiamo sottovalutarlo, perché ci dice che il Parlamento può rimanere punto di riferimento essenziale rispetto a interessi, bisogni, indicazioni, che vengono dalla collettività. Che ci sono, cioè, momenti, punti in cui il raccordo fra società civile e istituzioni può non essere sterile. In questo caso il Parlamento ha risposto, e questo è un risultato non piccolo che noi possiamo acquisire, quale che sia stata poi la difficoltà dei rapporti tra Commissione parlamentare e gruppi che avevano promosso quell'iniziativa legislativa.

Questo è un dato fecondo, non al fine di esercitare pressioni sulle scelte dei legislatori, ma perché il punto è importante. Credo che del contenuto di quella proposta di legge nel momento in cui faremo le nostre scelte dovremo in qualche modo pure tenere conto (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Codrignani. Ne ha facoltà.

**GIANCARLA CODRIGNANI.** Poiché non tutti gli interventi hanno la lucidità ed il rigore di quello che mi ha preceduta, vorrei ricordare anch'io che questa proposta di legge è intervenuta per sollecitazione anche di una proposta di iniziativa popolare e per un impegno che anche in questa Camera e nei singoli suoi gruppi (vorrei ricordarlo in particolare all'onorevole Casini, che dopo essere intervenuto non assiste al dibattito), è venuto con rigore, coerenza e cultura specifica prevalentemente dalle donne. Il consenso sui principi civili della libertà sessuale viene infatti da quanti, uomini e donne, sono deliberati a trasformare la società nel senso voluto dalla parte offesa da un costume secolare ancor prima che da una legge.

In questo caso, ciò significa cercare di conferire connotati più umani alla società, a partire dal più umano e personale dei rapporti, nel quale probabilmente si rinviene l'unità di misura del significato della libertà, dato che il singolo, anche nella privatezza del rapporto, con un altro si unisce ed esclude così ogni egoistico individualismo il quale anzi viene qui condannato proprio perché entra in crisi, essendo esso che violenta e mercifica.

Mi soffermo a ribadire questi, che dovrebbero essere concetti ovvi, e, come per tutte le leggi si citano classici, basterebbe rileggere noti autori, noti forse ancora una volta solo a metà dell'uditorio (a metà dell'udienza popolare, non certo di quest'aula), perché sono donne; basterebbe ricordare, per il 1700, Mary Wollstonecraft o Anna Maria Mozzoni e — per fortuna l'ha citata un uomo, l'onore-

vole Boato — Anna Kuliscioff, per il secolo scorso. Questi concetti dovrebbero essere dunque ovvi, perché è su questi elementi che ancora oggi si fondano forme di pregiudizio aberranti ed equivoche sul separatismo e sulla cultura delle donne, pregiudizi che attribuiscono ad esasperazione di avanguardie minoritarie e totalizzanti persino tale civilissima correzione del diritto.

Due sono prevalentemente gli atteggiamenti pretestuosi di critica che — anche inconsapevolmente, certo, ma sempre aberrantemente — attentano allo spirito di questa proposta di legge, così come di altre posizioni culturali espresse in questi ultimi anni con particolare forza dalle masse femminili. Uno è quello di ritenere che le donne siano un gruppo, uno dei settori del sociale cui vanno concessi benefici ed erogazioni, mentre esse restano la metà dell'umanità come la metà dei lavoratori, dei giovani e degli anziani; per l'interesse che ha in questa sede il referente elettorale, aggiungo che rappresentano il 52 per cento dell'elettorato, ovviamente non il 52 per cento dei rappresentanti eletti, anche perché questo discorso avrebbe bisogno di ben altre differenze, come testimoniano alcuni interventi che sono stati svolti da donne.

La seconda posizione fuorviante è quella che intende la specificità, che le donne propongono in termini di nuova cultura, come espressione di chiuso egoismo teso puntigliosamente al bene delle sole donne, o addirittura vendicativamente teso a rifarsi sul passato. È invece vero che bisogna necessariamente recuperare, dall'esperienza storica, l'esclusione di questa ineludibile parte dell'umanità e quella consapevolezza precisa e specifica che prevede la comprensione del diritto alla diversità, all'interno del diritto di parità, e che quindi è in grado di orientare e di maturare la società, uomini e donne indifferentemente. Vorrei perciò seguire il percorso di questa proposta di legge, una delle poche che non è stata interamente delegata al Parlamento. Il movimento delle donne, nella sua magmatica dinamicità, ha per qualche tempo

rifiutato l'ipotesi dell'impegno sul fronte legislativo per sfiducia in una istituzione che aveva mantenuto nel proprio ordinamento, tra i reati contro la morale e non contro la persona, in opposizione a qualsiasi criterio giuridico e morale, lo stupro, cioè il più sordido tra i reati di violenza, ma anche il più chiaro perché sempre intenzionale, mai colposo o involontario.

La timidezza delle donne è stata sempre presente perché la provocazione, che ci proponeva questo spezzone del discorso giuridico, era quella di innovare il diritto. Certo, lo ha detto, sul piano dell'analisi più minuta della legge, l'onorevole Rodotà quando ha parlato di innovazione del diritto. Appare infatti chiaro che il non aver posto, tra i diritti di libertà, la libertà sessuale, ha contribuito a mantenere tabù e repressioni fondate su una scorretta visione umana della sessualità che chiamiamo maschilista, perché autenticata in rapporti culturali e sociali di un sistema in cui le donne non erano previste come forza autonoma, ma culturalmente provocatoria.

Vorrei ricordare, come elemento di valore di un dibattito che si è sviluppato tormentosamente per mesi, il ripensamento sul valore stesso della pena o del risarcimento del danno ad opera di gruppi femministi che hanno fatto emergere punti indicativi, ma hanno anche fatto risaltare il grande coraggio di ritenere che anche per le leggi ciò che conta non è il costume ma il suo cambiamento. Vi è stata quindi una proposta di iniziativa popolare che ha raccolto non le 50 mila firme richieste, ma 300 mila adesioni di uomini e di donne che aspirano ad una società migliore. Questo dato numerico la dice lunga, in tempo di cosiddetto riflusso, sul consenso nei confronti di una proposta di legge che è probabilmente tardiva rispetto alla maturazione del costume collettivo. Basti citare al riguardo lo scalpore, che ha suscitato circa due anni fa il documentario «Processo per stupro», che testimoniava lo scandalo di una giustizia terribilmente arretrata rispetto alle necessità civili del nostro paese e che ha causato scandalo ed incidenti in

sede RAI-TV e non certo perché ha sconvolto ciò che qualcuno ama chiamare comune senso del pudore, dando ad esso un'interpretazione che travalica il significato previsto dalla Costituzione. Il Parlamento non deve dimenticare questi dati, perché sono gli stessi che, dal monito costituzionale, invitano a superare gli elementi di difficoltà che impediscono una crescita che si viene verificando nel paese.

Credo che anche questa discussione sulle linee generali esprima la cultura che il provvedimento in esame sottende e indichi in questa valorizzazione concettuale la volontà del legislatore.

Anche quando in questa Assemblea si discusse un altro problema fatto esplodere dalla volontà delle donne, decise a invertire un cammino perverso che le penalizzava nella libertà di essere madri, il tema della violenza fu presente. Sul tema dell'aborto gli interventi delle donne facevano sempre riferimento alla violenza, perché la maternità non voluta, l'aborto come scelta di disperazione, è la soluzione, sempre, di una violenza, anche quando è involontaria.

Stupisce ancora che neppure le chiese abbiano mai avuto il coraggio di collegare l'aborto alla sessualità malvissuta, alla corresponsabilità di due *partners* nei rapporti interpersonali, alla violenza sostanziale di gran parte dei rapporti interpersonali; o forse ciò non fa neppure meraviglia, visto che la società dei religiosi non ha dato fin qui grande contributo neppure al monito morale, perché orientata a riflettere su una sessualità che si rimuove — perché non la si comprende — e perché si esclude dal concerto delle voci da cui si trae ispirazione quella delle donne, che le chiese si limitano ad ammonire, secondo modelli immaginari che le donne hanno finito — più frequentemente di quello che la storia non registri, ma come hanno testimoniato le vicende di questi ultimi tempi — per trasgredire.

I modelli della Vergine Madre e della prostituta rappresentano, in modo non certo religioso, una sessualità che, così come è nel costume, appare disturbata e

che non lascia al maschio altra gratificazione che quella di un presunto orgoglio virile, che ha percorso anche alcuni interventi che sono stati fatti qui, e che sarebbe stolto, se non fosse criminogeno. Questa legge propone dunque una correzione del codice penale sulla base di una concezione che elimina tra gli esseri umani, a partire dal rapporto più personale e più umano — che però è già sociale —, la violenza, la disparità dei livelli, la subalternità e il dominio.

Da questo punto di vista tendenziale, appare chiaramente che la volontà del legislatore in ogni momento dell'articolo — di per sé non perfetto ed emendabile, come qualsiasi altro progetto di legge che abbiamo esaminato in questo Parlamento — si orienta su questi principi.

Ci sono elementi che possono essere anche migliorati (e posso dire che si desidererebbe che accanto alle strutture penitenziarie e agli ufficiali dello Stato, per i quali sono previste le aggravanti dell'articolo 61, si aggiungessero anche le strutture ospedaliere e il personale medico-ambulatoriale), ma mi sembra che sia chiara ovunque la volontà di partire dal discorso della donna, anche se il provvedimento correttamente — per lo meno fin dove è possibile — parla in forma generalizzata di persone, di coniugi, di minori. Per questo credo che l'articolo 12, che prevede per le associazioni interessate alla tutela contro questi delitti la possibilità di costituzione di parte anche senza la pienezza della parte civile, sia il segno di una predominanza degli interessi della donna e di una società che su questi interessi vuole iniziare un cambiamento costruttivo.

Devo dire (elenco un po' alla rinfusa, perché molte cose sono state già dette da altri colleghi) che è chiara la volontà del legislatore di collocare nell'area della violenza la molestia e non, come è stato fin'ora, di dare alla violenza la possibilità di trovare le attenuanti nella definizione della molestia.

Altrettanto chiara è l'intenzione del legislatore per la procedibilità di ufficio, di

cui all'articolo 11, che forse sarebbe stato meglio inserire senza riserve, come per altri casi di specie previsti dal codice, perché, al di là delle ragioni di umana conflittualità e delle contraddizioni e delle reazioni emotive personali, deve farsi strada il principio secondo cui, a rigore di logica, nulla di ciò che coinvolge la società (il rapporto di coppia essendo già rapporto sociale, come abbiamo detto) può essere giuridicamente considerato privato al punto da consentire il danno della persona o la violenza di uno dei *partners*, anche se dei due uno può essere portato a sopportare, a tacere soggettivamente. Pertanto, anche per il coniuge dovrebbero valere le stesse regole, visto che, caso mai, almeno sul piano morale, violentare la moglie o la convivente potrebbe essere un'aggravante, perché motivato soltanto, in questo caso, dalla reificazione della donna e dalla accettazione del suo possesso da parte dell'uomo.

La volontà è chiara anche per le aggravanti, per lo stupro di gruppo, per il sequestro che sostituisce il ratto, per la non ammissione alle domande della vita privata, per il rispetto dei portatori di *handicaps*, per la pubblicità delle sedute, che giustamente fanno salva soltanto la richiesta della parte offesa, e non, come chiedeva qualche collega, quella dell'imputato, cui va sempre la presunzione di innocenza per ogni reato, fino al termine del giudizio.

La volontà è chiara anche per i minori, anche se a questo proposito non si può non fare una denuncia: manca addirittura nel modo di concepire la proposta di legge il diritto del minore che riscriva la giurisprudenza, partendo da una tutela che non sia semplificazione negativa o repressiva e che, anche quando difende giusti diritti, si fondi su difesa paternalistica. Sarebbe grave che ancora una volta si confermasse nel diritto l'unificazione dei concetti donna-minore; assurdità culturale, umana, sociale ed anche giuridica troppe volte invalsa.

Si apra quindi un discorso serio, a partire da questo provvedimento che non deve fare scalpore per presunte scabro-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

sità rilevanti il persistere di un pregiudizio che è già in sé paradossalmente violento, e si rifletta su quale gravità rappresenti il fatto che una delittuosità così squallida e indegna abbia mantenuto la sua presenza nei codici penali non solo del nostro paese, sotto il capitolo dei reati contro la morale e non contro la persona.

Il testo che sarà approvato speriamo possa rappresentare l'accoglimento nel diritto di ipotesi giuridiche che prevedano rapporti interpersonali, umani, che in qualche modo già esistono, almeno come aspirazione. Analogamente, auspichiamo che magistrati, giuristi, moralisti e pedagogisti ne tengano il debito conto, con attenzione, con umiltà, con volontà costruttiva, perché troppe volte i discorsi sulle libertà, sempre citati finché restano nelle nebbie idealistiche, restano indeterminati quando l'occasione li colloca alla luce delle responsabilità e della ragione. A volte si ha paura, in queste occasioni; e non vorrei mai che fosse così anche in questa Camera (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee

generali. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

### **Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

### **Ordine del giorno della prossima seduta.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 24 gennaio 1983, alle 17:

*Interpellanze e interrogazioni.*

**La seduta termina alle 17,5.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
AVV. DARIO CASSANELLO*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 20,10.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZiate****INTERROGAZIONE  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BELLINI, SATANASSI E AMICI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - in merito al problema dell'IRVAM (Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola) -

se risponde al vero che da parte delle altre amministrazioni dello Stato interessate al concerto per la legge di riforma, sia stato fornito un parere sostanzialmente positivo alla ipotesi di una trasformazione dell'Istituto in ente di diritto pubblico e, in quest'ambito, sia stato espresso un deciso orientamento volto ad inserire l'IRVAM nell'area di applicazione della legge n. 70 del 1975;

se, considerato che, nel recente passato, uno dei principali ostacoli al varo da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge di riforma dell'IRVAM è stata proprio l'esistenza di contrasti tra i vari dicasteri in ordine alla configurazione giuridica da parte dell'Istituto, e valutata l'oggettiva urgenza dei gravi problemi che pregiudicano l'attività dell'IRVAM fino a metterne in forse il proseguimento, non ritenga di condividere tale orientamento, tenuto anche conto dell'innegabile valore di trasformazione e di potenziamento che questa soluzione comunque rivestirebbe, e che certamente non determinerebbe pregiudizio per ulteriori interventi strutturali da apportare successivamente anche sulla base dell'esperienza svolta;

quali provvedimenti intenda comunque assumere nell'immediato per garantire all'IRVAM i finanziamenti necessari alla prosecuzione dell'attività e al pagamento degli stipendi al personale, e per risolvere il problema dello sfratto dell'Istituto dallo stabile in cui ha sede, posto che l'autorità giudiziaria nei giorni scorsi ha rifiutato ogni proroga dando immediata esecutività al provvedimento. (5-03735)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato che il notevole incremento della popolazione di Baldissero Torinese (Torino) ha determinato la necessità dell'ampliamento dell'edificio delle scuole elementari, con la conseguente necessità di nuove aule e di una attrezzata palestra; considerato che la giunta regionale del Piemonte non ha ancora provveduto al finanziamento nel piano triennale per l'edilizia scolastica — che cosa intende fare il Governo in proposito. (4-18308)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — considerato che tutto il sistema viario del valesiano è legato all'autostrada Voltri-Sempione e in particolare al casello di Ghemme-Romagnano —:

se non ritenga necessario che dovrebbero d'ora in avanti essere avviate una serie di opere per facilitare lo scorrimento del flusso di traffico in direzione Romagnano, Prato, Grignasco, fino al ponte che collegherà Serravalle, per portarsi sulla statale 299 e sulla provinciale Novara-Varallo;

se è vero che in alta valle Sesia pur essendovi un tracciato obbligato saranno necessari interventi soprattutto per attraversare Campertogno, Mollia, Scopa, Scopello, Pila, migliorando anche il collegamento con il biellese orientale sulla direttrice Cossato, Vallemosso, Valsessera, Crevacuore, ed il conseguente innesto sulla statale 299;

i tempi di realizzazione di queste opere;

dopo che nel 1982 sono stati appaltati i lavori sulla provinciale Rimasco-Carcoforo, Borgosesia-Forestò e Biella-Valsesia, se non ritenga pure urgenti i

lavori sulle arterie Pello-Cellio-Breia; Cerva-Rossa; Quare-Rassa; la valle Sermenza, Mastallone, la diramazione per Rimella e sempre la Biella-Valsesia. (4-18309)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — dato che il Consiglio comunale di Mosso Santa Maria (Vercelli) ha espresso preoccupazione per la assegnazione recente di un soggiornante obbligato presso lo stesso comune — se non ritenga di assumere iniziative per la cancellazione del comune di Mosso Santa Maria dall'elenco delle sedi per il soggiorno obbligato, per la possibilità di creare situazioni irreversibili di crescente criminalità in una zona dove si registra una popolazione scolastica giornaliera di oltre 800 alunni e per cui la presenza del soggiornante obbligato potrebbe arrecare conseguenze ai valori morali e di assoluta correttezza che i giovani dimostrano di possedere. (4-18310)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali iniziative ha allo studio il Ministro per concedere il mutuo richiesto dal comune di Oldenico (Vercelli) di 14 milioni per sistemazione di strade alla Cassa depositi e prestiti nonché il mutuo di 26,5 milioni richiesto dal comune di Asigliano per la realizzazione e la costruzione di immobili. (4-18311)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro per il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile, al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro dell'interno.* — Per sapere —

dato che in cielo gira una spia elettronica impazzita: il famigerato *Cosmos* sovietico, in tutto identico a molti altri occhi artificiali, russi, americani, cinesi e chissà di quante altre nazionalità che osservano dall'alto e dato che il satellite, mosso da un propulsore atomico, che contiene 45 chili di uranio arricchito, è uscito dall'orbita ed ora gira in cerchi sem-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

pre più stretti intorno alla terra e, come la pallina di una *roulette*, non si sa dove cadrà;

dato che in poche ore si sono mobilitati tutti per le probabilità, che sono infinitesimali, che cada in Italia -:

se è vero che il Ministro della ricerca scientifica ha costituito un gruppo di esperti, precettando tutti gli « occhi » celesti della penisola facendoli puntare sul bruscolo radioattivo impazzito e predisponendo un piano di emergenza;

se è vero che l'allarme ha messo in evidenza le clamorose mancanze del sistema di difesa contro possibili incidenti nucleari e se è vero che mancano le strutture per decontaminare, i centri medici di assistenza alle popolazioni colpite da contaminazioni radioattive;

se è vero che le strutture continueranno a mancare non appena il satellite spia *Cosmos* sarà caduto fino al prossimo nuovo satellite impazzito e alla conseguente indignazione popolare e governativa e parlamentare sull'argomento;

dato che in Italia abbiamo più di un centro atomico e si sta approntando un piano senza precedenti di costruzione di centrali elettronucleari, se è vero quanto ha denunciato da tempo il giornale *La Sesia* di Vercelli che esiste anche un'assoluta mancanza di strutture in caso di emergenza atomica e in caso di incidente in una di queste centrali. (4-18312)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — dopo che la Società trasporti torinesi ha eliminato nei mesi scorsi le fasce di abbonamento mensile applicate sulla ferrovia Ciriè-Torino con un aggravio per gli operai di circa il 60 per cento e per gli studenti di circa il 55 per cento, che risulta notevolissimo tenuto conto del particolare momento di crisi economica e della qualità del servizio prestato -:

le motivazioni dei provvedimenti assunti e quali provvedimenti intenda assumere per farli correggere;

se non ritenga necessario migliorare adeguatamente questo servizio ferroviario, che presenta gravi lacune ed insufficienze, e promuovere una revisione completa degli orari dei treni per gli operai e per gli studenti utenti. (4-18313)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere -

premesso quanto denunciato degli studenti sulle carenze del liceo sperimentale Gramsci di Ivrea, che si trova in una situazione di progressivo regresso e ritorno ad una situazione presessantottesca;

considerato che in questo istituto si continua nel continuo carosello dei supplenti annuali o addirittura « mensili », impedendo così la continuità didattica, indispensabile, e la programmazione tra insegnanti e l'applicazione in modo strettamente burocratico di leggi, leggine e circolari ministeriali, soffoca l'elasticità nell'effettuazione dei programmi e metodi di lavoro, nonché la decisione di rendere obbligatorie per tutte le classi ore di recupero, comporta disagi per coloro che necessitano realmente di un recupero individuale e specifico, si tenga presente, infatti, che le ore di recupero fatte con un piccolo gruppo di studenti sono state uno degli obiettivi della sperimentazione per permettere il più ampio recupero ed evitare così l'aumento della selezione, e non per creare tra l'altro degli inutili disagi per coloro che non necessitano del recupero, aumentando le difficoltà di apprendimento dei compagni, limitando l'efficienza e i fini didattici del recupero stesso;

considerato che la carenza delle infrastrutture, come la mensa, non garantisce un servizio adeguato per il grande numero degli utenti, considerando che il tempo disponibile di mezz'ora per mangiare è decisamente limitato -

se non ritenga di dare soluzione a questi problemi del liceo Gramsci di Ivrea. (4-18314)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

un vero e proprio scempio di carattere ambientale è stato recentemente perpetrato dall'amministrazione comunale di Druento (Torino), con la ristrutturazione di un edificio addossato all'antica cerchia muraria del Borgo di Druento, del quale fa parte integrante e che sorregge una antica porta attraverso la quale si saliva al castello che fu dei signori di Druento e quindi dei Provana di tal ramo e all'antica e ormai abbandonata chiesa di San Michele, sede della parrocchiale di Santa Maria;

il consueto disinteresse delle pubbliche amministrazioni ha portato al crollo del tetto dell'edificio in questione, uno stabile comunale che un tempo ospitava il peso pubblico, e l'iniziativa, quanto mai deplorabile e deplorabile dell'amministrazione druentina, si è evidenziata con il rifacimento del tetto in modo difforme dall'originale, con una sopraelevazione e un appoggio ad una soletta in cemento armato la quale poggia sull'arco dell'antica porta medioevale, senza che sia stato richiesto il parere della sezione urbanistica regionale e della sovrintendenza ai monumenti —

quali iniziative intende prendere il Ministro per il recupero di questa preziosa testimonianza del passato. (4-18315)

RUBINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se risponde al vero che alla caserma « Col di Lana » di Trapani sono stati rilevati tre casi di meningite epidemica e altri di infezioni dermatologiche e gastrointestinali;

qualora le notizie su riportate risultassero veritiere, quali provvedimenti sono stati presi per garantire la salute dei militari colpiti e degli altri presenti nella caserma e per accertare le cause delle predette infezioni e le eventuali responsabilità;

se queste manifestazioni epidemiche possono essere conseguenza delle disastrose condizioni igieniche della predetta caserma.

A tal proposito si chiede altresì di sapere se rispondono a verità le seguenti circostanze:

taluni reparti, formati mediamente da trecento reclute, possono usufruire di soli tre gabinetti, la cui pulizia è talmente precaria da costringere gli stessi a dormire, in pieno inverno, negli adiacenti dormitori con le finestre spalancate;

le cucine e tutte le attrezzature destinate al servizio di mensa funzionano in condizioni di sporcizia e conseguente pericolo per la salute dei giovani, non immaginabili in un paese civile;

i locali che ospitano la caserma sono in condizione di tale fatiscenza che un intero padiglione della stessa, nello scorso 1982, è stato dichiarato inagibile per minaccia di crollo. (4-18316)

DEGAN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere: se intenda verificare la notizia apparsa circa una rappresaglia che l'armata rossa — che ha invaso l'Afghanistan — starebbe per porre in atto minacciando di procedere alla eliminazione di 37 cittadini tenuti in ostaggio per ottenere il rilascio di 15 soldati fatti prigionieri dai guerriglieri;

se, qualora la notizia fosse verificata, non intenda far presente al Governo dell'Unione Sovietica come in tal modo si rinverdiscono atteggiamenti repressivi tipici degli invasori nazisti in Italia ed in tanti altri paesi europei e, quindi, l'intollerabilità politica e morale di detti comportamenti. (4-18317)

REGGIANI E CARTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo e del commercio con l'estero.* — Per sapere —

premessi che la Federazione italiana sport equestri è in procinto di modificare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

la vigente normativa sui concorsi ippici di salto agli ostacoli nel senso di aprire a giovani cavalli d'importazione le categorie attualmente riservate ai cavalli nati ed allevati in Italia;

considerato che già attualmente - in regime di semi protezione - nel periodo dal 1° aprile 1979 al 21 dicembre 1982 la Federazione suddetta ha registrato, nel Repertorio dei cavalli da concorso, ben 1.732 soggetti d'importazione, che rappresentano, oltre tutto, un esborso valutario difficilmente quantificabile ma certo di notevole rilievo;

ritenuto che già tale situazione rappresenta un danno grave ed evidente per gli interessi dell'allevamento italiano, considerata anche la qualità non eccelsa e l'origine sconosciuta della grandissima maggioranza dei soggetti importati;

nella convinzione che un ulteriore e forte incentivo all'importazione - quale certo sarebbe la predetta riapertura ai cavalli stranieri delle categorie ora riservate a soggetti italiani - finirebbe col dare il colpo di grazia all'allevamento italiano, che oggi mostra confortanti sia pure lenti e gradualmente segni di ripresa, per favorire oltre misura gli interessi di un gruppo ristretto di importatori -:

1) quale sia l'opinione dei Ministri interrogati in ordine al problema esposto;

2) se ritengano, in particolare, l'orientamento della FISE compatibile con il fine della valorizzazione e della tutela dell'allevamento del cavallo italiano, che, peraltro, lo statuto della FISE medesima esplicitamente prevede e riconosce come proprio;

3) quali garanzie e controlli esistano sull'importazione dei cavalli sportivi e soprattutto sulle frequenti e lamentate trasformazioni in cavalli sportivi di capi importati come animali da macello;

4) quale grado di trasparenza e regolarità offrano le operazioni valutarie sottostanti alle importazioni predette.

(4-18318)

CONTU E GARZIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - presa conoscenza della legge 20 maggio 1982, n. 270, con la quale è stata abrogata la legge istitutiva della scuola popolare (corsi di orientamento musicale a tipo bandistico e corale, eccetera), senza peraltro procedere ad un contestuale trasferimento delle competenze e dei relativi fondi alle regioni a statuto speciale - quali iniziative intenda assumere per ovviare a tale palese lacuna.

Infatti mentre con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quasi tutte le regioni a statuto ordinario hanno adottato, in aderenza agli articoli 47 e 49, provvedimenti amministrativi o leggi regionali in materia di promozione educativa e culturale, ivi compresa l'attività dei corsi di orientamento musicale, nelle regioni a statuto speciale ci si trova nella evidente difficoltà di avviare tale attività per carenza di trasferimento delle competenze e dei fondi, mettendo a repentaglio tutta l'opera di avviamento educativo e formativo che veniva svolta dai corsi di orientamento musicale a tipo bandistico e corale che costituiscono sempre preziosi vivai per la formazione delle giovani leve che vanno a sostituire, nei sodalizi e istituzioni interessate, coloro che lasciano per motivi di età o per altri impegni professionali.

(4-18319)

CONTU E GARZIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - verificato il grave stato di disagio derivante dall'assenza in Ales, sede di distretto scolastico, di un Istituto superiore dotato di autonomia, mentre esiste semplicemente una sezione staccata dell'Istituto tecnico industriale di Oristano;

considerato l'elevato numero di studenti pendolari che da Ales e dagli altri paesi della zona sono costretti a lunghi e disagiati viaggi giornalieri per raggiungere gli Istituti superiori di Oristano o di altri centri, anche fuori della provincia;

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

considerato altresì il previsto appalto, da parte dell'amministrazione provinciale di Oristano, per la costruzione dell'edificio destinato ad accogliere gli studenti dell'attuale sezione dell'Istituto tecnico industriale;

in previsione dell'imminente riforma della scuola media superiore che dovrà garantire, nella sede del 21° distretto scolastico, la presenza del biennio e di alcune specializzazioni maggiormente richieste dagli utenti -

se non ritenga opportuno avviare le necessarie pratiche per la concessione dell'autonomia alla sezione staccata dell'Istituto industriale di Ales. (4-18320)

CONTU E GARZIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - a seguito dell'interruzione dei collegamenti marittimi Olbia-Livorno da parte della nuova TTE produttore gravi conseguenze a carico della popolazione sarda ed in particolare agli imprenditori locali e delle zone circostanti - se non ritenga improcrastinabile attivare l'immediato ripristino del servizio passeggeri e merci sulla linea Olbia-Livorno e se nel contempo non si ravvisi l'opportunità di affidare altresì l'esercizio della linea medesima tempestivamente alla Tirrenia, unica compagnia che può garantire continuità e stabilità del servizio. (4-18321)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali fino ad oggi l'ENPAS non ha provveduto alla definizione della pratica di riliquidazione della buonuscita di Palmieri Ennio nato a Lioni il 14 ottobre 1914, insegnante elementare in quiescenza dal 1° ottobre 1974. (4-18322)

SANTI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, dell'agricoltura e foreste e della marina mercantile.* — Per sapere -

premesso che a seguito della privatizzazione dell'Ente nazionale protezione

animali (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979) le guardie zoofile volontarie hanno perso la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e la vigilanza nel settore della protezione animali ed ittiofauna è stata affidata ai comuni e comunità montane con possibilità di avvalersi dell'opera delle guardie zoofile ENPA;

considerato che si è creato un vuoto in questo importante settore e ciò è dimostrato dalla recrudescenza di maltrattamenti verso gli animali soprattutto nei trasporti e negli allevamenti, e da un preoccupante aumento del fenomeno del randagismo (è noto che i cani vengono catturati e venduti a circhi ed a istituti di ricerca per essere sottoposti a sperimentazione e che specie marine protette vengono catturate e vendute nelle principali peschierie senza alcun controllo da parte delle autorità preposte) -

se non ritengano di avvalersi (anche tramite convenzioni) del personale specializzato di vigilanza dell'Ente nazionale protezione animali che possa collaborare con gli organismi preposti per i compiti particolari di sorveglianza, prevenzione e soccorso, soprattutto nei settori succitati, cioè quello del trasporto animali e negli allevamenti, dove gli animali si trovano in condizioni di maggior disagio e le autorità comunali non possono intervenire per la nota carenza di mezzi e di personale. (4-18323)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere -

in merito al problema relativo all'inquinamento delle acque del fiume Ticino e al mancato incontro tra i presidenti delle USL 51, 52 e 53 con l'amministrazione del Parco naturale valle del Ticino;

considerato che è di esclusiva competenza dei comuni il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi civili ed industriali, mentre sono di competenza del-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

le USL le attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia ambientale ed è compito invece del parco del Ticino difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Ticino, al fine di migliorare le loro condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti -

non esistendo alcun coordinamento tra le unità sanitarie locali del novarese, gli undici comuni, i due consorzi acque reflue ed il parco del Ticino e un adeguato controllo delle acque, se il Governo non ritenga urgente provvedere ad uno studio della qualità biologica e chimica delle acque del Ticino e dei suoi affluenti, ad un controllo periodico delle acque, ad un censimento degli scarichi civili ed industriali nel fiume Ticino, ad un servizio di primo intervento per gli eventi calamitosi che si possono verificare per cause antropiche.

Per sapere infine se il Governo non ritenga necessario fare eseguire dal laboratorio di igiene e profilassi di Novara lo studio sulle qualità biologica, microbiologica e chimica delle acque del Ticino, e soprattutto richiamare gli enti cui spetta per legge la competenza in materia a fare il proprio dovere. (4-18324)

CRUCIANELLI E MILANI. — *Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno portato all'espulsione dal territorio nazionale dello studente iraniano Hormoz Nourvar, iscritto all'università di Padova ed espulso per iniziativa della questura della stessa città in data 24 settembre 1982. Infatti, con riferimento ai motivi addotti per giustificare il grave provvedimento (non fissa dimora, mancanza di sufficienti mezzi di sostentamento, assenza di ragioni per un permesso di soggiorno, pendenza di un procedimento penale), occorre ricordare che:

Nourvar è iscritto regolarmente ad un corso di studi universitari, e ciò giustifica la sua richiesta di permesso di soggiorno;

la mancanza dei mezzi di sostentamento trae origine dal blocco dei conti correnti presso gli istituti di credito iraniani, una misura adottata dalle autorità locali proprio per colpire gli oppositori residenti all'estero;

la difficoltà di stabilire una dimora fissa e duratura è comune a migliaia di studenti che affollano la città universitaria;

il procedimento penale cui si fa riferimento si è concluso con l'assoluzione in appello.

Non può infine essere dimenticato che la situazione politica in Iran è oggi assai grave, e gravi sono i rischi che correrebbero i cittadini iraniani, espatriati legalmente ma oggi ben noti per la loro militanza democratica contraria al regime di Teheran, qualora fossero costretti - direttamente o indirettamente - a ritornare contro la loro volontà in patria. (4-18325)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione al nuovo stupefacente episodio della lettera anonima di minacce al cantiere Intermarine, inviata da Roma, che pare i nostri servizi segreti abbiano attribuito all'ammiraglio Birindelli (forse basandosi sul fatto che quando era nei mezzi d'assalto aveva portato i suoi siluri nel porto di Gibilterra) -

se non ritiene che occorra introdurre almeno qualche elemento di serietà in questo commercio di armi che ora rischia nell'episodio malesiano di raggiungere il livello di avanspettacolo, squalificando veramente agli occhi del mondo il nostro paese.

Per conoscere in particolare se non sembri quanto meno assurdo che l'ammiraglio Birindelli, che richiede da tempo la provvigione per le mediazioni eseguite, proponga ora di far saltare in aria l'Intermarine rischiando di non prendere neppure una lira.

Per conoscere se non ritenga invece che la lettera anonima sia stata più probabilmente redatta da chi ha intenzione di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

forzare l'apertura del ponte creando ad arte un clima di pericolo per la ditta.

Per conoscere se non ritiene che in questo senso dovrebbero essere indirizzate le indagini dei nostri servizi segreti ammesso proprio che essi non abbiano cose più interessanti ed importanti di cui occuparsi.

Per conoscere, anche alla luce di questi ultimi fatti, se non intenda promuovere finalmente un riesame di questa sconcertante vicenda che ha già fatto ridere tutto il mondo per la questione delle navi costruite senza che si fosse tenuto conto dell'esistenza del ponte sul fiume Magra.

(4-18326)

\* \* \*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**MILANI, CATALANO E CRUCIANELLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che domenica 16 gennaio si è svolta, a partire da Sessa Aurunca, una manifestazione indetta dalla « Lega città-ambiente » con l'adesione di partiti democratici, associazioni ecologiste e comitati per la pace, per protestare contro le attività militari della base di Monte Massico —:

1) se risponda a verità la notizia diffusasi anche a livello di consiglio regionale della Campania secondo cui nella base di Monte Massico potrebbero essere installati ordigni nucleari, la cui pericolosità risulta evidente anche per la breve distanza che separa la base dalla centrale nucleare del Garigliano;

2) a quali finalità di difesa nazionale risponda la base di Monte Massico, e se gli enti locali del comprensorio siano stati messi al corrente del tipo di attività che si svolgono in detta installazione;

3) se il Ministero abbia valutato i rischi che comporta la compresenza nel medesimo territorio di una grande centrale elettronucleare e di delicate installazioni militari, anche dal punto di vista della vulnerabilità in caso di calamità naturali o di aggressioni esterne. (3-07306)

**MILANI E CRUCIANELLI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

1) giovedì 13 gennaio 1983 alle ore 16, davanti all'aeroporto Magliocco di Comiso è stato arrestato l'obiettore di coscienza Lorenzo Porta, consigliere nazionale della Lega per l'obiezione di coscienza (LOC), che per svolgere il proprio impegno antimilitarista aveva deciso di trasferirsi presso il « Campo internazionale per la pace di Comiso », dopo 18 mesi di servizio civile svolto presso il comune di Milano;

2) il 25 novembre 1982 Lorenzo Porta aveva terminato il proprio servizio civile, dopo venti mesi di cui gli ultimi due trascorsi a Comiso;

3) Lorenzo Porta è stato arrestato per diserzione quando esisteva già da parecchi mesi presso il Ministero della difesa, la sua pratica di trasferimento, tutt'ora inevasa, dal comune di Milano al MIR di Monreale (Palermo), con il consenso di entrambi gli enti —:

quali siano le motivazioni che hanno portato all'arresto di Lorenzo Porta, in simili circostanze;

perché la risposta del Ministero della difesa alla domanda di trasferimento avanzata da Lorenzo Porta non sia mai pervenuta e si sia « persa » nei meandri della burocrazia ministeriale. (3-07307)

**GREGGI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se il film già ampiamente pubblicizzato dalla società di distribuzione « Norditalia Cinematografica », dal titolo *Attenzione alla puttana santa!...* (presentato come un nuovo film del defunto regista R.W. Fassbinder) abbia già avuto — ed eventualmente con quali limitazioni per i minori — il visto di censura per la programmazione in tutta l'Italia.

L'interrogante, che crede di ricordare che giustamente — nella generale tutela del buon costume e nelle rispetto delle più generali norme penali di tutela dei minori di fronte alle varie forme di pubblicità — le commissioni censura operavano anche in relazione ai titoli, chiede di sapere se « l'elegante » titolo italiano corrisponda o meno ad un uguale titolo originario; ed in ogni caso in base a quale criterio (di tutela del buon costume e di tutela dei minori) il titolo stesso sia stato accettato senza osservazioni. Tutto questo naturalmente a prescindere da giudizi e doverose reazioni per quanto riguarda « il contenuto » del film, da valutare sempre dal punto di vista del buon costume. (3-07308)

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

GREGGI. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere —

in relazione alla informazione secondo la quale dalle commissioni di censura, nel solo mese di dicembre, hanno avuto il visto per la programmazione i seguenti films:

- 1) Caligola, una storia mai raccontata;
- 2) Estasi, piacere totale;
- 3) La giovane matrigna;
- 4) Marito celibe... moglie nubile;
- 5) Viziose perverse;
- 6) Disco sex;
- 7) Sinfonia erotica;
- 8) Tutto e subito;
- 9) Il nido dell'uccello;
- 10) Josephine, paradiso erotico;
- 11) Momenti intimi di madame Claude;
- 12) Erotic;

considerati i titoli dei films (inequivocabili, circa la loro natura) —

se le commissioni di censura sono state, per caso, autorizzate a ritenere che la tutela del « buon costume » (prescritta dalla stessa Costituzione, con votazione unanime di tutti i gruppi politici, oltreché dalle norme del codice penale della Repubblica italiana) debba essere esercitata « soltanto » nei riguardi dei minori, apparendo ovvio che tutti i film sopra elencati (l'interrogante corre il rischio, forse, di uno-due errori) sono film « strettamente pornografici », cioè film certamente carichi di vomitevoli oscenità e perversioni, e carichi anche di « violenza », e pertanto « indegni » di ricevere il visto di programmazione.

Unica consolazione per l'interrogante (e motivo che toglie qualsiasi giustificazione alla « oscena » liberalità delle commissioni di censura) è che tutti i films citati (tranne il primo) sono films di produzione straniera, per i quali non può in alcuna misura valere la motivazione (« oscena » anch'essa) di dover tutelare in qualche modo « livelli di occupazione » dei lavoratori italiani. (3-07309)

GREGGI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se il film già ampiamente pubblicizzato dalla società di distribuzione Cannon Italia dal titolo *L'ultima vergine americana* e che, sempre stando alla pubblicità, dovrebbe avere per protagonisti degli adolescenti, abbia già avuto il visto di censura per la programmazione in tutta Italia, ed eventualmente con quali limitazioni per i minori.

Con l'occasione l'interrogante gradirebbe anche sapere se il Governo si stia ponendo o no, e in quale misura, il problema di un crescente irrompere del cinema (per ora soprattutto straniero) in sfere che dovrebbero essere trattate con estremo rispetto e delicatezza e che — almeno per quanto riguarda l'Italia — appartengono alla competenza ed ai « diritti e doveri » dei genitori, secondo l'articolo 30 della Costituzione.

L'interrogante chiede di conoscere se il Governo possa fornire assicurazione che le commissioni di censura dello Stato italiano — visto che operano in Italia, sulla base della Costituzione italiana ed in relazione alla sensibilità ed alle esigenze delle famiglie e della gioventù italiana — sappiano giudicare senza provincialistici « complessi di inferiorità » questo tipo di film, che sembrano per ora caratterizzare le produzioni cinematografiche straniere.

(3-07310)

TEODORI, BONINO, AGLIETTA, CALDERISI, CICCIOMESSERE, CORLEONE, FACCIO, MELLINI, ROCCELLA E TESSARI ALESSANDRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono stati i provvedimenti presi dal Ministero del tesoro o da istituzioni da esso controllate o ad esso collegate, quali la Banca d'Italia, durante lo svolgimento delle funzioni di sottosegretario dell'onorevole Giuseppe Pisanu, in particolare nel periodo settembre 1981-giugno 1982, in relazione al Banco Ambrosiano, alla Centrale e alle autorizzazioni relative al diritto di voto delle azioni Rizzoli possedute dalla Centrale. (3-07311)

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - con riferimento alle notizie di fonte parlamentare e di stampa relative alla vicenda dei cosiddetti « fascicoli uruguayani »;

premesso che:

quando si ebbe notizia dell'avvenuto sequestro, in una casa di Licio Gelli in Uruguay, di alcuni carteggi, il nostro Ministro dell'interno, anche per iniziativa della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2, chiese alle autorità di quel paese la consegna del materiale, ed effettuò la richiesta sia inviando uomini sul posto, sia tramite Interpol;

il Governo di Montevideo rispose, sempre tramite Interpol, che si trattava di carte della cui attendibilità non esisteva prova alcuna e che, comunque, non contenevano gli estremi di reati comuni o politici -

1) per quale motivo, a dispetto della comunicazione ufficiale del Governo di Montevideo al nostro Ministero dell'interno, nel 1982 il Presidente del Consiglio, nella sua veste di massimo responsabile e coordinatore dei servizi segreti, decise di autorizzare, con lettera, un'operazione del SISMI per aggirare le autorità uruguayane e « recuperare » in via « informale » quei carteggi;

2) quali notizie sulla scarsa affidabilità politica dei parlamentari interessati abbiano indotto il Presidente del Consiglio dell'epoca a tenere nascosta la sua iniziativa al comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti, in aperta violazione della legge di riforma dei servizi stessi;

3) per quale motivo il Presidente del Consiglio, ricevuto il materiale in parola, abbia deciso di trattenerlo presso di sé,

salvo consegnarlo alla presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2 nel momento in cui fu costretto a lasciare Palazzo Chigi; ed anche in questo caso sollecitando la predetta Presidente della Commissione P2 a trattenere il materiale presso di sé « a titolo personale ».

L'interpellante chiede inoltre di sapere:

a) se non sia vero che venne compiuto un tentativo per far accettare dalla magistratura italiana il materiale « recuperato » in Uruguay, rimettendolo ai giudici « in via informale »;

b) se detto tentativo non sia stato respinto dai magistrati italiani;

c) se non sia vero che, a parte le ingenti spese sostenute dal SISMI (e di cui si vuole conoscere l'entità), a colui (o coloro) che ha fornito il predetto materiale è stato pagato un prezzo, fornendo l'aiuto (richiesto) per costruire un impianto di macellazione, non si sa bene se in Uruguay o in Argentina; il che avrebbe formalmente evitato un esborso da parte del SISMI, ma coinvolto altri organismi statali, o parastatali;

d) se non sia vero che le autorità uruguayane hanno protestato per il comportamento del nostro paese, e, in particolare, hanno fatto sapere ai servizi dei comuni alleati che non ritengono più possibile avere rapporti con i servizi italiani;

e) se non sia vero che il « carteggio » pervenuto prima a Palazzo Chigi, e da qui trasmesso alla Commissione P2, oltre a contenere in grandissima parte fotocopie sottratte ai vecchi fascicoli SIFAR, che avrebbero dovuto essere distrutti, è costituito nella totalità di « fotocopie di fotocopie »;

f) se in tutto questo non si ravvisino nuove e gravissime deviazioni nell'impiego dei servizi segreti, si da richiedere le adeguate misure di carattere giudiziario,

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

nelle sedi competenti, a carico di chi diede gli ordini, di chi incautamente accettò « a titolo personale » quel materiale, e di chi eseguì gli ordini stessi, pur essendo cosciente della loro illegittimità, tanto da richiedere una disposizione scritta per « coprirsi le spalle ».

(2-02309)

« DE CATALDO ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per conoscere notizie e valutazione del Governo circa gli incidenti verificatisi la mattina del 7 gennaio a Roma, e per sapere quali misure esso intende predisporre per evitare che episodi analoghi possano ripetersi.

(2-02310)

« DUTTO, MAMMI ».

\* \* \*

---

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1983

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma